

XLV.

TORNATA DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1890

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Dichiarazione del deputato Della Rocca sul processo verbale. — Il presidente annunzia che gli Uffici hanno ammesso alla lettura un disegno di legge dell'onorevole Tortarolo per un'inchiesta sul servizio ferroviario nel porto di Genova, e un'altro dell'onorevole Rinaldi Antonio intorno al servizio delle Conservatorie delle ipoteche. — Seguito della discussione sul disegno di legge per le circoscrizioni giudiziarie — Parlano i deputati Filè-Astolfone, Sonnino Sidney, Lazzarò, Faina, Massabò, Carmine, Tittoni, Di Baucina, Luchini Odoardo, Della Rocca, Carnazza Amari, Gianolio, Di Sant'Onofrio, Erola, Berio, Lazzaro, Curioni, Rizzo, Indelli, Finocchiaro-Aprile, Panattoni, Nocito, Piacentini, il relatore ed il ministro di grazia e giustizia. — È data comunicazione di una interpellanza del deputato Sanguinetti Adolfo.*

La seduta comincia alle 2,20 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Della Rocca. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca sul processo verbale.

Della Rocca. Io presentai una mozione colla quale si faceva invito al Governo del Re di migliorare la sorte degli uscieri e dei portieri giudiziarii, e ieri l'onorevole presidente m'invitava a dichiarare se io persistessi o no nella mozione medesima. La mia risposta fu che, avendomi l'onorevole guardasigilli date assicurazioni ampie e soddisfacenti sul non lontano esaudimento dei voti legittimi di questi impiegati giudiziarii, io, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, non insistevo nella mia mozione.

Ora di questa mia dichiarazione non risulta traccia nè nel resoconto sommario di ieri sera, nè nel processo verbale. Onde è che, per l'esattezza delle cose, prego l'onorevolissimo nostro

presidente di voler disporre che di ciò si faccia menzione nel processo verbale della odierna seduta.

Presidente. Onorevole Della Rocca, quanto Ella ha affermato è conforme al vero. Ricordo benissimo che io l'ho interpellato ieri se insistesse o no nella sua mozione, e che Ella dichiarò di prendere atto delle dichiarazioni del ministro, e di ritirare la sua mozione.

Mi duole che questa sua dichiarazione non sia stata inserita nel processo verbale della seduta di ieri, ma se ne terrà conto nel verbale di oggi.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Petizioni.

Fortunato, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni.

4607. Il deputato Della Rocca presenta e raccomanda una petizione del personale telefonico

italiano il quale chiede che nel disegno di legge sui telefoni si aggiunga apposito articolo per assicurare agli impiegati di essere conservati nella loro posizione.

4608. La Deputazione provinciale di Rovigo chiede sia respinta ogni istanza per la proroga degli effetti della legge 14 luglio 1877 per l'affrancamento dei canoni decimali.

Ungaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ungaro. Pregherei la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione n. 4607 che concerne gli impiegati telefonici.

Della Rocca. Domando di parlare per associarmi alla domanda dell'onorevole Ungaro.

(L'urgenza è ammessa).

Presidente. Questa petizione per ragione di materia sarà trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge intorno al servizio telefonico.

Comunicazioni del Presidente.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura due disegni di legge d'iniziativa parlamentare. Il primo è dell'onorevole Tortarolo. Se ne dia lettura.

Fortunato, segretario, legge.

Presidente. È presente l'onorevole Tortarolo?
(Non è presente).

Quando saranno presenti l'onorevole Tortarolo e l'onorevole ministro dei lavori pubblici, si stabilirà il giorno in cui dovrà aver luogo lo svolgimento di questo disegno di legge.

Un altro disegno di legge ammesso alla lettura è dell'onorevole Rinaldi Antonio.

Se ne dia lettura.

Fortunato, segretario, legge.

Presidente. L'onorevole Rinaldi Antonio è presente?

(Non è presente).

Quando sia presente, unitamente all'onorevole ministro delle finanze, sarà stabilito il giorno in cui debba procedersi allo svolgimento di questo disegno di legge.

Seguita la discussione del disegno di legge relativo alle circoscrizioni giudiziarie.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie, e miglioramento degli stipendi della magistratura.

La Camera rammenta che la discussione rimase ieri sospesa all'articolo 2, e che furono svolti diversi emendamenti. Procederemo ora nello svolgimento degli altri.

L'onorevole Fili-Astolfone ha proposto il seguente emendamento:

« Alle parole *non inferiore ai due terzi*, sostituire le seguenti: *non inferiore ai tre quarti di quelle esistenti.* »

Ha facoltà di parlare per svolgerlo.

Fili-Astolfone. La Camera non creda che io voglia fare un lungo discorso. All'ora in cui siamo, dopo i molti discorsi che sono stati pronunziati intorno a questo disegno di legge, e soprattutto dopo quello, davvero mirabile dell'onorevole Fortunato, eletto per forma, sobrio per temperanza e stringente e poderoso per argomenti... (Oh! oh!)

Cuccia, relatore. Ancora Fortunato!...

Fili-Astolfone. Sì, ancora di lui, perchè nessuno lo ha ancora confutato. Dopo quel discorso, dico, io penso che nessun altro abbia il diritto di tornare sulla discussione di merito; e quindi mi limiterò semplicemente a svolgere brevemente lo emendamento che ho proposto all'articolo 2.

Questo emendamento è semplice nella forma, ma non senza importanza per lo scopo al quale mira, e lo svolgerò facendo premettere una dichiarazione.

L'altro giorno, quando la Camera fu chiamata a votare l'ordine del giorno puro e semplice per appello nominale, io mi trovai in una condizione penosa ed identica a quella dell'onorevole collega Nicolosi, il quale, pure ammettendo in massima che vi possano essere istituti giudiziari che pello loro poco interesse non producono quella somma di vantaggi che valgano a compensare la spesa, chiedeva al guardasigilli dichiarazioni rassicuranti nel senso, che la riduzione fosse mantenuta nei limiti *strettamente necessari*, e senza subordinarla ad altre considerazioni che non fossero quelle ispirate alla più retta e rigorosa amministrazione della giustizia.

Ma l'onorevole guardasigilli tacque; e di fronte alle considerazioni svolte dal relatore che aumentarono le apprensioni, specialmente per la regione alla quale io pure appartengo, l'onorevole Nicolosi, finì per rispondere *no* all'ordine del giorno della Commissione.

Io voglio sperare che l'onorevole guardasigilli, di cui conosco la grande equanimità di animo, non saprà far torto a coloro che come me, dominati forse da eccessivo scrupolo, hanno preferito anzitutto di mettersi in regola con la pro-

pria coscienza e col proprio dovere, e troverà giusto che essi, preoccupandosi più specialmente degl'interessi delle popolazioni che rappresentano, sacrifichino ad esse ogni loro simpatia ed ogni loro desiderio.

Ed ora vengo a spiegare le ragioni del mio emendamento.

Anzitutto mi conforta non poco il vedere che il mio emendamento, che è molto modesto, trovi largo appoggio e l'ausilio di altri nostri colleghi al certo assai più autorevoli di me: locchè m'induce a credere che la sua portata sia stata da tutti intesa.

Infatti io rilevo, e non senza compiacimento, che gli ordini del giorno degli onorevoli Barazzuoli, Carnazza-Amari, Della Rocca, e gli emendamenti degli onorevoli Gianolio, Massabò, Bobbio, Calvi, Sonnino, e Sant'Onofrio concordano col mio nel concetto: ed i loro nomi indicano che una parte del mezzogiorno e della mia Sicilia, la Toscana, ed il Piemonte, secondo i ragionamenti espressi ieri dal relatore intorno ai criterii di popolazione, territorio, affari ed altri simili coefficienti, sembrano i più minacciati dalla legge.

Mi basterebbe quindi di aver fatto questo accenno per dire che il concetto dell'emendamento che ho proposto ha lo scopo principale di fare che la minaccia non si allarghi, e che la *decapitazione* colpisca soltanto quelle sedi la di cui sparizione possa dar luogo a minori danni, limitando la riduzione ad un quarto delle preture esistenti, invece che ad un terzo come è proposto dalla Commissione, ed il ministro accetta; numero certamente eccessivo anche statisticamente: onde si ha ragione di temere che, con le facoltà accordate, potrebbe il potere esecutivo credersi autorizzato a spostamenti, consigliati da ragioni meno attinenti alle rigorose esigenze della giustizia.

Ma affinché, o signori, non si dica che noi, per ipotetici timori e soverchie preoccupazioni, invociamo dalla Camera larghe concessioni, permettete che per ricordo a me stesso mi richiami brevemente ai precedenti parlamentari intorno all'argomento delle circoscrizioni giudiziarie.

In sostanza, o signori, ponendo a riscontro questo disegno di legge con tutti quegli altri che lo hanno preceduto, troviamo che non siamo stati soli noi pei primi a credere che la proposta di ridurre d'un terzo il numero delle preture esistenti, sia eccessiva.

Se vogliamo guardare il disegno di legge del De Filippo del 1868, le preture (che allora erano 1651 e che successivamente sino al 1882 si accrebbero di altre 252) dovevano essere ridotte ad

un numero non minore di 1450, e non maggiore di 1500. Nel primo caso adunque la riduzione di 250 preture veniva a corrispondere quasi ad un sesto, e nel secondo sarebbe arrivata ad un decimo.

L'onorevole De Falco col suo progetto del 7 marzo 1873, che fu approvato dal Senato, si mantenne in proporzioni pressochè eguali, poichè propose ed il Senato approvò che le preture, allora in numero di 1799, potessero ridursi ad un numero non maggiore di 1550, e non minore di 1500, e quindi meno ancora d'un dodicesimo. E nel 1877 col disegno dell'onorevole Mancini, noi ci troviamo ancora in proporzione assai più limitata e molto più mite, sebbene egli coordinasse la riduzione colla proposta di diminuire anche il numero di alcuni tribunali: le preture da sopprimere, secondo la proposta Mancini, non dovevano essere più di 100. Nè bisogna dimenticare, o signori, che all'altro ramo del Parlamento l'onorevole Tajañi presentò il progetto sulla riforma giudiziaria: di quel disegno di legge fu eletto relatore l'onorevole senatore Costa che studiò a fondo, e sotto ogni aspetto, e con incontestata competenza l'argomento emendando il disegno ministeriale che portava ad 800 la riduzione del numero delle preture; e il relatore concluse col proporre di limitare la proposta ad un numero *non maggiore* di 450.

Vegga adunque la Camera come noi, nei timori che manifestiamo, ci troviamo in buona compagnia fra tanti guardasigilli ed uomini di noto valore giuridico e politico nei due rami del Parlamento.

E poichè mi par bene che la Camera abbia presente le ragioni di questi timori, ricordo che l'onorevole Mancini nella sua dotta relazione si esprimeva così: " Non è scevro di pericoli entrare nel pelago delle circoscrizioni giudiziarie e non sembra opportuno di affrontare troppo largamente questo ampio, spinoso e delicato argomento.

" È noto infatti quanto viva, tenace e giusta sia l'opposizione che generalmente fanno le popolazioni specialmente quelle che avendo vicina la giustizia temono di vedersela allontanata, e come esse si sottopongano più volentieri ai sacrificii anzichè tollerare quello di perdere il comodo, e facile uso a cui le lega la lunga e diuturna abitudine.

" In questa scabrosa materia che offende le abitudini e gl'interessi delle popolazioni, è mio avviso che debbasi procedere con grandi riguardi, anche per non allontanare dai giudicabili quella giustizia

che quanto più è vicina, tanto più sembra spiegare efficace tutela, e che dovunque si amministra, rappresenta in certa guisa la protezione salutare del Governo. Laonde, per calmare tutti i possibili timori, propongo che le soppressioni delle preture non possano eccedere il modesto numero di *cento*, salvo anche a non raggiungerlo interamente, se nella pratica applicazione sorgessero fondati motivi per non usare di tutta la concessuta facoltà. »

Il De Filippo diceva: « La riduzione di qualsiasi istituto giudiziario, come quello che più di tutti si trova in maggior contatto colle popolazioni interne è cosa abbastanza grave e delicata, e richiede la maggiore cura e ponderazione del Parlamento e del Governo.

« Nell'attuare quindi devesi tener conto principalmente delle esigenze dell'amministrazione della giustizia, la quale non procede mai per subitanee scosse ed evoluzioni, e non debbono nemmeno perdersi di vista gl'interessi delle popolazioni: e quindi prudenza, e sapienza di Governo esigono che il numero non sia minore di 1400, e non maggiore di 1500. »

Ed il De Falco: « È savia politica turbare quanto meno è possibile gli interessi delle popolazioni; gli istituti giudiziarii sono veri nuclei e centri di stabilità e di ordine, e fra l'agitarsi ed il fluttuare inseparabile di ogni bene intesa rivoluzione spesso nuovi magistrati provvidero col fatto a dare fidanza alle popolazioni, come segno della serietà de' beneficii che arrecava il nuovo ordine di cose, mantenendo, o creando, nuovi centri di civiltà e di pubblica educazione. »

Ora, o signori, autorità per autorità, io mi permetto di invitare l'onorevole relatore, che l'altro giorno ci richiamava a pesare quella di cui meritamente è circondato l'onorevole guardasigilli, a ponderare anch'egli quella di uomini non meno insigni e preclari per dottrina, ed egualmente competenti nella materia come come quelli ora ricordati: e a ricordare che tutti sono stati concordi nell'opinione di portare una riduzione al numero delle preture, ma che solamente l'attuale guardasigilli ha accettato una riduzione in così larga misura come quella proposta, senza neanche coordinarla con la riduzione dei collegi e delle Corti giudiziarie che potrebbero dare larghe, e vere economie.

Nè ho bisogno di dire, onorevoli colleghi, che la savia proposta del Mancini, che con un senso di velata ironia piacque al nostro collega Rosano dire ispirata da animo soverchiamente mite e dominato di scrupoli, era invece il portato d'un senno spicciatamente equanime e giusto, e la misura

del massimo possibile al quale, con ponderata avvedutezza politica e con incontestato senno scientifico e pratico, si poteva arrivare: ed è per questo che noi crediamo la cifra di un terzo di preture da sopprimere sia assolutamente esagerata.

Ma la quistione, o signori, dev'essere guardata altresì da altri punti di vista.

Si è detto che con la riduzione delle preture si veniva in sostanza a rimuovere l'inoperosità alla quale la mancanza di lavoro condanna alcuni funzionari giudiziari. Si è detto che la condizione della magistratura, di quella inferiore specialmente, è tale che occorre senz'altro di porvi rimedio e rialzarla, così dal lato economico, come da quello intellettuale e morale; e che il disegno di legge che discutiamo si prefigge principalmente di elevarne gli stipendi ed allettare gli ingegni più eletti, coll'aprire loro una carriera con la prospettiva di un migliore avvenire.

Io, o signori, per la mia esperienza, e per aver passati i miei primi anni nella carriera della magistratura, non contesto che questo risponda ad una dolorosa realtà: ed anzi plaudo di gran cuore al nobilissimo pensiero, deplorando che siasi lasciato trascorrere tanto tempo, e che si sia aspettato a curare il male quando, per essersi fatto acuto più difficile diveniva il rimedio. Ma se non contesto il male, sono convinto che sia errato il rimedio che si è voluto prescegliere.

Io dichiaro che dal lato finanziario non ho potuto formarmi un esatto concetto del disegno di legge, e perciò faccio una semplice domanda che credo non manchi d'importanza: è l'articolo 6 del Ministero o l'articolo 8 della Commissione quello si deve votare? Imperocchè pel primo la disponibilità dei funzionari dovrebbe durare tre anni, e per l'altro, certo meno umano, due. Ora nell'uno come nell'altro caso a me par chiaro che per questi tre o due anni, sarà assai problematica l'economia. E in ogni modo, quando pure l'economia si raggiunga, io non me ne so compiacere se la considero di fronte al malcontento di quelli che si vedranno sbalzati nella disponibilità, e coll'angosciosa prospettiva di rimanere sul lastrico. E aggiungo che questo articolo offende e frustra le speranze anche del personale delle cancellerie, che non trovando soddisfazione ai suoi legittimi interessi, vede compromesso l'avvenire della propria carriera.

L'onorevole Zanardelli deve ricordare, e lo ricorderà certamente, che il personale delle cancellerie non fu sempre equamente trattato in tutte le riforme riferibili ai diritti di cancelleria, e perciò parmi che avrebbe dovuto pensarvi.

Nè questo, o signori, è tutto. Voi fate delle

economie a favore d'una classe di funzionari per quanto benemeriti, ma a danno unicamente di determinate popolazioni le quali, di fronte alla generalità, debbono essere private della giustizia che nella vita sociale è elemento di civiltà e di educazione, ed è quello che l'aria, la luce ed il sole sono nella vita fisica.

E io domando, con quale giustizia ciò farete? Il disegno di legge presentato dall'onorevole Di Falco nel 1868 aveva almeno questo di chiaro; di subordinare la maggiore o minore riduzione del numero delle preture e la circoscrizione giudiziaria ad una necessità di finanza, chiamando i Comuni i quali temevano che la loro sede giudiziaria potesse essere compromessa o sparire, a concorrere alla spesa. Credetelo, o signori, o lo affermo senza tema di potere essere smentito: ogni capoluogo ed ogni Comune componente il mandamento, pur di vedere conservata la pretura, sarebbero pronti a sobbarcarsi a qualunque sacrificio che, specie per le provincie al di qua e al di là del Faro, nell'ex Reame delle Due Sicilie, non sarebbe nuovo.

Questo, onorevole Cuccia, a voi che come me siete nato in quelle contrade non può essere ignoto: e questo, perciò dovevate ricordare al ministro ed alla Commissione prima di consentire allo scempio di seicento preture. E voi che non potete ignorare la giusta suscettibilità delle nostre generose popolazioni, le quali giorno per giorno vedono menomata o sparire quella che ferma l'orgoglio delle loro tradizioni, la forza cioè ed il lustro della loro autonomia; dovete essere sicuro, e la Camera lo tenga per fermo, che la proposta di concorso nella spesa, per parte dei capiluoghi e dei Comuni suffraganei sarebbe stata accolta, se non con entusiasmo (che le ineguaglianze odiose, e le ingiustizie non possono destarne), indubbiamente con minore ripugnanza di quella che ispira il disegno di legge: e che a questa proposta senza esitazione si sarebbero attaccate come la tavola di salvamento che in mezzo al pericolo si offre provvidenzialmente al naufrago.

Imperocchè ognuna delle nostre amministrazioni comunali, oltrechè sospinta dall'interesse supremo di non vedere allontanata la giustizia, sarebbe stata altresì spinta dall'impulso e dalla corrente della pubblica opinione a cui difficilmente avrebbe potuto resistere. Ed ognuna di esse, onorevole Cuccia, che pur concorre malvolentieri alle spese pel mantenimento del Corpo delle guardie a cavallo, avrebbe accolto con soddisfazione e come una vera benedizione una proposta che, sollevandola, da questa insopportabile spesa le addossasse quella per la pretura, imperocchè fra le due,

avrebbe creduto più utile e proficuo l'impiego di qualche migliaio di lire nel mantenimento della giustizia rinunciando magari qualche spesa facoltativa per un inserviente, un messo, una guardia campestre di cui potrebbero fare a meno. E così Governo e Camera, pure stabilendo una disparità di trattamento, avrebbero dato miglior prova di rispetto verso i diritti acquisiti delle popolazioni le quali, temendo di essere decapitate nelle preture, si preoccupano anche di vedere con esse sparire le loro tradizioni!

E perchè o signori, non vogliate credere che il pensiero sia mio (imperocchè in tal caso non potrebbe certamente avere presso voi nè autorità, nè importanza), mi affretto soggiungere che ne ho trovato le tracce nel disegno di legge da me citato più innanzi, del 18 aprile 1868, presentato dal ministro guardasigilli De Filippo per l'unificazione legislativa nelle diverse Provincie del regno, in conseguenza dell'acquisto del Veneto.

All'articolo 3 ed a modificazione dell'articolo 259 della legge sull'ordinamento giudiziario egli sostituiva il seguente:

“ Art. 259. Gli stipendi sono corrisposti a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario dall'erario dello Stato, e sono fissati nelle somme indicate per ciascun grado della annessa tabella.

“ Però gli stipendi del personale dei pretori, e metà degli stipendi dei funzionari di cancelleria delle preture sono rimborsati all'erario dello Stato dai Comuni di ciascun mandamento in proporzione della loro popolazione. „

Ma qui odo sollevare una obiezione: cioè, che i cittadini essendo tutti eguali in faccia alla legge, hanno tutti diritto ad avere amministrata gratuitamente dallo Stato la giustizia. L'osservazione è giusta, quantunque, o signori, la parola gratuita là dove i contribuenti pagano anche la giustizia possa parere una semplice ironia. Ma io persisto nel dire che l'ingiustizia apparirebbe meno grave e manifesta se, invece di colpire singole e determinate popolazioni, si facesse pesare sulla generalità.

A me, o signori, d'altronde ripugnerebbe meno il concetto di far pesare sopra singole popolazioni l'intera spesa dello stipendio del pretore, e della metà di quello del cancelliere, che privare queste popolazioni della giustizia e, mutando e spostando, rievocare fra Comuni e Comuni sopite gare di campanile. E poichè pel miglioramento dei funzionari che occupano minori gradi nella magistratura non si può o non si vuol ricorrere al tesoro; e poichè la finanza deve pesare sempre come un incubo sulla giustizia, io annunzierei, se la Ca-

mera nel consente, un mio proponimento, sperando che anche il Governo voglia tenerlo in conto, e in ogni modo che a suo tempo possa trovare nella Camera vitalizia, in quello ambiente sereno e tranquillo, più indulgente accoglienza e miglior fortuna.

Al guardasigilli occorrono tre milioni che egli si ripromette ottenere dall'economia derivante dalla riduzione d'un terzo del numero delle preture esistenti, essendo valutata la spesa media annua per ciascuna pretura in lire 5,000.

Ebbene, o signori, consentiamo per un momento nella sua proposta ma ad una condizione: che egli cominci il lavoro della graduale riduzione coi seguenti criteri.

Anzitutto cominci dall'esaminare se e quali delle preture istituite dopo il 1865 (epoca in cui la Commissione dei quindici conferì pieni poteri per la riduzione) fino all'ultima istituita che fu quella di Monterotondo, possano aver diritto e ragione di essere conservate: indi volga il suo esame alle grandi città, ai centri maggiori, in quelle località cioè dove la pluralità del numero farebbe sentir meno la conseguenza della diminuzione, ed ove alla sproporzione del lavoro si può più facilmente rimediare: ed infine a quelle sedi nelle quali il lavoro più che scarso potrebbe ritenersi nullo. Fatto questo esame, vegga egli se nella soppressione non si arriverà ad un numero di preture corrispondente a quello che fu proposto da ben quattro dei suoi predecessori, e che ora forma l'oggetto del mio emendamento; e vegga altresì se la rimanente spesa, a completamento di quella richiesta e necessaria per potere attuare il suo programma, non sia giusto di ripartire in ragione di popolazione fra tutti i Comuni del regno, come misura e provvedimento puramente transitorii, e finchè la riforma dell'ordinamento giudiziario non sarà completata anche dal lato d'una più razionale circoscrizione delle sedi, delle Corti d'appello, e dei tribunali, e che ormai, se vogliamo serie economie, noi dobbiamo gagliardamente affrettare.

Il concetto, salvo che al mio intelletto non faccia velo la modesta paternità, dovrebbe trovare benevolo accoglimento per parte di tutti; imperocchè parmi pratico non soltanto, ma tale che con minori turbamenti fa conseguire lo stesso scopo al ministro proponente ed a coloro che come me, pur combattendo il mezzo con cui si vuole provvedere, in massima siamo tutt'altro che avversari del principio al quale s'informa il disegno di legge.

Vi ho già detto, o signori, che il concetto di chiamare i Comuni a concorrere nella spesa per le

preture, era già consegnato nel disegno di legge dell'onorevole De Filippo. E perchè possiate apprezzare come egli giustificava la proposta permettetemi che vi legga alcuni brani della sua relazione.

“ Non senza aver molto dubitato ma in seguito però a serie ed attente riflessioni ci siamo fatti a proporre il passaggio della spesa occorrente pel personale delle preture a carico dei Comuni; e siccome per le Province meridionali cotesto non è altro che un ritorno al loro passato, così non sarà inutile un cenno storico se non altro delle disposizioni che regolavano la materia.

“ Fino dai tempi dei Normanni, e sin da quando i *baiuli* che amministravano giustizia, a venire giù fino alle successive costituzioni per le quali furono surrogati dai così detti *sostituti governatori* nei Comuni che si erano emancipati mediante la *reclamazione al Demanio* venivano nominati e pagati dai municipii secondo la celebre legge del 2 agosto 1806, e fino al 20 maggio 1808 in cui, introdotte nel Napoletano le leggi francesi, ai governatori e loro sostituti, subentrarono i giudici di pace retribuiti con tenui stipendi pagati dal pubblico tesoro.

“ Questo sistema durò sino al 29 maggio 1817 in cui ai giudici di pace furono surrogati quelli detti di circondario (ora di mandamento) con stipendii pagabili nuovamente dai Comuni, finchè, esteso alle Province meridionali l'ordinamento giudiziario delle antiche Province, furono pagati dall'erario dello Stato; ed è notevole che in Toscana oltre lo stipendio i Comuni sopportano pure la spesa d'alloggio e del mobilio.

“ Si dirà che cotesto nel fatto non si risolve in una vera economia, poichè sono sempre i contribuenti che pagano: e ciò potrà essere vero in fatto. Ma è da notare che lo Stato deve giungere al pareggio come meglio gli è possibile, mentre la spesa rispetto alle classi verrebbe più proporzionalmente, ed equamente ripartita, oltrechè si potrebbe osservare che l'indole, e le funzioni dei pretori sono eminentemente *locali*, e si riferiscono più alla vita del Comune, che a quella dello Stato, ond'è che essi non sono garantiti dalla inamovibilità come è tutta la magistratura del regno.”

“ Un'altra non meno grave considerazione è stata questa.

“ Già da moltissimi capoluoghi di mandamento e dei Comuni annessi *affluiscono continuamente* al Ministero reclami, e rimostranze nel timore che possano le loro preture essere soppresse.

“ In tal guisa riescirà al Governo, semprechè esistono fondati motivi sulla utilità del pubblico servizio, e previo avviso *favorevole* del Consiglio

provinciale, essere meno reciso e rigoroso nella riduzione delle preture, e quindi anche più accessibile ai desiderii delle popolazioni. »

Più che la mia, o signori, valga dunque l'autorità delle parole che io ho avuto l'onore di leggervi, le quali credo vi avranno fatti persuasi che, col *correttivo* che io proporrei, e col temperamento transitorio da me accennato, potrebbe essere attenuata la disparità di trattamento tra popolazione e popolazione; poichè sarà sempre più equo far cadere sull'universalità il maggiore aggravio, al fine di conservare alle popolazioni il modo di conseguire con minore dispendio e difficoltà la giustizia.

Ma nel proporre questa legge a me sembra che nè l'onorevole ministro proponente, nè la Commissione che lo ha esaminato, nè gli oratori che pro o contro hanno parlato abbiano tenuto conto abbastanza di questo: che la pubblica sicurezza, e la polizia giudiziaria, con la riduzione proposta, rimarrebbero se non annullate, certo assai *indebolite*. Poichè noi anche per l'esperienza che abbiamo, specie delle Province meridionali, sappiamo che cosa valga l'immediato ed esatto accertamento delle tracce permanenti dei reati, non solo, ma quello dell'immediato racconto che spesso si raccoglie dall'offeso, e che nell'antico diritto si chiamava *publica conclamatio*! E sappiamo pur troppo come per la reticenza che quasi è comune, passato il primo momento senza che la prova sia stata fatta, riesca poi quasi impossibile il farla, d'onde poi, per ottenerla, la necessità di ricorrere a mezzi che ci richiamano a tempi che furono stigmatizzati come la negazione di Dio, e che, screditando con le istituzioni il Governo, conducono, specie coi giurati e spesso per reazione, alla assoluzione dei rei con grave pericolo della sicurezza personale, e con inutile dispendio dell'erario a danno sempre dei contribuenti.

Già notai, onorevoli colleghi, colle parole del De Falco e del Mancini che l'ufficio di pretura, oltre ad essere un centro di civiltà, e di educazione è una garanzia di stabilità e di sicurezza fra le popolazioni.

Ora coloro che hanno maggiore bisogno della giustizia sono nei maggiori casi i meno abbienti, quelli cioè i quali possono spendere meno e che, sopraffatti da coloro che col denaro e la prepotenza ordinariamente arrivano a stancarli, impotenti a poter raggiungere la giustizia coi mezzi legali finiscono col ricorrere alla violenza.

Ecco adunque come, per migliorare una classe, per quanto meritevole di considerazione, noi met-

teremo le nostre popolazioni in caso di far di meno della legge. Ecco a quale conseguenza si va incontro, quando si trascura anche un solo dei fattori che spesso fanno apparire pessima, una legge che è semplicemente meno buona.

Ed a questo proposito, o signori, lasciatemi dire che in quanto a me propugnerò tutte le economie, purchè non cadano sui servizi della giustizia e della pubblica sicurezza, poichè fra tutti i beni che la legge deve garantire ai cittadini, nessuno può eguagliare quelli che si riferiscono alla tutela della vita e della proprietà.

Ma si è detto: i centri di gravità sono ormai spostati da molti fattori fra i quali, principalmente, quelli della viabilità ferroviaria e di quella ordinaria stradale.

Non nego, o signori, che questa osservazione possa avere un qualche valore: ma nella sostanza essa, per sè sola, non sarebbe sufficiente che a giustificare un disegno di legge ispirato unicamente a correggere gli inconvenienti dove potevano esistere, ma non quello radicale che ci è stato proposto, e che addirittura sconvolge lo stato attuale esistente con proposte di soppressione così estese, da preoccupare anche i più benevoli.

Ho detto che sconvolge addirittura lo stato attuale delle cose. E la Camera permetterà che io brevemente esplichino questo concetto applicandolo a quelle contrade delle quali ho piena conoscenza, e che, secondo i criterii l'altro ieri manifestati dall'onorevole relatore, essendo fra le più deficienti per numero di popolazione sembrerebbero le più minacciate.

L'onorevole relatore, l'altro giorno, quando faceva il calcolo proporzionale della media della popolazione del regno, disse che 97 preture, se non erro, nel Veneto, bastano per amministrare giustizia ad oltre due milioni di abitanti, mentre non sapeva persuadersi come la Sicilia con una popolazione pressochè eguale dovesse avere un numero quasi doppio di preture.

Questo accenno, o signori, che ad altri può sembrare insignificante, a me, se volete, nell'eccesso del mio scrupolo è apparso come una rivelazione ed ha finito per scuotere la mia fede.

Dove, o signori, credete voi che la falce della riduzione cadrà più inesorabile?

Bisognerebbe essere ingenui o ciechi per non vederlo, certamente sul Piemonte, la Liguria, la Sicilia e la Sardegna che sono i più deficienti pel criterio di popolazione.

Infatti nel *Lombardo-Veneto*, nel 1877, si aveva una popolazione media per ciascuna pretura di 23,401 abitanti, di 19,805 in *Toscana*, di 17,495

nelle provincie *ex-pontificie* di 14,517 in Sicilia, di 13,165 nel *Napoletano*, di 12,709 negli *ex-ducati Parma e Modena*, di 11,522 nel *Piemonte e Liguria*, o di 6,936 in *Sardegna*.

Pel coefficiente adunque della popolazione, sarebbe evidente che la riduzione dovrà cadere su quelle regioni.

Questo, o signori, è ciò che maggiormente deve preoccupare: e pare a me che sarebbe stato più conveniente, come invano fu domandato, di stabilire che la soppressione dovesse cadere su quelle preture, per esempio, la di cui popolazione non fosse inferiore a settemila abitanti.

Per modo che con questo criterio, unito all'altro del numero delle sentenze non minore di cento, molte popolazioni si vedrebbero rassicurate: mentre all'opposto, lasciato incerto il numero degli affari e quello degli abitanti d'un mandamento, colle idee annunziate dal relatore ed intorno alle quali il guardasigilli ha conservato un eloquente silenzio, noi non possiamo non impensierirci.

Però questi timori, o signori, volendolo il ministro e la Commissione, accettando la proposta contenuta nel mio modesto emendamento, potrebbero svanire: imperocchè, come ognuno vede, si avvicina più di tutti gli altri al numero stabilito dalla Commissione ed accettato dal guardasigilli, e basterebbe da sè solo ad assicurare non pochi voti anche alla legge.

Nè ciò sarebbe di lieve importanza, imperocchè il dare affidamento a tante popolazioni agitate dalla minaccia di soppressione delle relative preture, politicamente è un vantaggio tutt'altro che trascurabile.

Ed io non so come il Governo possa essere ignaro delle condizioni locali, o non si preoccupi punto del malessere e del malcontento che per la crisi economica, e per la gravezza dei pesi, serpeggia nelle popolazioni ormai esauste.

Chi vive in contatto, o signori, con queste, e ne sente e ne raccoglie le manifestazioni può valutarne la portata: e noi che viviamo fra esse, noi abbiamo obbligo e dovere di dire al Governo ed al Parlamento: fermatevi, non create altre cause di malessere e di disagio, ma cercate di riparare, se lo potete, ai mali che pur troppo esistono.

È saviezza politica adunque, o signori, conservare il massimo rispetto per gli interessi, pei diritti acquisiti, e più d'ogni altra cosa per le tradizioni le quali, per quanto modeste e circoscritte, formano tutto un patrimonio della educazione, della storia, del presente e dell'avvenire d'un popolo!

Eppure, o signori, io nutro poca o nessuna fiducia che l'onorevole ministro e la Commissione vogliano accedere alla mia modesta proposta.

A me, o signori, questa fede non può arridere, sia per le dichiarazioni dell'onorevole ministro, il quale, resistendo alle esortazioni, si limitò a dire che il terzo non segnava alla fin fine che il *maximum* del numero delle preture che potrebbero essere soppresse; sia per le considerazioni svolte in nome della Commissione dall'onorevole relatore.

Voi potete, signori, ammirare il coraggio di chi viene a cantare i funerali, ed a spargere una lagrima sulle preture, come facetamente piacque dire all'onorevole Rosano caldo difensore della legge, ma non perciò la nostra voce fra il coro assordante della immensa coorte deve esitare a dimostrare come il danno, e lo strappo che si arreca alle popolazioni sia un nuovo tormento, e l'interesse della giustizia sia al disopra di quei meschini del proprio campanile.

Ma io domando, o signori: perchè si è voluta lanciare l'accusa di campanilismo ad alcuni deputati rei soltanto alla loro mente di discordare dal coro troppo uniforme, ma veramente un po' artificiale nell'ostentare che a difendere la legge nessuna speciale ragione o sentimento di locale interesse li muoveva?

Ma che cosa rappresentate voi qui adunque, o signori, se non gl'interessi dei vostri grandi campanili? L'Italia si compone forse della sola capitale e delle grandi città, o non vi sono men considerevoli centri rurali agli abitanti dei quali in Italia la giustizia costa egualmente 85 centesimi a testa? Pagano essi forse di meno dei cittadini dei grandi centri che l'hanno più vicina, e godono di tutti i comodi della locomozione, e trovano come riparare i disagi delle lunghe distanze, delle intemperie, del gelo, e del sole?

Non pagano essi egualmente le imposte? Non sono essi che offrono il maggior contingente di forze e di sangue alla difesa nazionale, e non sono essi che costituiscono il più saldo baluardo per la dinastia e le istituzioni?

L'appunto adunque è tanto meno giusto, quanto è più ingeneroso, e più che su noi che ci occupiamo degli interessi locali in armonia a quelli generali della nazione cade su voi che credete rappresentare casto e privilegi che, in nome della eguaglianza e del nuovo diritto pubblico italiano, non hanno più ragione di esistere.

Se voi dunque volete conservata la giustizia per le grandi città, non dovete contrastarla e sottrarla ai centri minori che più ne abbisognano, a quei centri, che la invocano non solamente come

un diritto sacrosanto, ma come una necessità della loro esistenza.

Ora io credo che per tutte queste considerazioni, che d'altronde sono state svolte e che io avrò potuto forse malamente ripetere, si potrebbe nutrire la speranza che l'onorevole ministro si decidesse a piegare. Ma se ci sono dei vittoriosi, che dopo i trionfi non mancano di generosità, ci sono anche quelli i quali non hanno la magnanimità di non far sentire doppiamente sulle coscienze altrui il peso della vittoria; e sia.

È adunque vano insistere. Nè della sua irremovibilità io fo torto, all'onorevole ministro, imperocchè se egli può dire di trovarsi al sicuro pel trionfo della legge, noi potremo dire di trovarci non meno confortati con la nostra coscienza e col nostro dovere.

Noi abbiamo detto tutto ciò che ci importava di dire: e non a difesa degl'interessi locali, imperocchè ove può essere in giuoco la giustizia, là non vi possono essere che i vitali interessi sui quali riposa l'ordine ed il benessere sociale.

Le nostre parole cadranno nel vuoto: ma per deboli ed isolate che siano, rispecchiano la espressione più sincera e profonda della nostra convinzione e sono la eco fedele del grido che erompe spontaneo delle angosciate popolazioni.

E qui facendo una parentesi, ma senza uscire dall'argomento, dirò che ieri, quando l'onorevole Di Sant'Onofrio accennò ad altre economie possibili, e propose la soppressione dei due giudici che intervengono alle assise, l'onorevole Righi della Commissione e l'onorevole ministro si levarono subito per combattere la proposta. Io riconosco che l'emendamento non era al suo posto, e che avrebbe potuto discutersi in relazione all'altro disegno di legge che ci sta dinnanzi: ma per lo scopo che si proponeva, non meritava certo l'accoglienza che gli venne fatta.

E non la meritava, perchè la proposta rilevava sotto una forma diversa il bisogno che vi sarebbe stato di coordinare questo disegno di legge con la riforma che ormai s'impone del Codice di procedura penale, come era stato proposto dall'onorevole Mancini e dal Villa.

E volendo conservare le preture, studiando meglio nel bilancio, non sarebbe difficile trovare margine a più larghe economie, sulle spese di giustizia, sul ricupero di esse, sulla riduzione dei circoli straordinarii delle assise e sulle conseguenti indennità.

L'onorevole Cuccia nell'ultima parte della sua perorazione, per dimostrare come gli allarmi per la circoscrizione giudiziaria fossero per lo meno

esagerati, spigolando nel *mare magnum* dell'infinito numero delle petizioni che furono inviate alla Camera, ne lesse una in cui, mentre si rivelava il malcontento ed il disagio in cui per una difettosa circoscrizione si trovava quel Comune dal quale era partita, si plaudiva al disegno di legge, e se ne invocava colla pronta discussione la sollecita approvazione.

In verità l'onorevole Cuccia avrebbe potuto risparmiare quella lettura per non rimpicciolire la questione sino a ricorrere a documenti che, nel caso singolo al quale si riferiscono, potevano accusare un'ingiustizia che si poteva correggere, ma che provava e prova nulla per le grandi linee che abbraccia la legge.

Del resto non è da meravigliare che inconvenienti isolati ci siano: imperocchè nessuno contrasta che in talune località possano esistere anomalie e vizii nella circoscrizione, sia giudiziaria come amministrativa, e catastale: anomalie che potevano offrire argomento a correggere, ma non a sconvolgere in tutto il regno la giurisdizione territoriale della giustizia.

Però, lettura per lettura, mi consentirà l'onorevole Cuccia che, fra le tante petizioni rivolte al Parlamento, e che il relatore non credè utile evocare dalla inonorata polvere degli scaffali, io gliene legga una, così come mi è capitata nelle mani, e così come fu scritta e stampata, e colla lettura della quale chiuderò anch'io il mio modesto dire.

La petizione, o signori, è diretta al Parlamento ed al Senato e dice: " Solo per adempiere ad un sacro dovere di cittadino verso tanti disgraziati del nostro regno che subirebbero i tristi effetti della riforma, ardisco rivolgermi a voi.

" La legge sulla riforma giudiziaria proposta dal Governo del Re al Parlamento ha lo scopo precipuo di migliorare la condizione finanziaria dei magistrati per avere uomini che abbiano *ingegno e coscienza degne della loro missione.*

" E per riuscire a questo fine la legge medesima col titolo troppo generico di riforma, domanda la riduzione delle preture, ed il nuovo organamento delle circoscrizioni giudiziarie.

" Quali sono le conseguenze di queste proposte fatte per migliorare un solo ceto di persone?

" In tempi in cui la crisi economica domina da pertutto, coi tempi in cui l'uguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge si pretende sia un fatto compiuto, quella legge è *la negazione flagrante di ogni uguaglianza*, perchè sposta interessi e pesando specialmente sulle classi dei meno abbienti è anche un perturbamento per la economia nazionale.

“ Imperocchè se gli abitanti dei piccoli centri vedono sparire l'unica istituzione che tutela la loro esistenza, se essi poveri per aver giustizia devono spendere quello che non posseggono, se ogni cospite della loro industria si assottiglia e sparisce, la crisi economica più orribilmente si avvanzerà, e l'uguaglianza diventerà un mito.

“ Non perchè si è nati lungi dalle capitali si deve essere abbandonati da tutti, non perchè si è un piccolo numero deve venir maggior debolezza e solitudine, e strappandoci un altro misero barlume di speranza, e non abbiamo noi poveri abitanti delle campagne il dritto di asserire che la libertà è una vana parola? Inquantochè quale libertà può esistere laddove al cittadino si toglie quella di sviluppare le sue energie in modo da avere da esse il sostegno della sua vita? Non è forse anche compito del Governo di preparare ed allargare i mezzi ad ogni classe di cittadini, non esclusi a quei bravi giovani iniziati già alla magistratura, onde ciascuno possa vivere onestamente col proprio lavoro?

“ E tante generose popolazioni che non hanno guardato a sacrifici per avere una patria, oggi vedrebbero in conseguenza di questa legge ritolto assai presto ciò che ebbero come un beneficio della libertà e sparire il sogno dorato dei loro anni e forse maledirlo come una grande ironia!

“ Lo Stato che ha la missione di regolare saviamente, ed in armonia le sue diverse funzioni, ha in mano mezzi di punire i magistrati che non compiono il loro dovere e volendo ha pur la forza di strappare dal suo organismo gli elementi eterogenei.

“ Nè si può comprendere, senza offendere la classe intera dei magistrati, che esso servendosi dei suoi mezzi, non possa avere la magistratura che desidera. Ma perchè dunque doversi approvare la rovina dei tanti Comuni col di costoro lucro cessante e danni emergenti, i quali hanno rimpetto alla legge gli stessi diritti e doveri degli altri?

“ E voi, onorevoli Senatori e Deputati che siete la parte più eletta della nazione, che sentite la vita del popolo in mezzo al quale vivete, non permetterete che si commetta tanto scempio, perchè la giustizia è uno dei supremi bisogni delle civili comunanze, la quale come l'aria, la luce, ed il sole sono l'anima della vita.

La libertà che non mira a fare conseguire questo supremo bene è larva effimera che serve a monopolio di certi ideali che la esistenza reale delle popolazioni rurali non comprende! Ci si tassa, ci si fa pagare come nei grandi centri, ove

l'educazione intellettuale può non rendere tanto necessaria l'opera del magistrato. Insomma l'eguaglianza esiste pei pesi, punto pei benefici e ciò scema il rispetto verso l'autorità e sfacca la fede più salda nelle istituzioni. È a voi, onorevoli signori, che i cittadini stati già designati bersaglio della miseria, si rivolgono perchè nei momenti solenni si affermi una volta per sempre che la promessa corrisponda al fatto col mantenimento di quella economia che non produca parziali danni, ma sana e vitale che è l'anima della nazione, e la quale può mantenersi non toccando l'attuale ordinamento giudiziario e rispettando così l'uguaglianza dei cittadini. „

Onorevoli colleghi, avete udito il contenuto della petizione che vi ho letta, e che non ha bisogno di commenti. Essa ha per tutti qualche cosa di istruttivo, e può far persuasa la Camera e l'onorevole Cuccia che non è col leggere soltanto qualche istanza rivolta al Parlamento, o che può essere l'eco isolata anche di un legittimo lamento, che si prova l'esagerazione, ma che bisogna leggere tutte quelle altre dalle quali orompe spontaneo, straziante e concorde, il grido di dolore che si è ripercosso nell'animo nostro e che ci fa saldi nel nostro dovere. La Commissione ed il ministro forti del numero, non hanno raccolto quel grido; ma non si dirà, o signori, che la legge che desta tante legittime preoccupazioni alle popolazioni che rappresentiamo, passi senza una parola di solenne protesta e di sentimento offeso.

Onorevole ministro, noi abbiamo fatto il debito nostro: ma là ove finisce il nostro, comincia il vostro innanzi ai due rami del Parlamento, alla Corona, di cui custodite i sigilli, ed al paese. E noi siamo sicuri che saprete disimpegnarlo con scrupolo ed imparzialità, e non attendiamo nulla di meglio che vogliate provarci coi vostri atti che le nostre apprensioni erano effimere, ed i nostri timori infondati. (Approvazioni).

Presidente. Viene ora l'emendamento dell'onorevole Sidney Sonnino, il quale propone:

“ al primo capoverso sostituire il seguente:

“ Il numero delle preture risultante dalla nuova circoscrizione non potrà essere inferiore ai cinque sesti di quelle esistenti. „

L'onorevole Sonnino ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney. Si può dire che tutta l'opposizione fatta a questo disegno di legge verte sulla misura delle soppressioni che s'intendono fare, e, in parte, anche sulla misura del tempo concesso per eseguire la riforma. Ma di questo secondo punto sarà il caso di parlare negli articoli successivi.

Non credo che la Camera possa rimproverare a me di aver parlato qui mai a difesa d'interessi locali. Ma anche nel campo degli interessi locali bisogna fare una distinzione. Io sono fra i primi a credere e a sostenere che le lotte parlamentari non debbono considerarsi come un giuoco, in cui ogni singolo collegio, dopo aver messo in comune nell'azienda dello Stato la sua posta, si sforza poi di riguadagnarsi la propria posta e anche la maggior parte possibile di quella degli altri. E quindi quando si è trattato di attrarre nuovi vantaggi a favore del proprio collegio o della propria regione in questioni di spese nuove, di strade ferrate, di stanza di reggimenti ecc., non avranno mai visto che io abbia preso la parola o mi sia mai adoperato per far prevalere alcun interesse locale nè qui nè altrove.

Ma c'è un altro ordine di interessi locali, che credo sia dovere del deputato di sostenere e di difendere, fino a tanto che, e nella misura in cui non gli si provi che l'interesse generale richiede che vengano sacrificati. E questi sono gli interessi locali esistenti, legittimi, storici; è nostro stretto dovere di cercar di riparare da un minacciato danno migliaia e milioni di cittadini, quando e finchè non sia chiaramente dimostrato che questo danno è reso necessario per la tutela dell'interesse generale del paese, che per lo meno è consigliato dall'utilità della grande maggioranza dei cittadini.

Ora io dubito che nel caso presente, per quanto riguarda la misura in cui si richiede il sacrificio d'interessi locali, si sia data questa prova, ed è su questo punto che io mi fermerò.

Io avrei votato più volentieri questa legge senza alcun limite, e anche senza l'articolo 12, perchè il difetto della legge, per chi la consideri imparzialmente, è quel collegamento che vi si fa della riduzione del numero delle preture col miglioramento della magistratura. Questo riavvicinamento vi dà fin da principio l'impressione che si cerca, nella soppressione delle preture, soltanto i mezzi per migliorare le condizioni della magistratura tanto alta che bassa: dubbio che viene poi rafforzato e quasi reso certezza dall'articolo 12 che vi dice: non è che lì che io troverò questi mezzi.

Questo dubbio poi viene certificato ancora dal modo con cui si è difeso il disegno di legge.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ci ha fatto un bellissimo discorso, (uno dei più eloquenti che io abbia sentito fare dall'onorevole Zanardelli) ed ha persuaso anche me, che non passo poi per essere uno dei più larghi nell'am-

mettere spese, ha persuaso, dico, anche me, se già non lo era prima, della necessità di migliorare le condizioni della nostra magistratura.

Ma da ciò non risulta affatto che la soppressione delle preture debba essere il mezzo unico e necessario per ottenere un tale risultato.

Ci conferma nella impressione che nella sola soppressione delle preture si vuol trovare tutto quanto occorre per migliorare le sorti di quasi tutta la magistratura fino alle Corti d'appello, l'aver appunto scelto per le soppressioni quel numero di un terzo, che fatti i calcoli, su per giù, rappresenta quanto basta per ottenere il miglioramento che si richiede con questo disegno di legge.

Quindi non si può a meno di essere dubbiosi nel considerare una riforma, che certo (questo non lo negherà nessuno) offende crudelmente molti interessi locali. Se con tutto ciò si trattasse solo d'interessi locali sarebbe poco male; ma le vostre soppressioni mettono in forse, anzi offendono gl'interessi di una intera classe di cittadini, cioè della classe rurale povera.

Il ministro dice: ma io dovevo, prima di parlare comunque di miglioramento delle condizioni dei magistrati, pensare a togliere tutti i pretori inetti. Io non posso, egli dice, cominciare dal pagare di più tutti coloro che non credo adatti, che non credo utili. Questo è stato uno dei principali argomenti del ministro. Ma lo stesso ragionamento si potrebbe fare a proposito anche degli altri giudici di cui migliorate qui le condizioni, prima di fissarne la riduzione.

Campi, della Commissione. Riduce le piante organiche.

Sonnino Sidney. Dice di volerle rifare, ma per ora non sono ridotte. Qui per ora non si riducono che le preture.

Dunque questa ragione non sarebbe sufficiente, e meno che mai per portare la riduzione dei pretori fino ad un terzo.

E poi io veramente non credo che sia sostenibile la tesi che non si troverebbero, anche dopo migliorate le condizioni dei pretori, 1500 o 1600 individui adatti. Sarà questione di migliorare le condizioni loro, perchè se no l'attrattiva non sarà sufficiente. Ma la riduzione vostra non va che in minima parte a beneficio dei pretori che rimangono. Basta la riduzione di 150 o di 200 pretori per migliorare nella misura da voi proposta la condizione di tutti gli altri, e non solo dei 1200 che volete voi, ma di tutti gli altri 1600 che resterebbero. Dunque qui voi fate un olocausto di pretori, per bene-

ficare non la classe restante dei pretori, ma un altro ordine di magistrati, che serve unicamente ad un'altra classe di cittadini.

Voi vi siete fermati molto a provare che vi sono pretori poco buoni, e son d'accordo, scartiamoli; ma per punire i cattivi pretori, non punitemi i Comuni e i cittadini, togliendo loro il servizio della giustizia.

Si dice: miglioriamo il personale dei pretori, ed anche su questo siamo d'accordo. Ma quando mi dite che bisogna sopprimere un terzo delle preture per ottenere questo miglioramento, mentre basterebbe un sesto o un settimo, il vostro ragionamento non regge. Eppure questa è stata una delle forti ragioni che si è portata innanzi per venir a dire che si doveva ridurre di tanto le preture.

Io non diffido di voi, onorevole ministro, come non diffida alcun altro, e così pure non diffidiamo della Commissione, ma se noi mettiamo qui dei criteri e delle cifre, sia pure come un massimo, che vi dicono: studiate la questione in questo modo, in questi limiti, allora voi quasi vi legate le mani con questo collegamento del miglioramento della condizione dei magistrati colla riduzione delle preture.

Capisco che qualche ragione l'avete avuta per collegare queste due questioni disparate in un unico progetto, perchè anche voi stessi vi potevate render conto delle obiezioni che sarebbero sorte.

Il collegare insieme le due questioni vi dà una forza grandissima per far passare la legge, indubitamente. Quell'obiettivo del miglioramento della magistratura, dei giudici fino alle Corti d'appello, attira chiunque, anche molti di quelli che non vorrebbero ridurre le preture, e poi interessa anche alla riuscita del disegno di legge una classe intera, interessa quasi tutta la classe agiata, a cui poco importa dei pretori, e molto dei tribunali. (*Oh! oh! — Rumori*).

Sì, sì, è così.

Pel contadino la cosa è tutta diversa. A lui poco importa dei tribunali; le cause che a lui interessano non possono giungere mai oltre le 1500 lire.

Voi dovete considerare che la giustizia dei pretori è la sola giustizia di cui praticamente si servono almeno 25 milioni sui 30 milioni d'italiani.

Voci. No! no!

Sonnino Sidney. Quando mi dite di voler diminuire di un terzo le preture, non è esatto localmente regione per regione, perchè in alcune non

potete diminuirle quasi affatto; per esempio, nel Veneto.

Cuccia, relatore. Ma anche lì ce ne sono alcune soverchie. Domandatelo a loro stessi, vogliono sopprimerle.

Sonnino Sidney. Ce ne saranno ben poche. Almeno il criterio demografico di cui ci parlò l'onorevole Cuccia mostrerebbe che nel Veneto sarà la questione di toglierne solo qualcuna, molte no. Parlo del Veneto perchè è un esempio che ricavo dai dati della Commissione. Dunque nel Venete niente o quasi niente.

Sicchè, per arrivare a quella cifra di 600 riduzioni, dovrete in altre parti non sopprimere un terzo ma una metà; e ciò per compenso a quelle località dove non potete sopprimerne alcuna conscienziosamente.

Righi. Ma non è obbligatorio il limite del terzo.

Sonnino Sidney. Tutti o quasi tutti, che politicamente vuol dir tutti, concordiamo che ci sono casi estremi, che qualche pretura si possa sopprimere; anche in passato da tutte le votazioni che ha fatto la Camera, da tutte le dichiarazioni degli uomini più competenti si rileva questo stato di cose. Sotto questo punto di vista quindi la massima della vostra legge non la discutiamo. Ma la questione è se questi casi estremi possono giungere fino al terzo. Questo noi neghiamo; e sosteniamo che trattandosi di un servizio così essenziale come la giustizia popolare, anche il beneficio del dubbio deve esser concesso a vantaggio della popolazione.

L'onorevole Cuccia ci ha fatto un bel discorso ed ha tentato una cosa difficile, una cosa che poco somiglia a quello che usano fare gli avvocati in generale, perchè l'onorevole Cuccia è qui uomo politico e non avvocato. Egli ha voluto prendere il toro per le corna; ha voluto prendere di fronte i nostri argomenti per confutarli. Egli non si contentò di fare come l'onorevole Zanardelli, che è stato molto più abile, in quanto si è limitato ad esporre tutti gli argomenti che stanno a favore della legge (perchè tutte le questioni hanno il pro e il contro) e si è dilungato sulla necessità di migliorare le condizioni della magistratura, sui difetti del personale e delle circoscrizioni, e così via. L'onorevole Cuccia invece ha voluto lottare corpo a corpo con gli argomenti nostri, ma mi pare che non sia riuscito sufficientemente a provare che non sono buoni.

Egli ci ha detto che le circoscrizioni sono difettose. Siamo d'accordo, lo crediamo tutti. Che siano difettose non vuol dire che si debbano ridurre di un terzo.

Egli dice: le testimonianze di tutti i ministri finora vi provano la necessità di una riduzione. D'accordo; ma in una proporzione infinitamente minore.

Cuccia, relatore. Avanti ieri nel Senato si è parlato di 1300.

Sonnino Sidney. Nel Senato non so, ma le testimonianze dei ministri sono per una proporzione minore; perchè tutte le proposte di riforma finora presentate al Parlamento non portavano riduzioni che superassero i duecento.

Egli ci obietta che solo i piccoli Comuni che si credono minacciati hanno petizionato contro la legge. Ma come volete che petizionino quelli che non si trovano minacciati dalla legge stessa? È naturalissimo; quindi quest'argomento non ci farà nè caldo nè freddo. (*Si ride*).

Egli ci dice che in alcune regioni prima i pretori decidevano fino a 250 lire, che ora debbono decidere fino a 1200, e che quest'aumento di massimo importa per conseguenza una diminuzione di magistrati.

Questa non l'ho capita; a me pare che la logica porterebbe il contrario. Temo che, nella foga del discorso, l'onorevole relatore abbia confuso l'aumento del massimo con l'aumento del minimo.

Cuccia, relatore. Infatti i tribunali sono meno perchè hanno una competenza maggiore.

Sonnino Sidney. Se voi al pretore che decideva di tutte le cause dite che non dovrà decidere più le cause minime, ossia elevate il limite minimo della sua competenza, allora comprendo il vostro argomento, e potete diminuire i magistrati perchè diminuiscono le liti di loro competenza; ma se voi dite che il pretore prima decideva fino a 100, e d'ora innanzi dovrà decidere fino a 200, esso avrà da trattare un maggior numero di cause, e quindi dovrete aumentare il numero dei magistrati, anzichè diminuirlo.

Voi accennate *a priori* alle economie; e lo indicano varie cose; prima di tutte il discorso dell'onorevole Florenzano il quale ha fatto un poco da *enfant terrible* della Commissione. Egli ci ha detto così: Ci vuole la riduzione di 600 preture, altrimenti come facciamo per ottenere la somma necessaria pel miglioramento? Io di ciò non ne faccio un grande argomento, ma sono indizi...

Cuccia, relatore. Ma legga l'articolo 8 e finisce l'*a priori*.

Sonnino Sidney. Mi basta l'articolo 12 per dimostrarmi l'*a priori*.

Cuccia, relatore. Legga l'articolo 8.

Sonnino Sidney. Un'altra prova dell'*a priori* la

vedo anche (per quanto l'onorevole Cuccia se ne difenda nella relazione) nell'invocato aumento della competenza del conciliatore. Voi sentite che toccate la giustizia popolare e quindi dite: il pericolo c'è, ma sul modo di ripararlo vedremo poi. Questo dimostra che voi qui non procedete semplicemente col concetto della riduzione della giustizia pretoriale, per le esigenze stesse della giustizia pretoriale, come è oggi applicata, ma andate col presupposto della riduzione, e poi cercate di rimediare al danno in altro modo.

Poi, l'onorevole Cuccia ci ha parlato di tre criteri che hanno consigliato la Commissione a proporre appunto questo numero di 600.

Cuccia, relatore. Massimo!

Sonnino Sidney. Massimo: sta bene. Se io esprimo male qualche concetto dell'onorevole Cuccia, me lo dica. Non è certo intenzionalmente che lo faccio.

Egli ci ha citato il criterio della statistica giudiziaria, che ci darebbe circa un migliaio di riduzione; quello della topografia, che ci darebbe circa un mezzo migliaio di riduzione; quello della demografia che ci darebbe 900 di riduzione. Quindi, egli dice, pigliamo 600 come media di queste tre cifre, e otterremo una misura equa di riduzione.

Quanto alla statistica giudiziaria, ne ha parlato l'onorevole Gianolio, che è molto più competente di me in questa materia.

Egli propone la riduzione di solo un quinto. Consideriamo un poco gli altri due criteri.

L'onorevole Cuccia dice: piglio la media.

E perchè mai? Dovete prendere non la media, ma il minimo che vi dà l'applicazione di qualunque dei tre criteri.

Se mi dite che, topograficamente, non si possono ridurre che 500 preture, e poi mi pigliate la media superiore a 500; voi avrete almeno soppresso 100 preture che per ragioni topografiche dovevano essere conservate.

E, se voi mi dite che 500 sono le preture che, per ragioni topografiche, si possono ridurre, siccome, per altre considerazioni, di statistica giudiziaria, o di numero della popolazione, non potrete ridurre appunto tutte quelle 500, vi troverete aver soppresso, per altre considerazioni, 150 o 200 preture che, per ragioni topografiche, non dovevate ridurre.

La topografia, per me, è la prima delle considerazioni; e non c'è ragione alcuna di pigliare la media, quando l'applicazione di uno qualunque dei vostri tre criteri richiede la conservazione di almeno 1,300 preture.

Io prendo le vostre cifre; e queste mi provano che voi non avete alcuna ragione d'invocar la media, ma dovete tenervi sotto alle 500, nel fissare un limite massimo per le soppressioni. E vediamo poi da vicino alcune delle considerazioni topografiche che ci ha esposto l'onorevole relatore, il quale è stato quello che più robustamente ha cercato di scuotere i nostri argomenti.

Egli ci dice: ci sono 674 capoluoghi di mandamento che hanno la stazione ferroviaria, e di cui moltissime sono a piccola distanza l'una dall'altra.

Ma voi qui siete partiti dal presupposto che gli oppositori a qualche parte di questa legge, in quanto naturalmente riescono a difendere anche interessi locali, si occupino soltanto dei capoluoghi di mandamento.

Ma noi ci occupiamo anche degli altri Comuni. Ora quando voi mi dite che due capoluoghi di mandamento distano fra loro pochi minuti di strada ferrata, voi dimenticate gli altri Comuni.

Il povero contadino dovrà spesso partirsi da non so quante miglia lontano; deve partirsi molto tempo prima per giungere in orario alla partenza del treno; far la spesa della strada ferrata; scendere al capoluogo mandamentale; e, a udienza terminata, riprendere la ferrovia e poi rifare la gita fino a casa.

Donde spese e perditempi. Saranno soli dieci minuti di strada ferrata; ma essi possono anche significare la perdita di una giornata di lavoro, e spese non indifferenti, trattandosi di cause di poche lire.

Io non dico che il concetto della prossimità dei capoluoghi di mandamento alla ferrovia non ci debba entrare; ma, ripeto, voi dovete tener presenti le condizioni topografiche anche degli altri Comuni.

Bisogna pensare che spesso, con la nostra conformazione geografica a vallate parallele, ognuno di questi capoluoghi ha dietro di sé lunghi territori: ed è di fronte a questi che dovete considerare la questione.

Presidente. Onorevole Sonnino, vediamo di non rientrare nella discussione generale!

Sonnino Sidney. Onorevole presidente, io sono costretto a entrare in questi argomenti, perchè tratto la questione del numero delle preture da ridursi.

Presidente. Ma allora facciamo due discussioni generali.

Sonnino Sidney. Se Ella non mi lascia svolgere il mio emendamento, io rinunzio...

Presidente. Non dico questo! Parli pure.

Sonnino Sidney. Io tratto la sola questione del numero delle preture; perchè ad essa appunto si riferisce il mio emendamento.

Voci. Parli! parli!

Sonnino Sidney. Basta avere un po' di esperienza delle nostre ferrovie e delle stazioni per sapere che moltissime sono ben lontane dall'abitato. Voi parlate di dieci minuti di distanza delle stazioni tra loro; ma non pensate che per andare dall'abitato alla stazione ferroviaria occorrono talora anche due o tre ore; dunque i vostri dieci minuti dovete aggiungerli a quest'altro tempo necessario per arrivare alla stazione.

L'onorevole Pasquali nella discussione generale ci invitava a elevarci a considerazioni e sentimenti più alti e nobili di quelli che egli suppone ispirino gli oppositori della legge; e ci invitava a prendere da una mano la statistica giudiziaria e dall'altra le carte geografiche ed a ripartire così senz'altro le preture. Ma no, o signori, non bisogna far così; quando si tratta di servizi pubblici e di interessi importanti bisogna nei rinvii procedere coi piedi di piombo e ponderare tutto e tutto vedere da vicino e non si può con due tabelle in mano fare e disfare, creare o sopprimere.

Considerazioni demografiche: l'onorevole relatore ci ha parlato del Veneto; ma le considerazioni che si possono fare pel Veneto e la Lombardia, che sono le regioni più piane d'Italia, non si possono certo applicare ad altre regioni dove predominano la montagna o la collina alta e le difficoltà di comunicazioni sono molto superiori.

« E poi la diversità nella densità della popolazione non la considerate? E le diversità, non dico di civiltà perchè la parola potrebbe essere interpretata male, ma le diversità di costumi, di condizioni sociali, di sicurezza, di mezzi di comunicazione, di salute o di malaria e di tante altre cose? Vorreste voi forse applicare alla Sicilia le considerazioni demografiche che possono aver valore pel Veneto? Ma nemmeno un terzo potete applicarle in Sicilia, dove ci sono sempre grandi distanze completamente prive di abitazioni, dove è così deficiente la sicurezza pubblica, dove un pretore che debba accedere sui luoghi per istruire un processo deve munirsi di una buona scorta. Non si possono fare questi paragoni, nemmeno abbuonando un tanto per cento a favore dell'una o dell'altra regione.

Queste vostre dimostrazioni non hanno alcun valore. Così in Sardegna, così nella Maremma toscana ed altri siti.

Campi, della Commissione. La Commissione ha previsto tutto.

Sonnino Sidney. A tutte queste ragioni che ho esposto più d'una volta discorrendo con qualche collega favorevole al progetto, mi sono sentito rispondere: "Meno pretori, meno liti. Tanto meglio, se i contadini non potranno litigare." Certo non è questa la teoria dell'onorevole guardasigilli.

Capisco, se si trovassero altri modi di risolvere prontamente le liti, magari col tirare a sorte, sarebbe forse meglio; ma quando non c'è altro modo di provvedere a ciò, l'allontanare la giustizia vuol dire aumentare gli odii e i dissidii, aumentare i delitti, e rendere insolubili le questioni.

Signori, bisogna pensare che fin dai tempi più remoti l'autorità si è legittimata agli occhi della moltitudine dei politicamente piccoli e deboli con l'amministrazione della giustizia. I primi Re amministrarono giustizia personalmente. Nei popoli primitivi si fa ancora.

Il popolo vede sempre nell'amministrazione della giustizia la legittimazione, il vero titolo d'onore dell'autorità sociale. Ma il popolo nostro (e parlo del popolo vero, non di pochi grandi malfattori che hanno che fare con le Corti d'assise) non ha contatto vero, diretto con la giustizia, non ha coscienza della missione di tutela e di difesa del magistrato in ogni tempo e atto della propria vita, fuorchè in quanto questa giustizia si personifica nel pretore.

"Certo 25 milioni su 30 non conoscono altra giustizia, che quella delle preture.

Il pretore è il magistrato vero della povera gente; i tribunali, le Corti d'appello, le Cassazioni riguardano le classi borghesi, riguardano i privilegiati dalla fortuna, decidono delle liti di migliaia di lire.

Inoltre il pretore è il solo magistrato civile che ha contatto diretto coi cittadini d'ogni classe, senza intermediari, e che ha un'azione diretta, personale. È il medico condotto, è il parroco della magistratura. E perchè in un Comune il medico condotto ha relativamente poco da fare di fronte a quello di altro Comune lontano, vorrete sopprimerlo, e mandare gli ammalati a farsi curare le molte miglia lontano, per perequare il lavoro dei medici, e per pagar meglio i professoroni? Vorreste sopprimere le scuole elementari in Comuni distanti per perequare il numero degli scolari nelle classi? O per pagare di più i professori dei licei e dei ginnasi? C'è una vera smania perequatrice in Italia; non so più che cosa non si voglia perequare.

Il pretore è il solo rappresentante del Governo

centrale dello Stato che non apparisca al popolo, al contadino sotto forma di esazione delle imposte o di leva, come l'esattore, l'agente delle tasse o il carabiniere. Il pretore gli rappresenta invece una tutela, il rappresentante dell'equità e della maestà della legge, un aiuto in momenti difficili; egli è il difensore nato dei diseredati, delle vedove e degli orfani. Per pagare di più la magistratura dei benestanti, delle classi privilegiate (fine in sé lodevolissimo) non dovete confiscare la giustizia ai poveri, ai piccoli, agli indifesi, agli analfabeti. E dico confiscare a molti, perchè se un certo per cento resisterà anche alle nuove difficoltà di spesa e di tempo che accumulate, un tanto per cento di appelli alla giustizia sparirà, perchè la parte oppressa tacerà, preferendo l'ingiustizia alle conseguenze dell'adire la vostra così cara e difficile giustizia.

L'onorevole Marcora trovava che non ha importanza l'allontanare la sede del giudice di 7 o di 12 miglia; che è una questione tutta relativa. Per le classi agiate poco importa; ma per il contadino qualche miglio di più o di meno vuol dire perdita di giornate di lavoro, vuol dire poter accedere o non poter accedere alla giustizia.

Già la giustizia italiana è troppo fittizia e arriva troppo tarda; le tasse, le vessazioni, le lungaggini rovinano i litiganti; e non si questiona quasi più che per dispetto, o vendetta, o per terrorizzare l'altra parte non tanto con la minaccia di una sentenza che le dia torto, quanto col danno certo del lungo litigio, sia che abbia ragione o torto e sia anche che le venga in ultimo data ragione o torto.

Voci. È vero.

Sonnino Sidney. Non cominciate dunque a rendere ancor più difficile la giustizia alla povera gente.

E voi vi meravigliate se, in queste condizioni, c'è chi si opponga a che sopprimiate un terzo dei pretori, 600 sopra 1800, cioè almeno il doppio di quanto può essere indifferente per la popolazione. E dite che non si tratta senonchè di meschini interessi locali.

Il signore si fa difendere dall'avvocato presso il pretore. È vero che ora c'è chi vorrebbe far difendere dagli avvocati anche i contadini. (*Interruzioni*). Al signore poco importa che la pretura sia più o meno vicino a casa sua.

A lui preme che i magistrati siano pagati bene. Ciò preme anche agli avvocati principi, che nulla, hanno che fare coi pretori. Ciò preme ai magistrati superiori.

Ecco perchè, onorevole ministro, trovate tanta

gente che vi spinge ad esagerare in questa vostra legge, che trova anzi che la riduzione di un terzo è poco. Voi vedete avvocati e magistrati, e che cosa è per loro il pretore!

Per loro la giustizia non ha importanza sociale quando non si litica di grosse somme.

Si è parlato in questa occasione molto di finanza; molti di quegli stessi che per interessi locali si sono sempre mostrati pronti a sacrificare le centinaia di milioni di lire per strade ferrate senza scopo nè militare nè commerciale, nè politico, per moli e porti che non giovano che a togliere il commercio e il movimento a porti vicini, per mille e mille spese superflue e di lusso, ora per soddisfare al fine, in sè buono e legittimo, di migliorare la condizione dell'alta magistratura, non trovano Cantonianamente altro mezzo che quello di rendere ancora più difficile di quel che non sia la giustizia alla povera gente in un quarto o quinto d'Italia, e inveiscono contro il meschino spirito d'interessi locali che loro contrasta debolmente una simile enormità e vuol per lo meno assicurarsi che non la sola giustizia popolare farà le spese del miglioramento generale della condizione di tutta quanta la magistratura.

Purtroppo con l'esclusione del vero suffragio universale, con questo nostro gesuitismo...

Voci. Oh! oh!

Sonnino Sidney. ... della capacità elettorale che viene per grazia divina dell'alfabeto, la rappresentanza vera della povera gente non c'è in questa Camera.

Che se ci fosse, avreste udito elevarsi un grido da una estremità all'altra del paese a difesa degli interessi minacciati di milioni di persone, e non osereste più dire che si tratta solo di meschini interessi locali. Voi dite che la legge non incontra vera opposizione nel paese; anzi che è lodata dai più, dai magistrati, dagli avvocati, da chi si occupa di diritto, dalla parte più intelligente della popolazione. È vero purtroppo che oggi non sorge contro la legge nella classe educata, senonchè il migliaio di Consigli municipali dei Comuni cui sopprimete il pretore, o che temono la soppressione, e ciò per paura specialmente di perdere quel po' di guadagno materiale e quel po' di importanza politica e morale di fronte ai vicini, che viene loro dall'essere capoluogo di mandamento.

Ma ciò che prova? Che lì e altrove i contadini, la povera gente non ne sanno nulla dei vostri progetti e delle vostre leggi; e quando se ne accorgeranno all'atto pratico sarà troppo tardi. E voi di loro non vi curate che in seconda linea,

perchè essi non votano e delle nostre discussioni non sanno nulla.

Voci. Oh! oh!

Altre voci. È impossibile! (*Rumori — Commenti.*)

Toscanelli. È vero, è vero. (*Rumori.*)

Sonnino Sidney. Se ne ha una prova in quella stessa proposta ciecamente fatta di aumentare la competenza dei conciliatori come riparo ad ogni danno che alla povera gente venga dalla soppressione delle preture. Ciò dimostra soltanto l'indifferenza che nutrono i difensori più calorosi della legge, per tutta quella parte dell'amministrazione della giustizia che riguarda la povera gente.

Per questa, secondo loro, basta, e n'avanza, di una magistratura non pagata affatto, di una magistratura comunale, e poco importa se presenta o no garanzia di imparzialità, d'indipendenza e d'equità; se è legata o no agli interessi locali di parte e di classe. Solo per le classi agiate, a seconda dei molti oratori a favore, occorre pagare lautamente i giudici che decidono delle quistioni loro. Per esse sole si richiedono le garanzie dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice. Questi democratici non pensano che sopra le 100 lire non possono arrivare mai le questioni che interessano più di 20 milioni degli abitanti, a dir poco; e che la giustizia che vorrebbero affidata a magistrati che non presentano garanzia di sorta è quella che solo interessa a oltre due terzi della nazione. (*Rumori.*)

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Ma l'ho detto, i poveri andranno in luoghi molto più comodi! (*Commenti.*)

Sonnino Sidney. Ella, onorevole ministro, intorno a questa questione disse una cosa buona...

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Se vuole rientrare nella discussione generale la riapriremo. (*Mormorio.*)

Sonnino Sidney. Permetta, onorevole ministro; ho già detto che Ella solo, riguardo a questa questione, ci ha detto delle buone parole e di questo la ringrazio.

Ella ha detto che in ciò faceva le sue riserve e che un rimedio si sarebbe applicato con temperamenti adeguati. Io non dico che Ella abbia accettato l'ordine del giorno della Commissione ciecamente, ma è un fatto che la cosa è stata portata qui a questo modo. Molti oratori l'hanno portata avanti alla Camera, come un mezzo, che poteva rimediare a tutti i mali che potevano venire alla giustizia popolare da questo progetto di legge.

Stringo il mio discorso perchè la Camera è stanca.

Io dico: riduciamo a trecento il limite massimo delle soppressioni. Questo vi darà modo di comprendere tutti quei casi estremi che tutti riconosciamo e che avete esposto così eloquentemente. Quando si tratta di giustizia popolare conserviamo quanto più è possibile.

L'onorevole ministro mi dirà: ma allora io non ho i mezzi sufficienti per fare quello che nello stesso progetto di legge si dice di voler fare. È giusto. Ma appunto perchè rimarrebbe questa specie di apparente contraddizione nel progetto di legge; siccome poi nell'articolo 7 resta al ministro la facoltà di diminuire gli organici anche della magistratura superiore, a quei mezzi che ci mancherebbero supplirebbero le soppressioni negli altri ordini della magistratura.

E già voi colla riduzione delle 300 preture avete più che il sufficiente per migliorare la condizione di quegli altri pretori che rimangono.

C'è poi una considerazione politica che vi consiglia ad andar molto piano in questa riduzione. Ora io non parlerò della concessione dei larghi poteri alla Commissione od al Governo, e dei termini, e del modo con cui questa concessione verrebbe fatta, ma domando: Vi pare proprio questo il momento di rallentare l'azione diretta del Governo sopra un terzo del nostro territorio? Oggi, mentre appena ieri il Governo ha rinunciato alla nomina dei sindaci in centinaia di Comuni; e già dice di preoccuparsi di alcune pericolose conseguenze dell'abbandono fatto. Quando si discusse la legge comunale, il Governo dichiarò qui che teneva in grandissimo conto l'influenza morale e politica del pretore nei piccoli mandamenti; tanto è vero che esso consentì ad ammettere l'elezione del sindaco in qualunque capoluogo di mandamento, e la disposizione fu tolta soltanto dal Senato.

Una voce. Non passò neanche alla Camera.

Sonnino-Sidney. Fu il Senato che respinse la proposta. (*Interruzioni*).

La Camera votò che il sindaco fosse elettivo in tutti i capoluoghi di mandamento.

Presidente. No, sbaglia onorevole Sonnino!

Sonnino Sidney. Il Senato la tolse.

Presidente. Ella cade in errore. La sua memoria non è precisa in questo momento.

Sonnino Sidney. Tanto è vero, che l'onorevole Crispi lo difese davanti al Senato.

Presidente. Del resto è estraneo all'argomento. Venga all'argomento.

Sonnino Sidney. Con la soppressione di un numero eccessivo di preture, voi venite a togliere anche questa rappresentanza dell'autorità gover-

nativa in alcuni Comuni che hanno l'elezione del sindaco, e lì il Governo resterà assolutamente disarmato; e non mi sembrano questi tempi tali da consigliarvi ad affrettare il passo su questa via.

Siamo in anni di crisi; la popolazione rurale patisce, e chi soffre brontola, ed è irrequieto; nelle campagne serpeggia il malcontento in tutte le classi, perchè nasce spontaneo dal disagio. Perchè è vero che voi con questo disegno di legge offendete, come io ho sostenuto, l'interesse di molte classi che qui, politicamente, non possono reagire nelle elezioni, ma offendete anche molti interessi locali, l'amor proprio di molti Comuni, che reagiranno, data specialmente la vivacità delle nostre gare intercomunali. Voi risveglierete una quantità di questi rancori, di queste gare secolari con tanta difficoltà assopite.

Quando la Camera, onorevole Cuccia, votò l'ordine del giorno del 1888, votò una cosa diversa. Non ripeterò quello che hanno detto gli altri, che quell'ordine del giorno comprendeva anche la riduzione dei giudici. Questo è stato tanto trattato che è inutile tornarci sopra. Ma il concetto generico dell'ordine del giorno non poteva esser che quello che animava tutte le precedenti proposte di riforma giudiziaria, cioè che il Governo avesse da sopprimere soltanto alcune poche preture superflue e così pure i tribunali e i giudici superflui.

Il concetto dell'ordine del giorno non poteva esser che questo, e niente più di questo.

E poi non esageriamo! Gli ordini del giorno, votati distrattamente per alzata e seduta da una Camera spesso non in numero, senza tutte le formalità importanti che ci vogliono per i disegni di legge, non dico che non abbiano nessuna importanza, ma hanno un'importanza molto relativa, specialmente nei particolari.

Io dico al ministro: riducete della metà questo vostro *maximum* e, (questo è un argomento da trattarsi in altri articoli) la lunghezza del termine a voi concesso, e quasi tutti voteranno la vostra legge.

Io ho veduto con piacere votare in vario senso gli amici e i nemici del Ministero. Certamente non sarà la votazione che abbiamo fatto l'altro giorno che distinguerà i partiti; che distinguerà gli amici del Ministero dagli avversari: e non ho bisogno di citare nomi.

A me dispiace di votare contro: mi è dispiaciuto di votar contro l'altro giorno, e mi dispiacerebbe di votar contro la vostra legge, perchè approvo il programma politico generale del Ministero; lo approvo nella politica interna, e nella

politica estera, nella politica ecclesiastica, nella politica africana: tutti punti che ci differenziano dagli altri partiti di opposizione più o meno aperta che sono in processo di formazione, e di cui l'uno vuole l'accordo coi cattolici clericali purchè ci facciano la grazia di ammettere che l'Italia è italiana, o l'altro vuole l'accordo coi radicali e repubblicani, ed entrambi vorrebbero mutare la vostra politica estera e quella coloniale.

L'onorevole Zanardelli mi rappresenta una gran parte del Ministero, e come tale mi personifica egli pure questo programma che è quello del grande partito liberale temperato. Mi duole quindi votare in questo caso contro di lui, ma la legge è troppo importante perchè io possa fare diversamente.

Ma perchè voi, onorevole Zanardelli (cui in questa discussione deve essere pur spesso tornato in mente il "*pessimum inimicorum genus laudantes*" dello storico latino), perchè vorreste costringere chi è politicamente ben disposto verso di voi a votarvi contro, oppure a mancare non tanto alla tutela doverosa degl'interessi legittimi dei suoi elettori, quanto alla intima sua convinzione di sostenere gl'interessi generali del paese e specialmente quelli delle classi più infelici e meno difese dalle nostre istituzioni? e perchè vorreste far ciò, mentre non è richiesto dalle condizioni essenziali della vostra riforma?

Io non dirò, come disse l'onorevole De Cristofaro: "Poichè siete forti, tanto da far passare la legge, ritiratela;" ma invece: Portate a compimento la vostra riforma nelle sue parti essenziali, in modo tale da non danneggiare gl'interessi di milioni di umili contadini, riducete il numero delle preture da sopprimersi alla metà di quanto ha suggerito la Commissione, e la vostra legge di riforma passerà, caso più unico che raro, con la quasi unanimità di voti.

Sarete riuscito a fare col concorso e col plauso di tutti una riforma che nessuno dei vostri predecessori ha osato portare a termine in proporzioni molto minori. Sarebbe questa una splendida vittoria, la più bella di tutte per un uomo di Stato, il quale deve preoccuparsi, non meno che di vincere, di non mai stravincere. *Bis vincit qui se vincit in victoria.*

Ad ogni modo io ho voluto compiere un dovere. Se le mie parole potessero o oggi o nell'attuazione della legge contribuire a conservare alla popolazione rurale povera una sola pretura di più in qualsiasi remoto angolo d'Italia, sarei soddisfatto dell'opera mia. Ma anche se non mi

è dato giungere a tanto, la mia voce suoni come una nuova protesta contro quello stillicidio di provvedimenti che attuiamo ogni giorno, in ogni occasione, di continua e progressiva confisca dei diritti e di offesa agl'interessi della classe rurale povera che nella Camera nostra non ha sufficiente difesa nè rappresentanza. (*Bene! Bravo!*)

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Lazzaro, il quale suona così:

"Nel primo alinea invece delle parole *due terzi* dire *quattro quinti*."

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

Lazzaro. Il mio emendamento è spiegato dalle stesse sue parole: e poichè l'onorevole preopinante ha dette le ragioni della sua proposta che si avvicina di molto alla mia, io libero la Camera dalla noia di udire un discorso intorno a questo argomento. Dirò invece brevi parole per raccomandare all'attenzione della Camera un'aggiunta che ho proposta all'articolo che discutiamo.

Con questa aggiunta io propongo che non si possano sopprimere i mandamenti la cui popolazione sia superiore ai diecimila abitanti: dappoichè questo solo dato di fatto basta a persuadere chiunque che in un mandamento superiore quanto a popolazione, ai diecimila abitanti, si agitano gravi interessi che debbono essere tutelati, imperocchè tutti intendono che tanto migliore sarà la riforma, quanto minori saranno il danno e il malcontento dei cittadini.

Queste sono le brevi considerazioni per le quali io raccomando il mio emendamento alla Commissione ed alla Camera. (*Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Frola ha già svolto ieri la sua proposta; così l'onorevole Luchini Odoardo e l'onorevole Di Sant'Onofrio.

Viene l'emendamento dell'onorevole Faina, che è il seguente:

"Modificare il primo alinea nel seguente modo:

"Il numero delle preture risultante dalla nuova circoscrizione non potrà essere superiore ai quattro quinti nè inferiore ai due terzi di quelle esistenti."

L'onorevole Faina ha facoltà di parlare.

Faina. Dirò appena quattro parole, non parenomi che vi sia bisogno di un lungo svolgimento di questa mia proposta.

Poichè si è stabilito un minimo pel numero delle preture risultanti dalla nuova circoscri-

zione, parmi necessario che si stabilisca anche il massimo.

Se intenzione del Ministero fosse di sopprimere 600 preture, non una più nè una meno, avrei capito che si dicesse: il numero delle preture risultante sarà di 1200. Ma poichè il ministro ha dichiarato il numero di 600 essere il limite massimo cui si potrebbe spingere la soppressione, ma non essere punto detto che a questa cifra massima si debba arrivare necessariamente, mi pare più corretto stabilire insieme al massimo il minimo. Tanto più che, stando l'articolo com'è, il ministro che l'attuerà (se, caso inverosimile ma non impossibile, fosse un altro) potrebbe restringere la soppressione a cinquanta o cento preture, senza offendere menomamente la lettera della legge.

Ora tutti intendono che la legge deve farsi non soltanto pel ministro attuale, le cui idee sono note, ma anche per quelli che potrebbero succedergli; e perciò conviene porre un limite tale che la legge rimanga integra nel suo concetto, nella sua essenza, anche se attuata da un ministro che avesse intenzioni piuttosto restrittive che ampliative in fatto di soppressione.

Ma, oltre questa ragione, mi consiglia a proporre l'emendamento un altro pensiero. L'aver segnato nel progetto della Commissione la cifra di due terzi e niente altro, ha fatto sì che la pubblica opinione oramai si è convinta che la soppressione debba estendersi a 600. Io sono favorevolissimo all'idea di deferire a una Commissione apposita l'incarico delle proposte di soppressione, e sono lieto di essere, questa volta, pienamente d'accordo col Ministero, tanto più che ciò non mi accade sempre; ma son convinto altresì che la Commissione che sarà nominata non si spingerà fino al massimo, e che probabilmente il numero delle preture che rimarranno sarà assai più alto di quello che si prevede. In questo caso, perchè allarmare più del necessario le popolazioni? Si lasci pure, se vuoi, questo *maximum*: e se risulterà alla Commissione che tutte le 600 preture si possano sopprimere senza danno, le sopprima.

Ma siccome è anche probabile che si tenga al disotto di questo numero, così è bene stabilire anche un minimo, cosicchè la media tra il massimo e il minimo rappresenti il numero delle preture che, in condizioni normali, saranno soppresse, salvo il caso, ripeto, che alla Commissione risulti abbastanza evidente l'opportunità di sopprimerne un numero maggiore.

Per queste ragioni io prego il ministro e la Camera di volere accettare il mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Massabò ha presentato il seguente emendamento:

“ Il numero delle preture da sopprimersi non potrà essere superiore al quarto di quelle esistenti, imputandovi quelle dei Comuni e dei loro suburbi attualmente suddivisi in diverse preture, la di cui giurisdizione sarà unificata sotto la direzione d'un pretore capo, che potrà essere anche un giudice di tribunale in missione. ”

L'onorevole Massabò ha facoltà di parlare.

Massabò. Il mio emendamento all'articolo 2º suona così:

“ Il numero delle preture da sopprimersi non potrà essere superiore al quarto di quelle esistenti, imputandovi quelle dei Comuni e dei loro suburbii attualmente suddivisi in diverse preture, la di cui giurisdizione sarà unificata sotto la direzione d'un pretore capo, che potrà essere anche un giudice di tribunale in missione. ”

La ragione per cui intendo ridurre in più ristretti limiti la facoltà del ministro, sta in ciò: che la Commissione parlamentare nel consentire il limite massimo del terzo (circa 600 preture) ha assunto principalmente per base dei suoi computi le risultanze della statistica ufficiale nell'ultimo settennio, ossia il numero delle sentenze profferite in materia civile e penale. Ora questa base non può stare, non soltanto perchè il criterio del maggiore o minore lavoro dev'essere temperato con quello della comodità dei cittadini, nel di cui interesse le sedi giudiziarie sono istituite, ma anche perchè non tiene conto del notevole spostamento d'affari che dovrà effettuarsi per essersi aumentata in materia penale la competenza pretoria, come ho dimostrato nel mio discorso durante la discussione generale.

Non intendo riprodurre idee già espresse; ma poichè l'onorevole Simeoni con una benevolenza di cui gli sono grato, volle confutare il mio ragionamento sostenendo, con uno sforzo d'abilità che ho ammirato, non essersi verificato sensibile aumento nella competenza pretoriale, così devo insistere in quello che dissi. L'aumento della competenza si verifica nella parte concernente i *delitti*, non tanto perchè il pretore può applicare la pena del *confino* fino ad un anno e non più per tre mesi soltanto, come stabiliva il Codice di procedura penale modificato con le disposizioni transitorie 31 dicembre 1889; ma anche perchè può irrogare la pena della *reclusione* per mesi tre, pena che è diversa e molto più grave da quella del *carcere*, che poteva infliggere secondo le disposizioni anteriori.

È vero che le disposizioni transitorie più non consentono il *rinvio* al pretore per il concorso di circostanze *attenuanti*, ma consentono il *rinvio* per la tenuità del *fatto* imputato e stabiliscono, quel che è più, non potersi tener conto della recidiva nè del concorso d'altri reati per statuire sulla competenza, il che offre un campo di *rinvii* più largo di quello che non si potesse in precedenza effettuare.

Se non che l'allargamento della competenza si rende più manifesto in tema di *contravvenzioni*.

A prescindere che il numero delle *contravvenzioni* è stato ampliato nel nuovo Codice penale e nella nuova legge di pubblica sicurezza (ciò che compensa ad usura la diminuzione arrecata alla competenza pretoria per essersi deferiti al presidente del tribunale i giudizi sulle *ammonizioni* che per l'innanzi erano riservati al pretore) è degno di nota che secondo le disposizioni precedenti erano di competenza dei pretori le *contravvenzioni*, in quanto erano punibili con pene di polizia (cinque giorni d'arresti e 50 lire di ammenda), mentre, secondo le vigenti disposizioni sono state attribuite alla competenza dei pretori: 1° tutte le *contravvenzioni* portate dal nuovo Codice penale; 2° tutte le *contravvenzioni* indotte da leggi speciali e punibili con pena restrittiva della libertà personale non inferiore ai *due anni* e con multa estensibile sino a lire *duemila*.

Ora lo spostamento d'affari che dev'essere la conseguenza inevitabile d'una così profonda innovazione nell'ordine della competenza pretoriale, deve indurre una modificazione nei calcoli della Commissione; modificazione che mi ha indotto a determinare nella cifra del *quarto* anzichè in quella del *terzo*, il numero delle preture da sopprimersi.

Aggiungasi che la riduzione delle preture sarebbe, secondo il concetto del ministro, preordinata allo scopo di aumentare colle economie risultanti lo stipendio dei magistrati inferiori, a cominciare dagli aggiunti e dai pretori fino al grado dei vice-presidenti dei tribunali. Ora non conviene dimenticare che, secondo le statistiche ufficiali, abbiamo 37 tribunali, che fanno meno di 150 sentenze all'anno, e ne abbiamo 41 che arrivano a mala pena a 500 sentenze, sicchè non v'ha dubbio che il lavoro di questi giudici collegiali singolarmente considerato, è di gran lunga inferiore a quello di molti pretori che sarebbero soppressi.

Ciò premesso, a me pare che fintantochè non sia meglio perequato il lavoro fra i diversi col-

legi giudiziarii, il che non potrà aver luogo se non col riordinamento dei tribunali, sia illogico ed irragionevole aumentare a spese dei pretori e degli uffici di cancelleria lo stipendio di magistrati i quali hanno un carico di lavoro e di responsabilità di gran lunga inferiore a quello dei pretori, che secondo la proposta ministeriale sarebbero soppressi.

Queste sono le principali ragioni, che suffragano il mio emendamento.

Ho poi insistito ed insisto affinché nel quarto degli uffici di pretura da sopprimersi sieno anzitutto comprese ed imputate le diverse preture esistenti nei grandi centri popolosi e nei suburbi, ed ascendenti a circa 150.

Sulla convenienza di riunire in un solo questi uffici di pretura che, essendo disseminati nel concentrico d'una città danno luogo ad una spequazione di lavoro ed anche a conflitti di competenza, non si può muovere che una sola obiezione ed è che, stante il cumulo degli affari da cui sarebbero ingombre le preture delle più importanti città del regno, sarebbe necessario sopporre alle esigenze del servizio con molti vicepretori, e quindi non sarebbe conveniente che dove più copiosa affluisce la copia degli affari, ivi dovesse in massima parte provvedervi il personale meno adatto dei vicepretori.

A questa obiezione risponde il mio emendamento, che consente di poter radunare in un unico ufficio diversi pretori sotto la direzione di un pretore capo, che potrebbe essere un giudice di tribunale in missione.

Sono queste le ragioni fondamentali, che mi hanno indotto a presentare il mio emendamento per attenuare il più che sia possibile i danni che possono derivare da un'inconsulta ed eccessiva riduzione.

Che se queste ragioni non trovassero grazia presso il ministro e presso la Camera, io dichiaro che, per quanto disposto ad agevolare la grande riforma del riordinamento giudiziario, del che ho dato prova con l'aver consentito alla discussione degli articoli, dovrei votare contro la legge non volendo avere il rimorso di contribuire alla soppressione di uffici di pretura che, a parer mio, hanno seria ragione d'essere e possono ancora rendere servigi segnalati all'amministrazione della giustizia.

Presidente. L'onorevole Indelli ha già svolto il suo emendamento, e così pure l'onorevole Carazza-Amari.

Viene quindi ora l'emendamento dell'onorevole

Carmine che propone, dopo il comma c, di aggiungere il seguente:

d) dell'esistenza di locali adatti per la residenza delle preture, già provveduti a spese dei Comuni.

L'onorevole Carmine ha facoltà di svolgerlo.

Carmine. Una legge intesa a diminuire la circoscrizione giudiziaria non può non ferire molti interessi locali.

Ma il danno che a questi sarebbe arrecato, non è certamente superiore ai beneficii che si avranno dalla legge, quando questa apparisca giustificata dal punto di vista dell'interesse generale. È però sempre doveroso fare in modo, mantenendo intatto il concetto della legge, di far sì che gli interessi locali siano toccati il meno possibile.

A raggiungere questo scopo mira appunto il piccolo emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

Se vi è una categoria di pubbliche spese che razionalmente dovrebbe essere nella sua totalità a carico dello Stato, è certamente quella relativa alla giustizia. Invece presso di noi le necessità finanziarie dello Stato hanno fatto sì che talune di queste spese, fra le altre quella per i locali delle preture, furono poste a carico dei Comuni.

Non sempre riesce facile a questi Comuni lo adempimento di tale obbligo; tanto più che le autorità governative non sono così facilmente contentabili quando l'allestimento dei locali non è a carico del bilancio dello Stato.

Perciò molti Comuni sono costretti, anche dietro istigazione del Governo, a sostenere notevoli spese per riparare o anche costruire i fabbricati destinati a sede delle preture. Ora, se taluna di queste preture dovesse essere soppressa, giustizia vorrebbe che lo Stato indennizzasse quei Comuni almeno di una parte delle spese da essi sostenute, sia perchè si tratta di servizi che di loro natura dovrebbero incombere allo Stato, sia perchè, trattandosi di piccoli centri di popolazioni, i locali stessi difficilmente potrebbero essere usufruiti in altro modo; senza contare che i Comuni sarebbero costretti a sostenere nuove spese dovendo contribuire alla spesa per il locale della pretura cui verrebbero aggregati.

E se le condizioni finanziarie non consentono di concedere un tale indennizzo, mi pare almeno giusto, nel determinare le preture da conservarsi e da sopprimersi, tener conto anche delle spese sostenute dai Comuni per allestire sede conveniente alla pretura che avevano nella loro sede.

Il mio emendamento non tende a stabilire che

non si possa abolire una pretura quando a questa siano stati allestiti dai Comuni locali convenienti; ma domanda soltanto che fra gli altri criteri che debbono servir di guida nella scelta delle preture da conservarsi o da sopprimersi, debba esservi anche quello della spesa sostenuta dai Comuni per i locali della pretura. Questo mio emendamento è già compreso nella sua sostanza in quello presentato dall'onorevole Berio, dall'onorevole Massabò e dall'onorevole Sanguinetti. Ma poichè esso si presenta in una forma più moderata e perciò più facilmente accettabile, io ho voluto mantenerlo; e conchiudo senz'altro esprimendo la fiducia che sia accettato giacchè esso, mentre mira a tutelare legittimi interessi locali, non turba per nulla l'economia generale del disegno di legge. *(Bene!)*

Presidente. L'onorevole Arcoletto ha svolto il suo emendamento per modificare l'ultimo comma dell'articolo; l'onorevole Lazzaro ha svolta pure la sua proposta aggiuntiva.

Ora io proporrei di lasciare in disparte le proposte aggiuntive degli onorevoli Tittoni e Curioni le quali, in tutti i casi, potrebbero fare oggetto di articoli speciali. Consente l'onorevole ministro?

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Per la proposta dell'onorevole Curioni convengo anch'io in questo sistema; per quella dell'onorevole Tittoni però parmi sarebbe meglio farla svolgere subito essendo modificativa dell'articolo 2.

Presidente. Sta bene. L'onorevole Tittoni ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Tittoni. L'emendamento che ho avuto l'onore di presentare, porta la firma di colleghi che votarono contro l'ordine del giorno col quale si deliberava di passare alla discussione degli articoli, prendendo atto delle dichiarazioni del guardasigilli, e di colleghi che votarono a favore di quella proposta.

Io credo che poco divario vi sia nei loro apprezzamenti circa i principii generali della legge, e che il divario consista soltanto nell'apprezzare gli intendimenti dell'onorevole ministro.

A taluni è sembrato che il suo discorso non desse in nessun modo affidamento di possibili modificazioni al disegno di legge, per attenuarne gli inconvenienti; altri invece nutrono questa speranza. L'arrendevolezza del ministro nell'accettare gli emendamenti, o la sua persistenza nel respingerli dimostrerà se fu fondato l'ottimismo degli uni o il pessimismo degli altri.

Quanto a me, dirò due sole parole per spiegare il concetto del mio emendamento.

Esso tende ad attenuare quell'inconveniente principale della legge che è stato preveduto da tutti, e sul quale non insisterò per non rientrare nella discussione generale. Quest'inconveniente, checchè ne abbiano detto l'onorevole relatore e l'onorevole ministro, consiste nella manifesta contraddizione e nella palese antinomia tra il criterio finanziario ed il criterio giuridico della legge.

Quale sarebbe l'effetto dell'articolo come è proposto dal Governo?

Si stabilisce una graduatoria delle preture: le prime 1200 dovrebbero essere conservate; e secondo la graduatoria stessa le ultime 600 dovrebbero essere soppresse.

Però, siccome, per quel che ha tratto a queste, l'ultimo comma dell'articolo secondo ammette alcune eccezioni per condizioni di viabilità, clima od altro, è chiaro che qualche pretura, di queste 600, dovrà essere conservata, e quindi può il ministro rivalersi sopprimendo alcune delle prime 1200 le quali dovrebbero invece essere conservate.

Ora questo io non vorrei che accadesse. Non è punto dimostrato che sia necessario sopprimere assolutamente 600 preture: e se per ragioni di fatto non se ne potranno sopprimere che 450 o 500, io non vedo in ciò alcuno inconveniente.

Il limite determinato dalla Commissione, parte da un concetto empirico, quale è quello di stabilire un numero rigido ed immutabile. Ed io a questo concetto empirico vorrei sostituire un concetto razionale, stabilendo cioè alcuni criteri per i quali un numero di preture, corrispondente ai due terzi di quelle attuali, non possano in ogni caso essere soppresse, qualunque sia il concetto a cui intenda informarsi il Governoper applicare la legge che discutiamo.

Questo concetto dovrebbe essere quello specialmente delle sentenze e del lavoro che le preture fanno. E siccome l'opportunità sua fu accennata e dimostrata da altri colleghi, io mi dispenserò dal dimostrarla e cesserò dal parlare, sperando che i voti che la Camera darà al mio emendamento, sieno in ragione inversa delle parole che ho pronunciate; e possa perciò la mia proposta sopravvivere alla strage che a tutte le altre preparano la Commissione ed il Governo. *(Bene!)*

Presidente. L'onorevole Curioni ha udito che la sua proposta si discuterà quando la Camera avrà deliberato intorno alle altre relative all'articolo 2°.

Ora prego l'onorevole relatore di volere esprimere l'avviso della Commissione circa i diversi emendamenti che sono stati presentati.

Anzitutto devo ricordare alla Commissione che vi sono tre articoli sostitutivi.

L'uno dell'onorevole Luchini Odoardo che cambia tutta l'economia dell'articolo; poi quello dell'onorevole Della Rocca che si ispira ad un concetto diverso; poi quello dell'onorevole Carnazza-Amari, che per la prima parte si avvicina a quello dell'onorevole Della Rocca.

Poi vengono gli emendamenti proposti al primo comma. L'onorevole Sonnino propone che le preture che dovranno rimanere dopo l'applicazione della legge, non possano essere meno di cinque sestimi; l'onorevole Gianolio ed altri propongono che questo numero non debba essere inferiore ai quattro quinti; l'onorevole Gianolio inoltre propone di sopprimere le parole *di loro cognizione*.

Viene poi la proposta dell'onorevole Fili-Astolfone che vorrebbe conservate almeno tre quarti delle attuali preture.

L'onorevole Massabò pure vorrebbe stabilito in questa misura il numero dei mandamenti da conservare, ma con alcuni particolari precetti.

L'onorevole Faina vorrebbe che il numero delle preture da conservarsi non dovesse essere nè superiore ai quattro quinti, nè inferiore ai due terzi.

L'onorevole Di Sant'Onofrio propone che le preture da conservarsi non sieno meno di 1400...

Di Sant'Onofrio. Lo ritiro.

Presidente. Va bene. L'onorevole Frola accetta la proposta fatta dal Governo, ma vuole che si aggiunga *per ogni distretto di Corte d'appello*.

Al 2° comma poi l'onorevole Indelli propone...

Indelli. Permetta: quando ieri ho parlato intorno a questo articolo dissi che non insisteva in questo mio emendamento che non aveva più ragione d'essere, dopo la votazione dell'articolo primo.

Presidente. Rimangono gli emendamenti presentati intorno ai criteri per addivenire alla riduzione delle preture.

C'è primo l'ordine del giorno dell'onorevole Carnazza-Amari; poi l'emendamento dell'onorevole Berio, il quale mantiene la parola *cognizione*, mentre l'onorevole Gianolio la vorrebbe soppresa; poi c'è un'aggiunta proposta dall'onorevole Carmine alla lettera c; quindi una proposta dell'onorevole Arcoleo che chiede la soppressione dell'ultimo comma; poi vi è una proposta sostitutiva dell'onorevole Frola; viene per ultima una proposta aggiuntiva dell'onorevole Tittoni.

Di Sant'Onofrio. C'è anche la mia.

Presidente. Ma se l'ha ritirata.

Di Sant'Onofrio. Ho ritirato la prima parte del mio emendamento: ma persisto nel proporre che sia ripristinato l'articolo ministeriale nella seconda parte.

Presidente. Sta bene. Prego dunque l'onorevole relatore di esprimere l'avviso della Commissione intorno a tutte queste proposte.

Cuccia, relatore. L'onorevole presidente ha diviso in tre categorie le proposte che intorno a questo articolo furono presentate.

Con un primo gruppo si presenta una nuova dizione dell'articolo secondo; un altro gruppo di proposte ha per oggetto di modificare la prima parte dell'articolo proposto dalla Commissione concernente il numero massimo delle preture da sopprimersi; un terzo gruppo vorrebbe allargare i criteri ed aggiungere altri maggiori schiarimenti.

Per quanto ha tratto al primo gruppo, dirò che la proposta fatta dall'onorevole Carnazza-Amari si informa ad un concetto fondamentale che è assolutamente in contraddizione col concetto che anima la legge. Essa dice che non potranno essere soppresse le preture che negli anni dal 1880 al 1886 hanno in media pronunziato tra civili e penali più di cento sentenze. Ma per questo disegno di legge, avendo facoltà il Governo di ridurre le circoscrizioni mandamentali, non può essere legato nè all'obbligo di sopprimere assolutamente quella delle preture che fa meno di cento sentenze, nè all'obbligo di conservare assolutamente quella delle preture che facesse per avventura cento e una sentenza.

Difatti nella vetta delle Alpi, in mezzo ad un'isola, circondata da strade difficili e pericolose, ci può essere una pretura che faccia meno di cento sentenze. Ebbene, nonostante il desiderio suo di ridurre, il ministro guardasigilli, cui aspetta di assicurare la regolare amministrazione della giustizia in ogni angolo del paese e per ogni ordine di cittadini, quella pretura, sebbene piccola, non potrà certo sopprimere.

Dunque onorevole Carnazza-Amari, noi, accettando la proposta sua, legheremmo le mani al ministro e l'obbligheremmo a fare una ingiustizia privando una parte del territorio, un gruppo di popolazione che merita i maggiori riguardi del proprio magistrato.

E neppure possiamo legare le mani al ministro nel senso di costringerlo a rispettare la pretura che emana cento e una sentenza. Poichè questa pretura si può trovare ad uno o due chilometri

di distanza da un'altra pretura che faccia eguale numero di sentenze: ed allora, siccome il lavoro necessario a compiere duecento e due sentenze si può affidare ad un unico magistrato, l'onorevole ministro potrà riunire le due preture. Ecco le ragioni per cui la proposta dell'onorevole Carnazza-Amari non può essere accettata.

Ci sarebbe la proposta dell'onorevole Della Rocca, che consisterebbe nel sopprimere quelle preture le quali preferirono meno di cento sentenze all'anno. Ma l'onorevole Della Rocca mi perdonerà se io non ripeto a lui le stesse osservazioni fatte al collega Carnazza-Amari. Il sistema è lo stesso, quindi la confutazione non può essere diversa.

Abbiamo finalmente una proposta dell'onorevole Luchini Odoardo.

Io mi rendo conto dell'affetto per la condizione di certi luoghi, per il bisogno che in certe località si può più urgentemente manifestare: che, cioè, la giustizia sia discostata di poco. E francamente ammiro che l'onorevole Luchini abbia spinto la sua cura gelosa fino al punto di volere introdurre nella legge che la nuova sede di mandamento non si possa estendere al di là di sette chilometri dalla sede attuale.

Il sentimento che ispira la proposta dell'onorevole Luchini è sentimento mio: ma non posso esprimerlo nella legge nella medesima forma. Sette chilometri! Ma sette chilometri di via rotabile, o di ferrovia? E se saranno sette chilometri e mezzo, questa diversità deve impacciare l'opera della Commissione coordinatrice? Dunque onorevole Luchini, sia pago delle dichiarazioni che fa la Commissione e che l'onorevole ministro non vorrà, credo, disconfessare come non ne ha disconfessata alcuna, finora: vale a dire che, nel proporre le modificazioni, si farà in modo di scegliere quei punti più centrali e più comodi alla generalità dei cittadini. E in ogni modo, neanche questa proposta sostitutiva potrebbe essere accettata dalla Commissione.

Veniamo all'altra questione di cui oggi si è intrattenuto di proposito, e anche brillantemente, l'onorevole Sonnino: cioè il numero delle preture da ridurre. Io oserei dire all'egregio collega Sonnino che nelle sue stesse parole trovo la confutazione di tutto il suo discorso. Infatti egli ha cominciato col dire: se la Commissione non avesse modificato la proposta ministeriale e l'articolo fosse rimasto nei termini di dare al Governo facoltà pura e semplice di diminuire il numero delle preture, io lo avrei accettato: ma avendo la Commissione imposto un limite a questa facoltà

che il ministro domandava illimitata, respingo la proposta.

Se Ella voleva il più, onorevole Sonnino, deve volere anche il meno. Immaginiamo che la Commissione non avesse apposto il limite in discorso: crede l'onorevole Sonnino che la Camera avrebbe facilmente concesso un così largo potere al ministro di ridurre il numero delle preture, per strana ipotesi, di tanto da rendere impossibile l'amministrazione della giustizia?

Un limite dunque, ci vuole: ed allora sia sicuro l'onorevole Sonnino che così come ci sono proposte dei tre quarti, dei quattro quinti, e dei cinque sestimi, sarebbe stata presentata anche quella dei due terzi che la Commissione ha creduto, in seguito ai suoi studi, la più opportuna, nel senso, intendiamoci bene, di stabilire il numero massimo.

Inoltre, onorevole Sonnino, qual'è il concetto che l'ha ispirato nel respingere il limite massimo da noi proposto? La possibilità che qualche angolo del territorio dello Stato, che qualche parte della campagna possa esser danneggiata con l'allontanamento del giudice destinato a risolvere le piccole liti. Ma, onorevole Sonnino, Ella che voleva dare la facoltà al ministro di provvedere al riordinamento di questa circoscrizione, crede possibile che il ministro voglia, a solo scopo di euritmia o del miglioramento personale della magistratura, sacrificare l'interesse dei giudicabili? Io, francamente, credo che questo elementare dovere del Governo non ci sia neppur bisogno di ricordarlo, perchè deve esser presente a qualunque ministro di giustizia, si chiami Zanardelli o si chiami in qualunque altro modo.

Ma io non voglio, soggiungeva l'onorevole Sonnino, che si unisca la questione della riduzione con la questione finanziaria; perchè quando il Governo sarà posto nella condizione di cavare ad ogni costo dalla modificazione delle circoscrizioni, i due o tre milioni di economie, allora *côte qui cõute*, dovendosi ricavare questa somma annuale, si dovrà rinunciare a qualche cosa, perchè altrimenti il conto non tornerebbe.

Una risposta facile, e credo vittoriosa, si può subito dare a questa osservazione del collega Sonnino. Mentre egli parlava, mi permisi una volta sola d'interromperlo (mentre egli mi interruppe parecchie volte) (*Ilarità*) e gli dissi: legga bene l'articolo 8. Nell'articolo 8 infatti si tratta la questione finanziaria. E in quell'articolo non si dice, onorevoli colleghi, che, modificata la circoscrizione, gli stipendi devono essere aumentati da 2500 e 2200 a 3000 lire; niente

affatto. Il Parlamento è chiamato a fare una legge per dare al Governo facoltà di diminuire il numero delle preture, e nel medesimo tempo facoltà di potere gradatamente, e nei limiti delle economie ricavabili, facendo sempre predominare l'interesse e le esigenze del servizio, facoltà di aumentare grado a grado gli stipendi dei pretori.

Dunque il Governo non ha legate le mani, non ha risparmiata ad ogni costo una data cifra per poi distribuirla in aumento tassativo di stipendio.

Il Governo, viste le condizioni locali, esaminati i reclami, le deliberazioni e i pareri dei Consigli provinciali, nella soppressione delle preture, non si spingerà fino al massimo di 600, ma si limiterà, per esempio, al numero di 400 o di 500.

Se la somma ricavata sarà sufficiente ad aumentare lo stipendio dei pretori, si aumenterà; se non sarà sufficiente ad aumentare quello dei vicepresidenti, non si aumenterà, perchè il Governo ha avuto facoltà di fare questi aumenti gradatamente, lo ripeto anche una volta, e nei limiti dell'economia. Questa, o signori, è la legge.

La legge, quindi, non vincolando questi due punti, nè subordinando l'uno all'altro, lascia che il Governo s'interessi principalmente (non mi stancherò mai di ripetere questo mio concetto) dell'interesse pubblico, dell'interesse delle popolazioni campagnuole ed urbane, dell'interesse della giustizia, trascurando solamente gl'interessi di tutti i piccoli e grandi campanili, di tutti i piccoli e grossi magistrati. Se, preoccupandosi di questo interesse, troverà modo di conciliare meglio la dignità del Ministero con lo interesse delle popolazioni, e se la risultante di questo problema sarà che la riduzione debba essere di 200, di 300, di 400, sono sicuro che il Governo si fermerà a questo punto.

E noi intendiamo di autorizzarlo a spingersi sino al massimo, se gli studi suoi e le osservazioni sue lo convinceranno chiaramente che portando la riduzione a questo limite, danno non se ne avrà per nessuna regione, per nessun distretto di Corte d'appello.

Dunque voi non abolirete 600 preture; abolirete soltanto le inutili preture, quelle le quali non faranno sorgere un lamento giustificato nelle popolazioni.

Voi disprezzerete le piccole vanità locali, ma rispetterete gl'interessi locali. Ecco la formula, o signori, nella quale riassumo il concetto da cui parte la Commissione per raccomandare alla Camera che sia accordata la facoltà chiesta dal Governo con questa legge.

Ed io dichiaro a tutti coloro i quali hanno proposto i tre quarti o i quattro quinti, che i loro voti potranno forse esser paghi. Il Governo terrà presente, al momento della effettiva riduzione, le loro autorevoli, sentite raccomandazioni.

Senza dubbio a me non farebbe meraviglia, che dopo aver avuta la facoltà di ridurre le preture fino a due terzi, il Governo poi ci presentasse una tabella che portasse la riduzione fino ai quattro quinti, o ai tre quarti.

Ma se voi conservate, egregi colleghi, la speranza di vedere attuate dal Governo le vostre proposte, cioè che la riduzione si limiti a tre quarti, quattro quinti o meno, non dovete neppure permettere che sia perduta la speranza della Commissione, risultato di studi, delle statistiche, delle topografie e dei raffronti delle popolazioni, cioè che se il Governo vedrà la possibilità di estendersi al di là dei quattro quinti, venga alla Camera per domandare una nuova facoltà, perchè altrimenti ne uscirebbe fuori una riforma deforme, ineguale. Perchè, francamente, vi dico che sarebbe odioso che il Governo fosse vincolato a ridurre le preture a tre quarti, a quattro quinti, e si trovasse domani impossibilitato a sopprimere 10 o 12 inutili preture, creando così una dispersione di forze e di danaro, e una disuguaglianza tra località e località, tra regione e regione.

Dunque è molto più largo, è molto più grande il voto che la Camera ha dato ieri di completa fiducia al ministro guardasigilli, affidando a lui questo compito arduo, difficile e delicato, il quale non fa che accrescere la sua responsabilità in faccia al paese. Abbia egli libertà di limitarsi al minimo, o ad estendersi sino al massimo, come propone la Commissione, non possa però mai eccedere questo massimo, unica cautela che abbiamo voluta proporre alla Camera e stabilire, e nutriamo fondata speranza che l'opera del guardasigilli non verrà meno alla fama sua o alla fiducia che egli ha ottenuta dal Parlamento.

Dunque, per queste considerazioni, dichiaro che la Commissione, con dolore, non può accettare, per non disonestare il sistema del disegno di legge, le frazioni minori, ma si augura cordialmente che se qualcuna di queste frazioni minori potrà essere riconosciuta inutile, il guardasigilli abbia piena libertà di sopprimerla, senza aver bisogno di chiederne la facoltà con un'altra legge.

Ed ora veniamo agli emendamenti che raccomandano l'uno e l'altro dei criteri ai quali si deve aver riguardo per abolire o conservare le preture.

Ieri, ascoltai, con grandissima attenzione, e con la solita deferenza, il discorso brillantissimo del collega Berio, per quanto riguarda la questione dei criterii; ma ascoltai pure, con la stessa attenzione, il breve discorso del collega Lugli, il quale, in sostanza, venne a dir questo: volete aggiungere criterii, ma badate che la Commissione già ne ha messi troppi, dimodochè aggiunti quelli che voi proponete, non farete altro che legare le mani al Governo.

Parafrasiamo, riduciamo ai minimi termini tutto questo indice di criterii: a che si riduce esso? A questo, che il ministro abbia facoltà di sopprimere quelle preture che riterrà inutili alle buone e sollecite azioni della giustizia e che non tocchi quelle che giudicherà necessarie.

Quindi, sotto questo punto di vista, la questione dei criterii non mi pare una questione così ardua sulla quale sia impossibile l'accordo.

Se non fossi il relatore che ha formulato, modificando, ritoccando, l'articolo ministeriale, quasi, quasi mi associerei alla proposta dell'onorevole Lugli, pregando la Camera di lasciare libero il ministro nella scelta dei criterii che devono guidarlo in questa importante riforma. Fatta questa dichiarazione a favore della proposta dell'onorevole Lugli, sono sicuro che egli, per gratitudine, ritirerà quanto egli disse ieri, cioè che non voterà mai l'articolo della Commissione. Io voterei il suo, caro collega; Ella voterà così il mio, perchè in sostanza sono la stessa cosa. *Do ut des.*

Ma procediamo oltre.

In generale, lo riconosco, tutte queste proposte e aggiunte hanno il loro fondamento in concetti lodevoli; però il desiderio dei proponenti si trova già implicitamente contenuto nella proposta della Commissione, e sono sicuro che la breve dimostrazione, a cui mi accingo, li persuaderà a non insistere.

Si presenta per prima la proposta dei colleghi Berio, Massabò e Adolfo Sanguinetti. Essi domandano che alla lettera a) dell'articolo 2 della Commissione, dove si dice: "terrà conto della quantità degli affari di loro cognizione", si aggiunga: "e di quelli loro delegati", e si aggiunga altresì "e della importanza".

Ma, onorevole Berio, il Governo senza dubbio esaminando la quantità degli affari, per quanto è possibile guarderà anche l'importanza del centro litigioso, ma come volete che noi l'autorizzassimo ad analizzare una per una l'importanza delle liti decise?

L'ha detto ieri lo stesso onorevole Berio: *tantum valet causa Castri, quantum causa pollastri*.

Le liti preturali sono liti che riguardano un valore inferiore alle 1500 lire, ma ce ne possono essere fra queste di quelle che presentano difficoltà giuridiche eguali o maggiori a liti di milioni che vanno innanzi ai tribunali e alle Corti. Dunque non la importanza dei processi e delle liti, ma, ripeto, quella del centro litigioso sarà dal Governo tenuta presente. E questo concetto si comprende nella frase della Commissione.

Ma aggiunge l'onorevole Berio, anche gli *affari delegati*. S'intende; noi questo intendiamo dire quando parliamo d'affari che il pretore compie: gli affari tanto per giurisdizione propria, quanto per giurisdizione delegata.

In altri termini, gli affari penali vanno compresi in questo numero, come gli affari civili, e per questa ragione appunto alla parola *sentenza* la Commissione ha sostituito la parola *affari*, come più comprensiva; dunque se siamo d'accordo nel concetto, è superflua l'aggiunta proposta dall'onorevole Berio.

Ma c'è una seconda parte nel suo emendamento:

“ b) della popolazione, delle sue condizioni economiche e morali, del suo movimento in aumento o diminuzione. ”

Francamente dichiaro che questo mi pare un concetto giusto, in quanto chè non si può dare una norma rigorosa nella sola parola *popolazione*; forse si potrebbe trovare nelle altre: *delle sue condizioni economiche*.

Ad ogni modo, se il mio amico e collega l'onorevole Berio domanda che sia scolpito nell'articolo questo lato della questione, cioè che se la popolazione, qualunque sia la cifra portata dall'ultimo censimento, si trovi in aumento o in diminuzione, si potrà conservare o togliere la pretura, io francamente dichiaro che non posso non associarmi a questo concetto e quindi, anche a nome della Commissione, dichiaro che accetto quest'aggiunta alla lettera b) proposta dall'onorevole Berio.

Ma non posso egualmente accettare quella che segue: “ dello stato della proprietà fondiaria e del suo maggiore o minore frazionamento. ”

E perchè? Perchè ci sono regioni in Italia nelle quali il latifondo è la regola e la piccola proprietà è l'eccezione, mentre ve ne sono altre in cui avviene tutto il contrario.

Lasciamo che il Governo, nell'usare di questa facoltà, tenga conto di ciò per quanto è possibile, ma non ne facciamo una disposizione di legge, onorevole Berio, perchè se Ella che appartiene a regioni ove la proprietà è molto frazionata, vo-

terebbe quest'articolo, altri colleghi che appartengono a regioni dove il latifondo impera, voterebbero contro.

Dunque, ad evitare uno screezio, prego l'onorevole Berio, mentre accettiamo la prima parte della sua proposta, di ritirare la seconda.

Finalmente, alla lettera c) l'onorevole Berio domanda che si aggiunga: “ e delle spese fatte per le strade obbligatorie non che per la sede della pretura. Onorevole Berio, riconosco anch'io che si deve tener conto di queste particolari circostanze; ma le paiono veramente circostanze tali, da doverle elevare a dignità di precetto legislativo?

Io veramente ne dubito, ed anche temo di farlo; perchè, parlando delle spese per la costruzione delle sedi di pretura, temo che, nell'anno di tempo che occorrerà per attuare questa riforma, a qualche piccolo Comune verrà la tentazione di fabbricarsi un piccolo palazzo di giustizia.

Voi sapete di che cosa sono capaci questi piccoli centri per certe loro ambizioni! E così domani potranno dire al Governo: la nostra pretura non fa affari, va bene; ma noi abbiamo la sede della nostra pretura fatta col nostro danaro.

Ad evitare dunque questo pericolo, prego l'onorevole collega Berio e prego altresì il nostro collega onorevole Carmine (che ha fatto una proposta quasi consona) di non insistere nella loro domanda; tanto più, ripeto, che, per quanto è compatibile coi generali interessi, il Governo terrà conto certamente di tali elementi: solo non è il caso di farne un articolo di legge.

Finalmente l'onorevole Berio propone che all'ultimo capoverso si sostituisca una lettera d) così concepita:

d) delle condizioni climatologiche, degli ordinari rapporti di interesse, della comparativa importanza dei vari centri di popolazione, degli altri uffici pubblici esistenti nella sede del mandamento, della importanza storica di essa e delle tradizioni locali.

Io qui spero di prendere, come suol dirsi, due colombi ad una fava: spero di contentare nello stesso tempo due colleghi, l'onorevole Berio e l'onorevole Arcoleo.

Essi sono concordi in questo concetto: che l'ultima parte dell'articolo 2 proposto dalla Commissione non sia dominata da quel verbo *potrà*, quasi per far distinzione fra criterio e criterio.

Veramente il Governo non l'aveva proposto; la Commissione ha creduto di aggiungerlo, ma vi può anche volentieri rinunciare: il Governo avrà presenti ugualmente tutti i criteri. La proposta dell'onorevole Arcoleo può quindi essere

accettata in quanto si fonde con quella dell'onorevole Berio: l'ultimo capoverso verrebbe così a formare un altro paragrafo che porterebbe la lettera *d*.

Così pure accetto, e così contento ad un tempo l'onorevole Berio e l'onorevole Carnazza-Amari, il quale desiderava si tenesse conto un po' della storia d'Italia, che la importanza storica di certi luoghi non sia perduta di vista. È giusto e ragionevole: il culto delle memorie storiche mi pare che sia un dovere per tutti, un dovere a cui il Parlamento può richiamare anche il ministro nel dare effetto ad una modificazione di questo genere. Ma pur volendo rispettare la importanza storica e la tradizione locale, permetta l'onorevole Berio alla Commissione di non imporre al Governo di conservare la pretura quando altri uffici pubblici esistono nella sede del mandamento. Imperocchè questa è riforma giudiziaria e nell'articolo 12 è detto che non si pregiudica affatto con questa legge la modificazione delle altre circoscrizioni, amministrativa, finanziaria, elettorale. Verrà il momento naturalmente in cui potranno quelle circoscrizioni adeguarsi a questa e gli studi fatti dal Governo in questa occasione spero che serviranno di norma agli onorevoli Crispi, Seismit Doda e Giolitti quando essi pure vorranno pensare a modificazioni nelle sotto-prefetture, nelle delegazioni mandamentali, nelle intendenze di finanza, provincie, ecc. Dunque appunto perchè ci pare che costituisca un vincolo tale da pregiudicare la riforma, dichiaro di non accettare, a nome della Commissione, questa parte delle proposte dell'onorevole Berio.

Ora restano gli emendamenti dell'onorevole Lazzaro e dell'onorevole Tittoni.

Presidente. E l'aggiunta dell'onorevole Frola l'accetta, o no, la Commissione?

Cuccia, relatore. La Commissione francamente vi ha studiato un po' sopra; ma si è convinta che quell'aggiunta manderebbe sossopra tutto il sistema della legge. Noi abbiamo stabilito un massimo e sta bene; ma come si fa a distribuire per tutto il regno questo massimo di preture? L'onorevole Frola vorrebbe che, in ogni distretto di Corte d'appello, fosse fatta la riduzione di due terzi di preture.

Ma sapete che cosa può avvenire? Che adottando questo criterio, ad una Corte d'appello ce ne restano di più, ad un'altra di meno.

Ho già accennato nella relazione che esistono nella stessa Corte d'appello, o magari nella stessa provincia, circondari solcati da ferrovie, circondari dove la popolazione è densa, e circondari,

dove non esistono strade, dove la pubblica sicurezza è compromessa, dove la coltura è abbandonata, dove la popolazione è molto rara.

Ora come è possibile tenere lo stesso criterio per creare lo stesso numero di mandamenti nell'uno e nell'altro circondario, nell'una e nell'altra provincia?

Quindi l'onorevole Frola si limiti ad avere, con me, la fiducia che il Governo saprà proporzionare la diminuzione, ma non pretenda che sia imposta una condizione la quale se, per un aspetto, potrà assicurare gli interessi di una sola provincia, per un altro aspetto non potrà avvantaggiare parecchio altre, poichè l'uniformità, l'euritmia, l'eguaglianza non è il metodo che si deve adottare in questa materia.

Signori, tenuto conto delle disuguaglianze, la vera eguaglianza risulta da questa disuguaglianza.

L'onorevole Faina vorrebbe che si stabilisse un minimo; a dire il vero, la Commissione esaminata la topografia, ha convenuto che fino a 600 si possa arrivare, ma, in quanto al minimo, essa non lo potrebbe determinare sin d'ora, come non lo saprebbe stabilire neppure l'onorevole guardasigilli.

È inutile fissarlo fin d'ora. Lasciamo all'onorevole ministro una latitudine, perchè il minimo sia quello che deve essere.

In quanto all'onorevole Massabò non creda questa una scortesìa, le cose che ho detto prima rispondono implicitamente alla sua domanda.

In questo modo mi pare di aver adempiuto al mandato mio, come relatore, per ciò che riguarda i 3 ordini di proposte fatte all'articolo 2°.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Io non rientrerò nella discussione generale, ma mi limiterò a dire le ragioni per le quali concordo con l'avviso della Commissione.

L'onorevole relatore dichiarò ch'egli avrebbe accettato di buon grado quello che parve desiderare l'onorevole deputato Sonnino, che, cioè, non fosse stabilito alcun limite speciale di numero per la riduzione maggiore delle preture.

E in vero se non si fosse fissato alcun numero, si sarebbero seguiti i precedenti parlamentari. Imperocchè il disegno di legge altra volta dalla Camera approvato, e che divenne legge del 2 aprile 1865, con cui davasi al Governo la facoltà stessa di cui ora si tratta, non conteneva alcuna limitazione di numero. Esso accordava facoltà al Governo di pubblicare una nuova circoscrizione giudiziaria prendendo per base i criterii che nel-

l'articolo stesso erano determinati; criterii i quali presso a poco corrispondono a quelli stabiliti nel presente disegno di legge.

E non si può dire certo che il Governo d'allora omettesse la limitazione del numero, pel desiderio di avere ampie facoltà; tanto è vero che della facoltà concessagli non ha fatto uso.

E ciò mi fa pensare alla iperbole usata dagli oratori avversarii, che, a proposito di questa facoltà di circoscrizione delle preture, parlarono di *pieni poteri*, ricordando la guerra del 1859 e quella del 1866, quasi mi si desse la potestà di pace e di guerra, la facoltà di far prestiti, di mettere imposte, di legiferare ogni specie di leggi e di codici; mentre i *pieni poteri* risolvonsi nello specifico potere di una limitata riduzione di numero delle preture, potere il più ingrato, il più uggioso, il più incresecevole, il più impopolare che si possa immaginare; potere che se un uomo od un governo può assumere, non può farlo se non col pensiero e col proposito di compiere un dovere, nel convincimento dell'assoluta impossibilità di poter raggiungere lo scopo in modo diverso.

In base ai predetti precedenti parlamentari, anch'io col presente disegno di legge avevo chiesto la facoltà in genere, senza indicare la cifra del numero delle preture di cui si sarebbe potuta fare la soppressione.

La vostra Commissione però mi propose di mettere un limite di numero per l'esercizio di tale facoltà. Ed io, sebbene creda impossibile una determinazione di numero *a priori*, pur non di meno accettai la proposta della Commissione, tanto è vero essere io disposto ad ogni deferenza per le proposte che mi si fanno.

Accettai sebbene, ripeto, reputi impossibile determinare, senza studi lunghi, riposati e sicuri, il numero delle preture che hanno sufficiente ragione di essere.

Ma, dopo avere, nonostante tali considerazioni, accettata la proposta della Commissione, non potrei andare più in là; perchè andare più in là parrebbe un contravvenire a tutti i fini della legge, fini su cui non tornerò, ma che ho esposto nella discussione generale; il fine di avere, riducendone il numero, magistrati, più capaci e valenti, il fine di accelerare la carriera così lenta dei magistrati medesimi; il fine di migliorare con qualche efficacia le condizioni economiche della magistratura.

E qui mi pare conveniente di avvertire che tanto l'onorevole Sonnino oggi, quanto l'onorevole Barazzuoli l'altro ieri, hanno frainteso il processo logico che ha condotto alle disposizioni del disegno di legge.

Essi hanno supposto che si sia stabilito il numero delle preture da sopprimersi in base alla cifra che si voleva ottenere per aumentare gli stipendi dei magistrati nelle proporzioni indicate all'articolo 8. Invece si è proceduto in via tutto affatto inversa; si calcolò quale fosse presumibilmente il numero delle preture che si possono utilmente sopprimere, e in base a tali calcoli presentivi si è posta all'articolo 8 una indicazione concernente la misura degli stipendi.

Ma tanto è vero che non ci fondavamo sopra una somma precisa, che, se gli onorevoli Barazzuoli e Sonnino ben guardano, vedranno che l'indicazione dello stipendio nell'articolo 8 è posta come un massimo.

L'onorevole Barazzuoli parlò di proposte di soppressione fatte dai procuratori generali e primi presidenti d'appello. Or bene, secondo quelle proposte si crederebbe conveniente la soppressione di oltre 800 preture. Vede dunque l'onorevole Barazzuoli che non ha ragione d'allarmarsi di quelle proposte, perchè, secondo la proposta della Commissione da me accettata, buona parte di quelle preture che i capi delle Corti credeano superflue dovranno essere conservate. E vedete pure quanto io sia stato deferente e conciliativo con l'accettare di ridurne tutto al più 600, mentre primi presidenti e procuratori generali erano di avviso essere conveniente di ridurne un numero maggiore.

Del resto, che non si possa determinare *a priori* quale debba essere il numero della diminuzione da farsi, lo dimostra la varietà delle proposte che a tale riguardo si fanno. Chi propone si fissi il minimo delle preture invece che a due terzi a tre quarti; chi a quattro quinti; chi a cinque sest.

Ma quale è adunque il criterio che ha servito di guida ai proponenti in questa determinazione?

È chiaro adunque che, anche per la diversità degli emendamenti, che ci furono proposti, metteremmo certo il piede in fallo se volessimo porci su questa via.

Altri, come l'onorevole Lazzaro, vorrebbero che si fissasse un altro criterio assoluto, quello della popolazione, determinando, cioè, che non s'abbia a sopprimere alcun mandamento, il quale conti una popolazione superiore ai 10,000 abitanti. Ma a tale proposito osserverò che in questo caso quasi quasi bisognerebbe abbandonare la legge, inquantochè la media, per tutto il regno, della popolazione mandamentale è di circa 16,000 abitanti, e vi sono intere regioni, come il Veneto e la

Lombardia, in cui non solo la media è molto maggiore (30,000 nel Veneto, 22,000 nella Lombardia), ma dove non vi sono quasi mandamenti di una popolazione inferiore a quella indicata dall'onorevole Lazzaro.

Altri, come l'onorevole Frola, desidererebbero che il rapporto proporzionale di due terzi ad un terzo pel mantenimento delle preture, rapporto proposto dalla Commissione, si riferisse non complessivamente a tutto il regno ma bensì ai singoli distretti di Corte d'appello. Ma se da una parte può dirsi che al suo scopo si abbia riguardo nella indicazione dei criteri da seguirsi per la determinazione del numero delle preture, perchè vi si parla di tradizioni locali, d'altra parte poi sarebbe impossibile, col rapporto da esso proposto, perpetuare le circoscrizioni fatte secondo criterii regionali anzichè con criterii complessi e generali.

Come ho detto nella discussione generale, il difetto della nostra antica circoscrizione è quello appunto di essere stato fatto regionalmente, senza unità di criteri, ed ora a questo difetto non possiamo fare a meno di porre riparo.

Altri vogliono non si possano toccare quelle preture che fanno più di 100 sentenze. Io, per quella pratica che ormai ho lunga in argomento, sono convinto che questo lavoro possa essere tale da consigliare la conservazione di preture in condizioni speciali topografiche, climatologiche, di viabilità e simili, ma che tale lavoro sia tutt'altro che normale e bastate all'attività di un pretore.

Questo lavoro di 100 sentenze si può scomporre, avuto riguardo al medio rapporto fra le cause civili e le cause penali, in circa 40 sentenze civili e 60 penali. Le penali danno assai minor lavoro, e ricordo infatti che in Francia quando si fece la legge del 1883, che ridusse il numero dei magistrati, per calcolare tale riduzione si ragguagliarono tre sentenze penali ad una civile. Quindi le 60 sentenze penali si dovrebbero equiparare a 20 sentenze civili. E quanto alle 40 civili, abbiamo le interlocutorie ed altre molte che sono sentenze di pagamento di una grande semplicità, ed abbiamo le sentenze contumaciali, che danno ancora meno da fare delle penali e costituiscono in media un terzo delle cause civili, le quali per ciò solo riduconsi a meno di trenta, sicchè scorgesi su cento sentenze a quanto restringasi il vero lavoro.

E per un altro aspetto mi pare risulti dimostrato che il lavoro di cento sentenze, tra civili e penali, non è lavoro normale per una pretura: per il riflesso, cioè, che, anche ora, con tanto in-

contestabilmente eccessivo frazionamento nella circoscrizione delle preture, pure abbiamo il numero di 246 sentenze che costituisce la media del lavoro per ognuna delle nostre preture.

Si parla del lavoro d'istruttoria delegato, della onoraria giurisdizione e simili; ma dove scarso è il principale, ancora più scarso è l'accessorio, accessorio che, nel suo acuto discorso, riconobbe lo stesso onorevole Gianolio risultare dalle statistiche meno importante di quello delle sentenze.

Ma siamo permessa un'altra osservazione dalla quale risulterà come, anche ritenuto il *maximum* indicato dalla Commissione, si possano raggiungere gli intenti vagheggiati da coloro che propongono gli emendamenti.

Essi infatti vorrebbero che alcune di queste preture le quali fanno cento sentenze circa possano rimanere intatte.

Ho già detto che, se vi sono condizioni speciali topografiche, di viabilità e simili potranno essere conservate. Ma inoltre siccome a quello scopo vorrebbero che il numero delle sopprimibili fosse ridotto a 400 od a 450 per mantenere alcune di minor lavoro, dimenticano una cosa, dimenticano cioè quelle preture che, ad eliminazione della soppressione di alcune preture minori, saranno soppresse nelle città maggiori.

E invero vi sono 167 preture in soli 48 comuni. Ad esempio, Casale, Pavia, Monza, Cremona, Mantova, Vicenza, Treviso, Udine, Piacenza, Modena, Reggio d'Emilia, Ferrara, Ravenna, Cesena, Ancona, Arezzo, Siena, Cagliari, Sassari ed altre hanno due preture; altre, come Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Pistoia ne hanno 3, altre 4 e simili. Ora voi tutti non potrete a meno di convenire che si possano concentrare utilmente non poche di queste con soddisfazione di tutti.

È un grandissimo danno di avere, con la divisione in mandamenti, tagliato a fette parecchie delle nostre città (fra le altre la mia città natale), perchè ciò giunge fino a creare delle eccezioni di declinatoria di fòro, poichè si questiona se debbasi, secondo la via, secondo la porta d'ingresso, volgersi ad uno o ad altro usciere, adire questa o quella pretura.

Quindi, fatta astrazione di due o tre città di sì enorme lavoro, che in esse occorrerà piuttosto aggiungerne che toglierne, nel maggior numero di queste città parmi che le preture in cui si divide la città si potranno concentrare; poichè anche concentrandone più d'una, per quelle così concentrate il lavoro sarà ancora minore di quanto ne ha una sola pretura in altre città, appunto per

la mancanza di unità di criterii che si ebbe nella formazione delle circoscrizioni.

L'onorevole Carnazza-Amari, delle preture poste nelle città, nel suo emendamento fa invero eccezione; ma egli poi dimentica le suburbane, e dimentica quelle vicinissime fra loro sparse sul territorio, ed ora specialmente avvicinate per la costruzione di strade ferrate, di strade ordinarie, ed anche indipendentemente da tali circostanze ad una distanza che fu sempre insignificante fra di esse.

Citerò, ad esempio, Ceneda e Serravalle. Ivi sono due preture, mentre i due Comuni vennero a formarne uno solo.

Ora ciascuna delle due fa, se ben ricordo, circa 200 sentenze: ciò posto, chi può negare l'utilità della soppressione di una di esse?

Di questa vicinanza si preoccupa giustamente l'onorevole mio amico Luchini Odoardo. Ma anche la vicinanza, la contiguità, com'egli si esprime, come si fa a determinarla in via assoluta mediante una prefissa misura chilometrica? L'onorevole Luchini vorrebbe infatti escludere la soppressione quando le sedi attuali sono a distanza maggiore di 7 chilometri; ma io faccio osservare all'onorevole Luchini che a tale stregua bisognerebbe aumentare di molto le preture, anzichè diminuirle. Quindi è che criteri assoluti, come dicevo, non se ne possono stabilire e converrà esaminare attentamente i casi ad uno ad uno, tenuto conto di tutte le circostanze.

E poi, ripeto un'altra volta, le 1213 preture da conservarsi non costituiscono che un *maximum*, cui si può attenersi ove si veda, dietro maturo studio, che quelle, le quali non hanno sufficiente ragione di esistere sono più di 600, ma del quale si può stare al di sotto nel caso che si scorga che venendo a raggiungere quel *maximum*, si offenderebbero interessi rispettabili, si creerebbero troppo gravi incomodi alle popolazioni.

Se io quindi potessi aver grazia presso i proponenti gli emendamenti, li pregherei di abbandonarli, e di avere fiducia in me; fiducia non nel senso politico, perchè questa non è questione politica, ma fiducia nel senso di credere che sarei incapace di procedere con secondi fini, di esaminare le cose altrimenti che dal lato obiettivo, con la massima imparzialità ed equanimità, ascoltando le ragioni di tutti, con la maggior diligenza e scrupolosità.

Mi resta di aggiungere poche parole per ciò che riguarda i criterii da seguire nel provvedere alla nuova circoscrizione.

Io aveva creduto conveniente indicarli in modo

sintetico, che mi pareva comprensivo abbastanza e tale da nulla dimenticare.

La Commissione li ha voluti distinguere, ed io non ho fatto difficoltà.

Adesso altri se ne vorrebbero aggiungere. Io non dirò che siano trascurabili, ma temo che siano troppo speciali, e che, volendo specializzare troppo, altri di questi motivi specialissimi assai facilmente e poco equamente vengano dimenticati, sebbene volendo specializzare essi pure dovrebbero essere tenuti presenti.

Ripeto quindi di credere preferibile una locuzione sintetica; ma, ad ogni modo, accetto quegli emendamenti che furono accolti dalla Commissione, sebbene, ad esempio, creda che la prima dizione sintetica delle tradizioni locali comprendesse anche l'importanza storica; ma, in ogni modo, non voglio separarmi dalla Commissione, ed accetto gli emendamenti che essa ha accettati.

Presidente. Dunque verremo ai voti. Prego la Camera di prestar attenzione.

Rizzo. Domando di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Rizzo. Per uno schiarimento.

Presidente. Parli.

Rizzo. Io sarò brevissimo.

Io domando uno schiarimento relativamente al quesito, che ha rivolto ieri sera l'onorevole Di Baucina all'onorevole ministro.

Egli, per un motivo tutt'affatto opposto a quello che moverebbe me, ha domandato all'onorevole ministro se egli si creda autorizzato anche ad aumentare le preture.

Parrà strano che, in una legge di diminuzione di preture, si possa parlar anche d'aumento.

Infatti non ne ha parlato che l'onorevole Faldella nello spiritoso svolgimento del suo emendamento quando ha detto: se invece di diminuzione dite aumento, io voto la legge.

L'onorevole Di Baucina, ha sostenuto che nel suo mandamento, com'è costituito attualmente, ci sarebbero ragioni per aumentare il numero delle preture, ed ha rivolto formale quesito all'onorevole ministro dichiarando che avrebbe votato la legge se si intendesse che il ministro è autorizzato anche ad aumentare le preture.

Di Baucina. Domando di parlare.

Presidente. Non riapriamo la discussione (*Rumori*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Rizzo. Dunque io volevo domandare all'onorevole ministro se egli crede di poter istituire delle preture nuove, perchè naturalmente verrebbero a scapitarne quelle (*Rumori*) preture che ognuno

ha nel proprio cuore. Perchè se si potesse leggere nel cuore di tutti vi si troverebbe l'immagine pietosa di una pretura agonizzante. (*ilarità*). Dunque se il ministro crede che per qualche ragione le preture d'una grande città si debbano aumentare, questo andrebbe a carico delle preture di campagna.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*).

Rizzo. L'onorevole ministro quando ha parlato del concentramento delle preture nelle città, quando ha detto che ci sono 48 Comuni con 162 preture, ha pur citato Serravalle e Ceneda che io ho l'onore di rappresentare in Parlamento. Ebbene, posso dirgli che ha perfettamente ragione e che la cittadinanza farà plauso al concentramento. Ciò servirà al disbrigo degli affari; però ci ho sempre il dubbio che il Governo creda di avere la facoltà di aumentare. È un dubbio che sorge in me e che è in contraddizione col complesso della legge. (*Vivi rumori*).

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che questo non fosse il senso della domanda dell'onorevole Di Baucina.

I concetti da lui espressi non sono esclusi dall'articolo 2. È naturale infatti che, sopprimendo, spostando qualche mandamento, possa sorgere la necessità o la convenienza di porre la sede mandamentale in altre località.

Rizzo. Capisco. Ammetto il diritto di spostamento. (*Vivi rumori*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Baucina.

Di Baucina. Ho chiesto di parlare per ringraziare il collega che mi ha prevenuto, facendo all'onorevole guardasigilli la stessa domanda che io volevo ripetere; non mi resta che ringraziare l'onorevole ministro perchè, nelle sue dichiarazioni, ha ammesso che la dizione di questo articolo non esclude i concetti da me espressi. E dopo quanto egli ha ripetuto al mio collega mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Dunque verremo ai voti.

Vi sono anzitutto alcune proposte di articoli sostitutivi. La più radicale è quella dell'onorevole Luchini, poi viene quella dell'onorevole Della Rocca, e poi la prima parte dell'articolo proposto dall'onorevole Carnazza-Amari, che si riferisce allo stesso sistema proposto dall'onorevole Della Rocca. Infine viene (se la mantiene) la proposta dell'onorevole Di Sant'Onofrio, perchè si sostituisca l'articolo ministeriale a quello della Commissione.

Di Sant'Onofrio. In seguito alle spiegazioni date dall'onorevole relatore, ritiro anche quest'emendamento.

Presidente. L'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Luchini è il seguente:

“ Art. 2. Il Governo del Re potrà ridurre il numero delle preture, riunendo fra loro:

1° i mandamenti delle città e dei suburbii, e quelli le cui attuali sedi fanno parte di agglomerazioni contigue o quasi contigue di case di abitazione;

2° quelli le cui sedi attuali non sono a distanza maggiore di sette chilometri, quando la quantità della popolazione o la quantità del lavoro presunto non ne consiglino la conservazione.

“ Indi dovrà procedersi alla revisione delle altre circoscrizioni mandamentali, fermo stante il numero complessivo delle medesime.

“ Nel determinare il territorio e la sede delle nuove circoscrizioni mandamentali sarà tenuto conto:

a) della quantità, ecc., (*il resto come nell'articolo secondo della Commissione*). ”

Onorevole Luchini, lo ritira o lo mantiene?

Luchini. Lo ritiro.

Presidente. Sta bene.

Ora viene l'articolo sostitutivo dell'onorevole Della Rocca:

“ Art. 2. Saranno soppresse quelle preture che proferirono meno di cento sentenze all'anno in media nell'ultimo decennio, giusta i risultamenti della statistica ufficiale.

“ Potranno essere eccezionalmente conservate per un quinquennio quelle preture che pur trovandosi nella condizione suaccennata, il di loro mantenimento venga consigliato da speciali ragioni di ubicazione. ”

Onorevole Della Rocca, lo ritira o lo mantiene?

Della Rocca. Io con la mia proposta intendevo di far approvare un concetto chiaro e giusto, il quale avrebbe giustificata pienamente la delegazione legislativa al potere esecutivo; ma disgraziatamente essa non è stata accettata nè dal ministro nè dalla Commissione, invece si mantiene l'articolo della Commissione stessa maggiormente confuso di quello che era prima.

In questo stato di cose io non posso sperare che si voti il mio articolo sostitutivo, ma d'altronde non posso accettare la confusione e l'esagerazione che sono racchiuse nell'articolo della Commissione; per cui ritirando il mio articolo sostitutivo, dichiaro che voterò contro quello della Commissione.

Presidente. Rimane l'articolo sostitutivo del-

l'onorevole Carnazza-Amari che modifica sostanzialmente solo la prima parte dell'articolo, poichè nella seconda è d'accordo, almeno parzialmente, colla Commissione.

Carnazza-Amari. Per le stesse ragioni dette dall'onorevole Della Rocca, ritiro il mio articolo.

Presidente. Allora non rimangono che le proposte di modificazioni.

L'articolo della Commissione dice:

“ Il numero delle preture risultante dalla nuova circoscrizione non potrà essere inferiore ai due terzi di quelle esistenti. „

L'onorevole Sonnino propone si dica ai 5j6, l'onorevole Lazzaro ai 4j5, e così pure l'onorevole Gianolio; l'onorevole Fili-Astolfone e l'onorevole Massabò propongono invece che si riduca ai 3j4.

L'onorevole Faina propone che non sia superiore ai 4j5 nè inferiore ai 2j3. Infine sono proposte due aggiunte.

La proposta più larga è quella dell'onorevole Sonnino: la mantiene? Consiste nel dire 5j6 invece di 2j3...

Sonnino. Se l'onorevole Fili-Astolfone mantiene la sua proposta dei 3j4, io mi associo ad essa.

Fili Astolfone. La mantengo.

Presidente. Allora, ritirata la proposta dell'onorevole Sonnino, rimane quella dell'onorevole Fili-Astolfone, che nel suo complesso è uguale a quella dell'onorevole Massabò.

Massabò. Sì.

Gianolio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gianolio. Io pure ritiro il mio emendamento dei 4j5 e mi associo ai 3j4. (*Clarità*).

Presidente. Ora rimane ancora la proposta dell'onorevole Faina.

Faina. Non v'insisto più.

Presidente. Tanto meglio: allora rimane solamente la proposta di modificazione dell'onorevole Fili-Astolfone, a cui si associarono gli onorevoli Massabò, Gianolio e Sonnino. La proposta consiste nel dire, lo ripeto ancora una volta, che il numero delle preture da abolire sia “ non inferiore ai 3j4 invece che non inferiore ai 2j3 „ come è detto nel disegno di legge. Pongo a partito questo emendamento dell'onorevole Fili-Astolfone.

(*Dopo prova e contro prova è respinto*).

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Frola che consiste nel dire dopo le parole “ non potrà essere inferiore ai due terzi di quelle esistenti per ogni distretto di Corte di appello. „

Cuccia, relatore. Non lo accetto.

Presidente. L'onorevole ministro lo accetta?
Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Non l'accetto.

Presidente. Onorevole Frola, insiste?

Frola. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e dalla Commissione non insisto.

Presidente. Rimane ora l'emendamento dell'onorevole Gianolio perchè alla lettera a) si sopprimano le parole: *di loro cognizione*.

La Commissione accetta o respinge questo emendamento?

Cuccia, relatore. Vorrei domandare all'onorevole Gianolio se insista.

Gianolio. Non è una questione essenziale, quindi insisto.

Cuccia. Essendo quella indicata dall'onorevole Gianolio una parola superflua la Commissione accetta l'emendamento.

Presidente. Allora le parole: *di loro cognizione* sono soppresse.

L'onorevole Carnazza-Amari aveva presentato delle modificazioni all'ultima parte dell'articolo riguardante i criteri di abolizione: le ritira o li mantiene?

Carnazza-Amari. Mi pare che siamo d'accordo colla Commissione e col ministro che hanno accolto la mia proposta, quindi non insisto.

Presidente. Va bene, le sue modificazioni non hanno più ragione di essere.

L'onorevole Berio aveva presentato modificazioni riguardanti i criteri ai quali s'ispira l'articolo. Le mantiene o le ritira?

Berio. Avendo il relatore d'accordo con l'onorevole ministro dichiarato, che di tutte le modificazioni, delle quali si è parlato nella proposta mia e dei miei colleghi, il ministro avrebbe tenuto quel conto che meritano, quando verrà il momento di apprezzarle, io che pur avrei preferito di vederle accolte tutte, mi dico soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e del relatore; e sono fiducioso che nel momento opportuno, i criteri importantissimi, nei quali abbiamo insistito, avranno il loro valore.

Presidente. Va bene, non insiste nelle altre variazioni.

Onorevole Arcoleo, come sa la sua proposta è stata accettata dalla Commissione. (*Non è presente*).

Dunque la Commissione accetta la proposta Arcoleo.

Rimane l'aggiunta dell'onorevole Carmine e dell'onorevole Tittoni. L'onorevole Carmine insiste?

Carmine. La ritiro.

Presidente. Va bene. L'onorevole Tittoni insiste?
Tittoni. Insisto.

Presidente. L'onorevole Lazzaro?

Lazzaro. Dichiaro che le ragioni espresse dall'onorevole relatore sul primo emendamento, non mi hanno persuaso; ma siccome sarebbe lungo il rispondervi, ed avendo veduto già le tendenze della Camera non aggiungo altro: Quanto all'emendamento relativo al numero della popolazione, io per non pregiudicarlo con una votazione che potrebb'essere contraria, mi affido alle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli relative appunto al criterio delle popolazioni e non insisto perchè la mia proposta sia messa ai voti.

Presidente. Rimane allora la sola aggiunta dell'onorevole Tittoni:

Aggiungere

“ Non potranno in nessun caso esser sopresse quelle preture che nell'elenco in ordine decrescente secondo il numero delle sentenze civili pronunciate si trovino nei primi due terzi dell'elenco stesso.

“ Tittoni, Briganti-Bellini, T gas, Rizzo, Piacentini, Gherardini, Papadopoli, De Blasio Vincenzo, Tomassi, Compagna. „

Onorevole ministro?

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Veramente a me pare che questo emendamento sia stato già implicitamente respinto, perchè costituisce pure una limitazione del numero delle preture in dipendenza dal numero delle sentenze; ma faccio notare poi che questa soluzione sarebbe la più strana di quante se ne possano immaginare, perchè, fra le altre cose, escluderebbe tutte quelle concentrazioni di mandamenti nelle città, che sono riconosciute utili da tutti, anche dagli oppositori, e che invece dall'onorevole Tittoni sarebbero respinte. *(Bene!)*

Presidente. È un concetto a sè la proposta dell'onorevole Tittoni; che è la seguente:

“ Non potranno in nessun caso esser sopresse quelle preture che nell'elenco in ordine decrescente secondo il numero delle sentenze civili pronunciate si trovino nei primi due terzi dell'elenco stesso. „

La pongo a partito.

(Non è approvata a quasi unanimità — Si ride).

Leggo dunque l'articolo della Commissione come è stato da essa modificato, e prego coloro che hanno presentato emendamenti, accettati dalla Commis-

sione, a stare attenti per vedere se la dizione risponde ai loro criteri.

“ Il numero delle preture risultante dalla nuova circoscrizione, non potrà essere inferiore ai due terzi di quelle esistenti.

“ Nel determinare, in questo limite, il numero effettivo, nonchè il territorio e la sede delle preture, sarà tenuto conto:

a) della quantità degli affari;

• b) della popolazione, del suo movimento in aumento o diminuzione e delle sue condizioni economiche e morali;

c) della estensione territoriale e posizione topografica, delle distanze e dello stato delle comunicazioni;

d) delle condizioni climatologiche, degli ordinari rapporti d'interesse, della comparativa importanza dei vari centri di popolazione, dell'importanza storica delle sedi e delle tradizioni locali. „

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Viene ora l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Curioni, che è il seguente:

“ Nei Comuni attualmente suddivisi in diverse preture, la giurisdizione sarà unificata, applicandovi quel numero di pretori che il Governo crederà conveniente, sotto la direzione del pretore capo che sarà all'uopo designato con decreto ministeriale.

Vi sarà egualmente unificato il servizio di cancelleria sotto un solo cancelliere capo.

A fungere l'ufficio di pretore capo potrà essere delegato un giudice di tribunale.

Le disposizioni di questo articolo saranno attuate anche gradatamente, Comune per Comune, in un termine non maggiore di anni sei dalla attuazione della legge. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. In occasione della discussione di questa legge negli Uffici ebbi l'onore di proporre una aggiunta analoga a quella, che ora figura nell'articolo 2 bis, che ho proposto.

La ragione di questa proposta non è difficile a comprendersi.

Noi abbiamo molte città, cospicue per numero di abitanti e per importanza di affari, nelle quali era impossibile, che il servizio della giustizia pretoriale fosse affidato ad un solo pretore.

V'era un modo, secondo me semplicissimo, di soddisfare a questa necessità della giustizia pretoriale dei grandi centri, quello di applicare alle

preture urbane, una quantità di pretori, che fosse sufficiente al disbrigo di tutti gli affari pur conservando l'unicità dell'ufficio pretoriale. Invece si è proceduto con altro sistema, che, il ministro stesso già lasciò comprendere che riconosce anche egli, che è il meno razionale, che immaginare si possa.

Anzi ch'è fare come si fece pei tribunali, ai quali si aggiunsero tanti giudici e tante sezioni quanto ne bisognavano, alle emergenze giudiziarie, pur mantenendo l'unicità in ogni singolo capoluogo di circondario, invece per la giurisdizione pretoriale si è immaginato di dividere le città, mi esprimerò con la parola adoperata dall'onorevole ministro guardasigilli, in tante fette.

Gli inconvenienti di questa divisione territoriale delle preture nelle più cospicue città non si possono comprendere, salvo all'atto pratico e da chi per ragioni professionali si trova giornalmente nella occasione di dovere adire la giustizia pretoriale.

Ad alcuni di questi inconvenienti hanno fatto allusione tanto l'onorevole relatore, come l'onorevole Fili-Astolfone. Ma essi sono ben più gravi, nè io li voglio enumerare per non tediare la Camera.

Io pensava che si sarebbe con l'odierno disegno di legge provvisto a togliere cotesto sconcio. Invece il relatore spiega nella sua relazione che non s'intende con questo disegno di legge di ripararvi, e la dichiarazione, che ha fatto oggi l'onorevole ministro mi convince che non è neanche nelle sue intenzioni di portarvi rimedio, almeno non è nelle sue intenzioni di rimediarvi radicalmente come io vorrei.

L'onorevole Zanardelli ha però accennato al suo proposito, che per me è già qualche cosa, di dividere le città in circoscrizioni più razionali di quanto ora non siano, diguisachè il territorio urbano, ed il lavoro pretoriale siano più convenientemente distribuiti.

Ma con ciò il male ed i danni sono solamente attenuati, non radicalmente tolti.

Ora io vorrei chiedere all'onorevole guardasigilli se non sarebbe assai meglio, potendolo, e posto che egli non disconosce gli inconvenienti, il troncarli del tutto mediante l'unificazione delle preture in ogni singolo Comune dove ora funzionano parecchie preture?

La Commissione, per parte sua, nella relazione dice essere urgente che si studi questo problema per risolverlo.

Ora io domando se è proprio necessario di fare dei grandi studi per raggiungere questo scopo. Può

essere che io non abbia visto tutte le conseguenze alle quali può condurre la proposta unificazione: ma ad ogni modo mi sono adoperato, con la semplicissima disposizione che ho formulato, di trovare il modo di eliminare le difficoltà davanti a cui la Commissione credette di soffermarsi finchè nuovi studi non fossero compiuti.

Io attenderò che il ministro mi dica quindi se e per quali ragioni egli non intende di adottare senz'altro il mio temperamento.

Faccio però fin d'ora categorica dichiarazione che, come ho salutato favorevolmente la legge quando apparve negli Uffici, come ho votato senza esitanza l'ordine del giorno e l'articolo 2, che formano il fondamento essenziale di questa legge, così la voterò con lieto animo nelle urne, perchè secondo me segnerà pur sempre un grandissimo progresso, quand'anche non sia accettata l'aggiunta da me proposta; per quanto io la consideri provvedimento atto esso pure a migliorare il disegno di legge restando sempre entro il concetto al quale esso si è ispirato.

Votando contro potrei lusingarmi di essere forse amico del meglio, ma sarei certamente nemico del bene. E questo non voglio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Zanardelli, ministro guardasigilli. L'onorevole Curioni ha fatto ora, come sempre, delle osservazioni assennatissime; e non è che io non mi sia pure occupato della questione che egli ha sollevato. Nell'occasione in cui chiesi ai procuratori generali e ai primi presidenti delle Corti d'appello, le proposte concernenti le modificazioni che, secondo essi, si potevano fare quanto al numero delle preture nei rispettivi distretti, io posi loro anche questo quesito: se era il caso che anche nelle maggiori città le quali hanno molte preture come Napoli, Roma, Torino, Milano, se ne facesse una sola, appunto con quelli espedienti, rispetto al personale, che presso a poco corrispondono a quelli suggeriti anche dall'onorevole Curioni.

Ma il parere dei primi presidenti e dei procuratori generali non è stato favorevole a tale provvedimento. E invero grandissimo sarebbe l'accentramento che si avrebbe in una sola pretura. Nientemeno che a Roma si avrebbero forse 9000 sentenze in una pretura, anche mantenuta l'urbana o postane un'altra, come con molta insistenza viene chiesto. Lo stesso dicasi di Napoli.

D'altra parte, anche ove si consideri il comodo della popolazione sembra che in queste grandissime città, nelle quali le distanze sono enormi, riesca più comodo distribuirle ne' vari quartieri.

In ogni modo mi pare che l'onorevole Curioni possa rinunciare al suo emendamento, anche senza vulnerare la questione, poichè, se per effetto dell'articolo 2 non è obbligatorio pel Ministero di fare questa unificazione, obbligo al quale per quanto ho detto non potrei consentire, tale unificazione sarebbe però facoltativa; e conseguentemente io m'impegno di studiare e di far studiare di nuovo l'argomento per adottare la più conveniente delle soluzioni.

Presidente. L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare.

Curioni. Ringrazio l'onorevole ministro, prendo atto delle sue dichiarazioni e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Veniamo all'articolo 3. del disegno di legge.

“ Art. 3. Nel decreto di riordinamento della circoscrizione, si potrà stabilire, ove sia richiesto da speciali condizioni dei luoghi, che il pretore si trasferisca periodicamente ed in giorni prestabiliti a tenere udienza in altro Comune diverso dal capoluogo, suddividendo all'uopo il mandamento in due sezioni. ”

Su quest'articolo è iscritto l'onorevole Rizzo. Ha facoltà di parlare.

Rizzo. Mi sono iscritto a parlare su questo articolo non già per discorrere del pretore ambulante, che non è una cosa nuova, specialmente per il Veneto, dove c'erano già quei giudici che andavano a rendere giustizia fuori del territorio. Nella provincia di Belluno, per esempio, che l'onorevole Zanardelli tanto ama e dalla quale è tanto riamato, a Zaldo andava un giudice, sebbene Zaldo non fosse sede di pretura.

Io dunque approvo pienamente l'articolo 3 e approvo il concetto da cui sono mossi così l'onorevole ministro nel proporlo che la onorevole Commissione nel modificarlo.

Nella relazione, l'onorevole ministro dichiara: “ l'articolo 3 considera il caso in cui occorra conservare, per ispeciali circostanze topografiche o climatologiche, la sede giudiziaria nel capoluogo di qualche mandamento che per altri rispetti andrebbe soppresso, e fare obbligo al pretore di trasferirvisi periodicamente a tenere udienza. Nello intento poi di ovviare al pericolo che l'Amministrazione sia fatta segno a continue pressioni per estendere oltre i limiti della necessità il temperamento in discorso, giova mettere in sodo che questa suddivisione dei nuovi mandamenti sarà stabilita, una volta per sem-

pre, nel decreto che fisserà la nuova circoscrizione. ”

Il concetto è perfettamente giusto, e così quello che la Commissione espone nella sua relazione.

Io ho proposto a questo articolo un emendamento il quale non è che l'articolo della Commissione e del Ministero, colla semplice aggiunta che in qualche modo completa il concetto da cui l'onorevole ministro e la Commissione sono stati ispirati. Il mio emendamento tende a dichiarare che ove sia richiesto da speciali condizioni dei luoghi, il pretore si trasferisca periodicamente e in giorni prestabiliti a tenere udienza, nel Comune che fu sede di pretura.

Per quanto si possa essere alieno dalle esagerazioni, di cui si ebbe la manifestazione anche in questa discussione, è certo che la riduzione di 600 preture ferisce interessi, tradizioni e sentimenti che fino ai limiti del possibile devono essere rispettati. Io credo che lo stabilire che questo pretore ambulante debba recarsi, non in qualunque Comune, ma in quello che era sede di pretura, possa dare soddisfazione a questi sentimenti ed interessi. Recomando quindi il mio emendamento al ministro e alla Commissione.

Presidente. L'onorevole Frola ha facoltà di parlare.

Frola. Su questo articolo ho proposto un emendamento in termini pressochè identici a quello dell'onorevole Rizzo. Quindi per non tediare la Camera mi dispenso dallo svolgerlo. Le ragioni sono identiche, e, a mio avviso, sono evidenti si tratta di rendere più facile l'esecuzione della legge. Non può esservi dubbio che quando vi sono quelle circostanze speciali a cui ha voluto alludere l'onorevole ministro nella sua relazione, per le quali occorre la presenza temporanea del pretore, queste certamente si trovano negli ex-capoluoghi di mandamento.

Qui abbiamo maggior copia d'interessi, e quindi necessariamente dobbiamo quivi stabilire quella sezione di pretura, che è contemplata giustamente nel disegno dell'onorevole ministro. Non aggiungo altro, sperando che il ministro accetterà la mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Quantunque con poca speranza di essere esaudito, io propongo la soppressione di questo articolo. Se la Camera me lo consente, mi sbrigherò con poche osservazioni.

Noi abbiamo discusso a lungo sugli scopi di questo disegno di legge, e l'onorevole relatore ha

sempre insistito che la nuova circoscrizione delle preture non ha per punto di partenza obbligatorio l'economia, e tanto meno in proporzioni da portare un allarme. Ma questo articolo 3 sarebbe la confutazione del pensiero del relatore, perchè esso riconoscerebbe che vi possa essere pure qualche nuova circoscrizione di mandamento che non soddisfa a tutti gl'interessi. E infatti, voi dividete il mandamento in due sezioni; anzi, il Governo aveva proposto, se ve ne fosse stato bisogno, una divisione maggiore. Fra le sedi di queste due sezioni è naturale che vi debba essere una distanza considerevole, altrimenti voi non sentireste il bisogno di dividere il mandamento. Ciò mi par chiaro e inconfutabile.

Ora, o signori, se voi sentite il bisogno di dividere il mandamento in due sezioni, riconoscete che l'unità di esso non può reggere, non supplisce ai bisogni di queste popolazioni. E siccome voi volete sopprimere a ogni costo, siete costretti a dividere in due la nuova pretura, e dite al pretore di fare il miracolo di Maometto, a cui ha accennato oggi l'onorevole Sonnino, voi andrete un giorno in un luogo, e la dimane in un altro.

Si è parlato a lungo su questo argomento, e ministro e relatore han risposto alle osservazioni fatte nella discussione generale.

Ma io mi permetterò di replicare, che qui è inutile il ricorrere al grande esempio dell'Inghilterra. Le Assise inglesi sappiamo tutti quali sono; sono dei maestosi pellegrinaggi giudiziari, che nessuno oserebbe paragonare al pretore mobile ed ambulante da voi escogitato.

Qui si tratta, ripeto, del povero pretore, di cui non potete fare un ebreo errante, perchè, o signori, questo funzionario che voi pagate così poco, e a cui voi dovrete dare necessariamente una trasferta, sarà l'essere più infelice e disperato che mai romanzo abbia potuto immaginare.

Delle due cose l'una, o dovrete per lui spendere di più, ed allora è inutile che voi dividiate il mandamento in due sezioni: ovvero vorrete spendere poco, e allora in quali condizioni metterete il pretore e la giustizia? Io vi fo osservare che questo magistrato dovrà tenere almeno un'udienza civile la settimana ed un'altra penale. Ora con queste udienze in due sedi diverse, si debbono impiegare almeno col viaggio 4 giorni. Ma il pretore dovrà anche adempiere agli affari di giurisdizione volontaria, e dovrete dargli altro tempo necessario. Dovrà inoltre attendere alla istruzione dei processi penali. Dovrà accorrere subito e ovunque all'accertamento dei reati, per non farne disperdere le tracce,

Ora i soli 4 giorni per ciascuna settimana nell'altra sede, formano 16 giorni alla fine del mese. Rimangono 14 giorni. E allora nella sede principale quanto tempo potrà rimanere questo disgraziato? Dovete insomma dargli il tempo per viaggiare di su e di giù, per sotto e per sopra. Badate che si tratta di distanze considerevoli, altrimenti non avreste sentito il bisogno di dividere in due sezioni uno stesso mandamento.

E come potete poi pretendere che questo magistrato possa adempiere al primo suo dovere, quello di trovare il tempo per istruirsi, se non avrà un momento da respirare? Ripeto, due udienze civili e due penali la settimana per ciascuna sezione importano 16 giorni. E dove troverà il tempo per il resto? E il tempo per viaggiare? Il relatore ha parlato di ferrovie. Ma esse non vi sono in tutti i luoghi, e se vi fossero voi non avreste sentito il bisogno di dividere il mandamento in due sezioni. Se le ferrovie infatti traversassero questi mandamenti, voi non potreste mettervi in contraddizione con voi stessi affettando l'ente in 2. Voi nel proporre l'articolo 3° presupponete necessariamente che vi possano essere delle difficoltà serie nel percorrere il mandamento da un punto all'altro. E queste difficoltà il pretore deve superarle viaggiando come può.

Non dico che dovrà andare con l'asinello, non faccio esagerazioni (quantunque spesso non potrà fare diversamente) ma anche in una carrozza, certo in una vettura qualunque, quando deve partire da un Comune per andare ad un altro, vi s'impiegano molte ore.

Oltre a ciò, egli dovrà condurre seco oltre al cancelliere anche l'usciera. E anzi vi fo osservare che quando un cittadino della sede secondaria, ha bisogno di notificare un atto giudiziario, deve andare nella sede principale a trovare questo usciere, se non può aspettare il giorno in cui l'usciera stesso dovrà recarsi col pretore alla sede secondaria. Ma se un cittadino della sede secondaria solo per intimare un atto, deve andare nella sede principale, tanto vale il fare a meno delle due sedi, perchè è inutile che il funzionario venga a trovar noi, se già noi siamo stati costretti ad andare a trovar lui.

L'abitante della sede secondaria ha già avuto il fastidio di percorrere tutte le distanze per andare nella sede principale, a trovare l'usciera e iniziare il giudizio. E l'incomodo della giustizia ambulante diventa allora inutile.

E ne nasceranno anche altre complicazioni; la competenza come la regolerete? Quando s'intima un atto per comparire innanzi al pretore, in quale

sede del mandamento si dirà di comparire, nella principale o nella secondaria?

E se poi il pretore, stabilita la sede e le udienze per decreto, non potrà intervenire e non vi si troverà per una ragione qualunque?

Non bastano i giorni stabiliti. Nei giorni stabiliti si possono, ripeto, verificare degli impedimenti per intemperie o per qualunque altra causa.

Quando sono le parti che non han potuto presentarsi, si provvede per legge dal magistrato; ma quando è il magistrato che manca, quando è il pretore che non è comparso, come farete voi? Pronunzieranno le parti la contumacia del pretore? (*ilarità*) Vi troverete innanzi a complicazioni che non avete prevedute.

Io non voglio prolungare la discussione; ma le difficoltà che io enuncio sono vere, e gravi, e pratiche; e le ho fatte non per spirito di opposizione, ma per aver delle spiegazioni circa il modo pratico come possa farsi funzionare un mandamento di più sedi.

Aggiungo che voi dovete poi ad ogni costo modificare la tariffa delle trasferte, perchè, a mo' di esempio, secondo l'attuale tariffa, fino a 5 chilometri, non si ha diritto a niente. Ora questo pretore dovrà percorrere 4,999 metri senza indennizzo; e il povero magistrato, che deve studiare le cause, ed a cui voi dite che bisogna assicurare una migliore carriera, l'obbligate, a piedi, a far trafelato questa specie di *corvée* per andare ad amministrare la giustizia in altro Comune del mandamento.

Se non volete, o signori, che questo funzionario diventi proprio la più misera, la più deplorabile figura di magistrato, e che debba supplicarvi a mani giunte di toglierlo a questa specie di supplizio a cui lo condannate con un mandamento a doppio fondo, dovete rinunciare a questa disposizione.

Ripeto, non fo l'opposizione per l'opposizione a questa legge, ma perchè sono convinto che si andrà incontro a guai di ogni genere. Io domando la soppressione di quest'articolo perchè lo credo d'impossibile applicazione.

Quale è il concetto che se ne sono formato il ministro e la Commissione?

Anch'io veggio ogni giorno funzionare l'amministrazione della giustizia, conosco come vanno le sue faccende, e francamente credo che queste difficoltà siano insuperabili. (*Interruzione vicino all'oratore*).

Non dovrà pernottare?

Sicuro che dovrà pernottare.

Come farà a partire, e poi amministrare la

giustizia, e poi ritornare, e tutto questo in un giorno?

E poi le burrasche, gli impedimenti di altro genere? Questo pretore non potrà stabilire i giorni di udienza che a grande distanza.

Così, onorevole ministro, voi date ragione a quelli i quali dicono che con questo progetto voi falcidirete la giustizia ai poveri; la lesinerete, la somministrerete a centellini.

Le sedi avranno bisogno di un'udienza alla settimana, e voi glie ne darete una ogni 15 giorni.

Ed è per queste ragioni che domando la soppressione dell'articolo.

Massabò. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Massabò, Ella ha un emendamento; lo svolgerà quando verrà la sua volta.

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Finocchiaro Aprile.

Finocchiaro Aprile. Io non ho votato l'ordine del giorno, accettato dal guardasigilli, per passaggio alla discussione degli articoli, reputando questa legge incompleta e inopportuna. E, malgrado il voto della Camera, persisto nel mio convincimento.

Le circoscrizioni giudiziarie dovevano essere corrette e riformate in base a criteri diversi, e fra questi non poteva entrare lo allentamento della giustizia dalle popolazioni, o la modifica dell'ordinamento giudiziario non accompagnata da un miglioramento veramente efficace delle condizioni dei magistrati.

La Camera però, seguendo più che altro un criterio politico, che non debbo discutere, ha giudicato diversamente. Non insisterò quindi, e non lo potrei d'altronde in sede di discussione di articoli, nello esame dei criterii sui quali è fondata la legge.

Non posso però tacere che l'articolo 3 di cui ci occupiamo è, a mio giudizio, inaccettabile. Esso è formulato in modo da contraddire alle disposizioni contenute nell'articolo 2 testè votato.

Amici o avversari della legge, è certamente desiderio comune che essa esca dal voto della Camera tale da rispondere al fine cui deve provvedere, e il meno imperfetta che sia possibile; e l'articolo 3 non risponde a ciò.

La Camera votando l'articolo 2 ha deliberato che nel determinare le preture da abolire si dovrà tener conto delle condizioni dei luoghi.

Ora l'articolo 3 ritorna su questo criterio e stabilisce che le condizioni dei luoghi non sono più criterio decisivo per la conservazione della pretura, ma possono solo valere perchè sia applicato il sistema del pretore ambulante che acce-

derà nei Comuni già sede di pretura, in giorni determinati, per amministrare giustizia.

Questo argomento fu già trattato in discussione generale ed anche momenti fa dall'onorevole Indelli; dirò per conto mio che non ho per questa istituzione il favore manifestato oggi dall'onorevole Rizzo. Essa non risponde ad alcuno dei concetti ai quali dovrebbe ispirarsi una seria riforma dei nostri istituti giudiziari. Sarà, come si è ricordato, una istituzione eminentemente inglese, ma non trova riscontro nell'indole, nelle abitudini e nelle tradizioni del nostro paese. E non è il caso di ricordare l'esempio dei circoli straordinari delle Assise come si è fatto nella discussione generale. Sono argomenti assolutamente distinti e diversi: non può certo paragonarsi la solennità dei dibattimenti innanzi le Assise, che può essere opportunamente reclamata da altissime esigenze di ordine pubblico, con questo alternarsi in Comuni diversi del pretore per provvedere a quella che potrebbe chiamarsi giustizia minuscola, ma che risponde ad interessi vivi, quotidiani ed urgenti delle popolazioni.

Io respingo pertanto questa forma di giustizia vagante, e di magistrato viaggiatore, come contraria al prestigio della giustizia e al vantaggio vero dei cittadini dei centri minori, che non potranno avere nei casi urgenti la tutela pronta e l'azione vigile della legge e del magistrato a difesa dei loro diritti.

Escluso questo concetto, non ve ne può essere che un altro: quello di conservare nei Comuni ora sedi di mandamento qualche cosa che vi equivalga. Se il Governo si determina ad accogliere qualcuno degli emendamenti proposti per questo articolo e pei quali si intenderebbe conservare nelle attuali sedi di pretura una sezione mandamentale, affidata ad un vice-pretore, si avrà sempre l'unità del nuovo mandamento, potendo il pretore titolare accedervi quando lo crederà opportuno, ma si darà affidamento ai cittadini di trovare al bisogno il magistrato pronto per le urgenze della giustizia civile e penale, senza i ritardi, i pericoli e gl'inconvenienti gravissimi che possono derivare dal dovere attendere il giorno e l'ora in cui l'unico pretore si rechi nel Comune.

Così non mancherà ai privati il giudice che dovrà decidere sulle loro contestazioni, e saranno evitati gli inconvenienti di questo movimento di andata e ritorno del magistrato, trasformato in vero e proprio commesso viaggiatore della giustizia, senza beneficio alcuno anzi col danno evidente dei cittadini che avranno bisogno di reclamare l'autorità del giudice a tutela dei loro interessi.

Accogliendo la proposta istituzione di una sezione di mandamento, con sede permanente di un vice-pretore, nei Comuni dove non è conservata la pretura, si provvederà anche ad un altro importante obiettivo di natura politica, si renderanno cioè meno sensibili i danni che verranno a risentirsi dalla soppressione di 600 mandamenti e l'attuazione della legge avrà minori difficoltà.

Non ho creduto opportuno presentare un mio speciale emendamento in proposito avendone visti già presentati diversi nel senso da me indicato, come quelli dell'onorevole Rizzo e dell'onorevole Massabò.

Raccomando pertanto all'attenzione del Governo e della Commissione questo concetto. Accogliendolo essi faranno sì che la legge nella sua applicazione risponderà meglio al beninteso interesse dei cittadini dei Comuni minori finora sedi di mandamento, e renderanno omaggio a quelle considerazioni di ordine politico alle quali ho accennato e che la Camera ed il Governo certamente non debbono dimenticare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Massabò.

Massabò. Io non posso accogliere i concetti che sono stati svolti dagli onorevoli Indelli e Finocchiaro-Aprile relativamente alla soppressione dell'articolo 3°.

Io penso anzi che la disposizione dell'articolo 3° debba essere migliorata e corretta nel senso che sia obbligatoria e non semplicemente facoltativa la suddivisione del mandamento in due sezioni, sempre quando i Comuni interessati sostengano il carico della relativa spesa. Questo sistema del giudice ambulante non solo fa ottima prova in Inghilterra, dove si ha il giudice di contea, che si muove a vece di far muovere le parti, ma ha anche radici e buone tradizioni nei nostri ordinamenti antichi. Trovo infatti negli annali municipali della mia Provincia che il giudice di Borgomaro era solito anticamente trasferirsi a tenere udienza nel Comune di Rezzo, allorchè questi due Comuni trovavansi riuniti nell'identico distretto giurisdizionale, ed ancora presentemente il pretore di Diano Marina alterna le sue udienze fra l'antica sede di Diano Castello e la nuova sede di Diano Marina.

Perciò io sono propenso a favorire questa nuova istituzione, che crea, a così dire, un pretore di circuito e pone due mandamenti sotto un'unica giurisdizione. Nè mi smuove l'idea che possa rimanere turbato il pubblico servizio, dovendo oltre il pretore, muoversi anche l'ufficio, non escluso l'usciera che, secondo l'onorevole Indelli, può es-

sere impari al lavoro di due mandamenti perchè, quando sia superflua l'opera di due uscieri niente osta che secondo la legge dell'ordinamento giudiziario, possa essere delegato anche il messo comunale, per disimpegnare le funzioni di usciere per le udienze; come anche se le esigenze del servizio lo rendessero necessario, si può con la nomina di un vice-pretore, sopperire al servizio delle udienze.

Osservo poi, che non è necessario che le udienze sieno ebdomadarie, possono essere quindicennali e dovranno naturalmente venir fissate secondo il numero degli affari, quindi l'ipotesi fatta dall'onorevole Indelli, che possa rimanere incagliato il servizio della giustizia, parmi addirittura fantastica o almeno tale da non doverci seriamente preoccupare.

Non sussistono dunque gli inconvenienti addotti.

L'unico inconveniente che forse si poteva addurre contro questo temperamento, è quello della spesa...

Indelli. L'ho addotto. Non è che si poteva addurre, l'ho addotto.

Massabò. Mi lasci dire. Io l'ho ascoltato con molto rispetto ed ho diritto di avere uguale trattamento.

L'unico obietto che si può fare è quello della spesa. Mantenendo due sedi, due locali per le udienze, cioè nell'antica sede e nella nuova, potrebbero per avventura i Comuni essere sottoposti ad una doppia spesa, o quanto meno ad una spesa non assolutamente necessaria, sia per la sala di udienza sia per il carcere mandamentale; e ciò mi ha consigliato appunto a presentare l'emendamento, nel senso che l'anzidetto beneficio sia garantito alle popolazioni, sempre quando la maggioranza dei Comuni ovvero anche il Comune capoluogo si impegni di sobbarcarsi alla spesa dipendente da questo straordinario servizio. Ma all'infuori di questo unico inconveniente l'articolo 3 si risolve in un beneficio.

È molto meglio che si muova il giudice, anzichè far muovere le parti, i testimoni, i periti.

E sarà anche un vantaggio politico il mantenere questa istituzione, imperocchè con essa saranno attenuati i danni e le legittime apprensioni, che possono derivare dalla soppressione della pretura, specialmente nei luoghi, dove vi ha il lustro delle tradizioni locali.

Anzi io vorrei che in queste sedi più importanti, dove il benefico ministero del giudice di pace funziona *ab antico* ed è focolare di civiltà, venisse conservato, nel caso che la sede della

pretura dovesse essere spostata, un vice-pretore investito abitualmente delle attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e degli atti di giurisdizione volontaria.

Solo in questo modo e senza grave iattura delle popolazioni potrà attuarsi la riforma, che il ministro ha vagheggiato e che avrebbe potuto differirsi ad epoca più opportuna.

Presidente. Ora viene la proposta dell'onorevole Panattoni, che è la seguente:

“ Le sedi di pretura soppresse, ove si proferranno in media non meno di cinquanta sentenze per anno, saranno classificate come altrettante *sezioni di pretura*. Ivi il pretore del capoluogo si recherà ad amministrare giustizia, periodicamente, in giorni-prefissi dal decreto di riordinamento delle circoscrizioni. ”

Ha facoltà di parlare.

Panattoni. L'ampia discussione che si è fatta di questa legge, e l'essere il mio emendamento ispirato dai medesimi criteri che furono già esposti alla Camera da egregi colleghi, mi dispensano dal fare un discorso per illustrare la proposta che ho presentata. Tengo però a dichiarare che dal momento che Governo e Camera vollero che la riforma giudiziaria cominciasse dai pretori, (e questa non era l'opinione mia) era ben naturale che io raccogliessi plaudendo un concetto che io trovo sia nella relazione ministeriale e sia in quella della Commissione. Ministro e Commissione parvero preoccupati della necessità di conservare qualche cosa di ciò che si viene distruggendo, appunto perchè non si potevano d'un tratto rompere tradizioni secolari.

Quale è, o signori, la differenza, che passa tra l'articolo della Commissione e il mio?

È questa soltanto; mentre la Commissione riserva al Governo la facoltà di creare delle sezioni là, dove per avventura l'economia dell'amministrazione lo richieda, a me invece piace togliere dalla legge tutto quello, che può essere incertezza o arbitrio, e prevedere sin d'ora tutti gli effetti di questa legge.

In questo senso al vostro “ potrà ” io sostituisco un “ dovrà ”.

E perchè, signori, ho parlato di quelle preture soppresse, le quali abbiano dato almeno 50 sentenze in un anno?

Per me lo dichiaro: poco mi preoccupo del numero delle sentenze. Prendete a base 50 o (se meglio credete) 60 sentenze egualmente sarei soddisfatto, purchè questa, che nel progetto della Commissione è una nuda facoltà, si traducesse poi nella

legge in una disposizione tassativa. Io non fo questione di numero; ma mi sono fermato a preferenza alle 50 sentenze pronunziate in un anno perchè ho dovuto così ragionare:

Un pretore il quale pronunzia 50 sentenze, deve di necessità avere assistito (eccettuate solo le cause contumaciali) alle corrispondenti discussioni: quindi deve avere tenuto parecchie udienze.

Più i pretori nostri, è ormai notorio, oltre le loro sentenze hanno da disbrigare (lo abbiamo accennato) anche le informazioni, e le istruttorie che loro sono d'ordinario affidate. Quindi pareva a me che il numero di 50 sentenze fosse un *minimum* adeguato: che potesse prendersi a base di questa disposizione.

Ma io ripeto che, se a voi non piace 50, dite pure 60 o 70; io non farò questione di numero. Però quando voi troviate un capoluogo di pretura, nel quale il magistrato non rimase ozioso, se anche ragioni che io non poseo in questo momento discutere, vi consiglino la soppressione di codesta pretura, istituendovi (come io vi propongo) una sezione di pretura, voi concilierete due grandi interessi. L'interesse dell'erario, il quale reclama l'economia, perchè da questa economia si vuol trarre di che migliorare le condizioni della magistratura: e l'interesse locale, che noi non possiamo interamente dimenticare, anche dinanzi al grande interesse della nazione.

Questa legge è imposta da ragioni di economia. Ma ciò non preclude che in questi piccoli centri possano istituirsi altrettante sezioni di pretura. Il pretore in giorni prefissi dal decreto di ordinamento, ivi potrà, oltrechè tenere udienza per le cause locali, profittando della sua presenza sopra luogo, curare altresì la istruzione dei processi; poichè se dovesse istruirli da una sede lontana, non potrebbe farlo senza rendere necessarii aggravii che per noi, avversari della legge, erano uno degli argomenti per combatterla. Ma poichè si vuole una legge di riordinamento delle circoscrizioni, è bene che questa legge si applichi in modo che essa risponda al fine che vi proponete. In questo senso raccomando il mio emendamento alla Commissione e al ministro.

Non è questione di numero, ma di concetto. A qualunque cifra di sentenze annuali voi vi arrestiate, stabilite nella legge l'obbligo di sostituire sezioni di pretura alle preture soppresse. Solo così avrete potuto raggiungere questi due ideali: economia nella amministrazione della giustizia, e rispetto a tradizioni secolari, che sono culto per le nostre popolazioni rurali.

Presidente. Vi è poi la seguente proposta sostitutiva dell'onorevole Nocito:

“ Nel decreto di riordinamento della circoscrizione si potranno stabilire sezioni di pretura in certi determinati luoghi, nei quali avrà sede un vice-pretore. Il vice-pretore deciderà quelle cause civili e penali che gli siano state delegate dal pretore, ed eserciterà tutte le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. ”

L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Nocito. Su questo articolo non ho presentato soltanto l'emendamento letto dall'onorevole presidente, ma anche un articolo aggiuntivo che completa l'emendamento, ed è l'articolo 3 bis nel quale è detto:

“ A compiere le veci di pretore nelle dette sezioni saranno destinati gli aggiunti giudiziari o gli uditori. In quest'ultimo caso ai secondi sarà data un'indennità. ”

Dirò brevemente le ragioni dell'uno o dell'altro. Io credo che la proposta ministeriale contemplata nell'articolo 3 non abbia precedenti. Non ha precedenti per ciò che riguarda il nostro ordinamento delle Corti di assise, perchè si capisce bene che il presidente della Corte di assise si debba muovere e debba lasciare la sede della Corte d'appello alla quale appartiene per andare a trovare i giurati, che sono i giudici di fatto della Corte d'assise. Non ha precedenti negli ordinamenti inglesi perchè i giudici di Contea, che corrisponderebbero ai nostri pretori, non si muovono; e per ciò che riguarda i giudici delle tre Corti sovrane d'Inghilterra che vanno a tenere le assise nei sei circuiti o circoli nei quali è divisa l'Inghilterra, per questo servizio essi sono nelle stesse condizioni, nelle quali si trovano i nostri presidenti d'assise. Essi vanno a trovare i giurati per comporre le Corti d'assise.

La disposizione dell'articolo 3 è dunque una disposizione senza esempio nè nella nostra nè nelle altre legislazioni.

Ma non per questo io la respingerò, perchè anzi io applaudo sempre quando il nuovo mi porta il buono, ciò che del resto, come dirò da qui a poco, non si ottiene con la novità che si vuole introdurre. Nè varrebbe il caso citato dall'onorevole Massabò della sua pretura di Diano Marina e di Diano Castello, perchè lì non si tratta di una pretura o meglio d'un mandamento diviso in sezioni, ma si tratta di un medesimo pretore, il quale, invece di avere un alloggio, ne

ha due, ed invece d'avere un pretorio solo, ne ha due.

Il nostro caso è ben diverso, perchè si tratta di sezionare il territorio d'una pretura, in modo da dare al pretore più sedi, l'una temporanea e l'altra permanente, talchè il pretore non può andare girando per tutte le città del suo mandamento amministrando giustizia, come farebbe un medico condotto che fa il giro nel territorio del suo Comune per visitare gli ammalati. Il pretore ambulante non può amministrare giustizia, che o nella sede della prima sezione del suo territorio, o nella sede della seconda sezione.

Così inteso l'istituto del nuovo pretore, in conformità della proposta della Commissione e del Ministero, io non trovo utile questa proposta. Se con questa nuova istituzione si potesse fare un risparmio della spesa che oggi si fa col mantenere un pretore permanente, potrei anche rinunciare al maggiore vantaggio che hanno le popolazioni col pretore permanente in confronto del pretore ambulante; ma quando con la nuova istituzione, si deve spendere qualche cosa di più, od anche si deve fare una spesa uguale a quella che occorre per mantenere un pretore permanente, la nuova istituzione non compensa la perdita dell'antica nei luoghi che prima la possedevano, ed ai quali ora, quasi per consolarli, si vorrebbe fare vedere ogni tanto la faccia del pretore.

Fu già parlato delle spese di trasferta del pretore e del cancelliere alle quali si dovrebbe provvedere con la nuova istituzione. Non si è però ancora osservato come alle così dette spese di trasferta dei pretori o dei cancellieri bisognerà aggiungere quelle dei procuratori legali ai quali devono ricorrere le parti litiganti, e che certo non si possono trovare, perchè non avrebbero come vivere, in un luogo dove il giudice è per così dire di passaggio. Oltre alle spese di trasferta ci devono poi essere per tutti questi signori viandanti della giustizia le indennità di soggiorno, il quale non sappiamo quanto potrà durare.

Infatti non si può fare mai obbligo ad un pretore, il quale si porta in una sezione, di rimanere dieci o quindici giorni, anzichè venti o trenta.

Tutto dipenderà dalle questioni incidentali che possono sorgere tanto da una causa civile, come da una causa penale.

E poi chi lascia questo pretore nel capoluogo? La scia un vice-pretore, mi si dirà. Prima di tutto, altra cosa è che ci sia il pretore, ed altra che ci sia un semplice vice-pretore. Comprendo che anche ora, o per congedo o per malattia del pretore, spesso i mandamenti restano in mano ai

vice-pretori, ma col nuovo sistema i casi aumenteranno, e la giustizia non se ne avvantaggerà. Ma comunque ciò sia, se un vice-pretore è pur necessario lasciare nel capoluogo dal quale il pretore si allontana, allora, io dico; perchè questo vice-pretore non può esser lasciato permanentemente in questa sezione che voi volete costituire?

Ecco quale sarebbe adunque il mio concetto. Io direi; in questa sezione nella quale il pretore dovrebbe fare la sua apparizione ogni tanto, mettete un vice-pretore, il quale sia come il delegato permanente del pretore. L'istituzione sarebbe nuova, perchè oggi il vice-pretore non può esercitare la propria giurisdizione che nella sede stessa della pretura. Fuori della sede della pretura non abbiamo che i vice-pretori comunali, i quali per la legge sull'ordinamento giudiziario, compiono semplicemente le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria. Ora venendo a sparire molte preture, sarà maggiormente sentito il bisogno d'avere vice-pretori comunali che possano provvedere al servizio della polizia giudiziaria, a meno che non si voglia aumentare il numero dei delegati di pubblica sicurezza e delle stazioni dei carabinieri, e così spendere da un lato quello che cercate risparmiare dall'altro.

Or bene: con la mia proposta si otterrebbe il doppio vantaggio, cioè d'un vice-pretore che eserciti permanentemente le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, e che dall'altro potrebbe disimpegnare le funzioni giudiziarie trattando quelle cause che gli fossero state delegate dal pretore, come ora fanno i vice-pretori mandamentali nella sede del mandamento.

Ma se questa facoltà hanno i vice-pretori mandamentali nel luogo dove risiede il pretore, che difficoltà ci sarebbe ad ammetterla fuori la sede della pretura, assegnando una dimora permanente al vice-pretore mandamentale nelle sezioni del mandamento? Notate, o colleghi, che io non rendo arbitro il vice-pretore di trattare tutte le cause che si riferiscono alla detta sezione, sicchè egli *jure proprio* possa amministrare giustizia. Io voglio che il vice-pretore tratti solamente quelle cause che il pretore del capoluogo gli possa delegare od affidare.

Vi sono molte cause di poca importanza; vi sono cause d'urgenza per le quali l'istituzione da me proposta sarebbe utilissima. Perchè volete che queste cause attendano la venuta del pretore, o che sieno decise con indugio e spese nella sede del pretore, mentre questi potrebbe delegarle al vice-pretore locale? La mia proposta non viene a distruggere quella ministeriale, relativa alla

istituzione delle sezioni di pretura, ma solamente invece di farvi comparire ogni tanto il pretore, io vi colloco in modo permanente il vice-pretore. Io credo che l'onorevole ministro, oramai che è stato approvato l'articolo 2, che contiene il fondamento della legge, vorrà essere più arrendevole ad accettare quelle modificazioni che non riguardano la sostanza della legge stessa, e che a mio credere la migliorano.

Presidente. Rimangono ora due proposte, una degli onorevoli Piacentini e Tomassi, e l'altra dell'onorevole Tittoni. Quella dell'onorevole Piacentini è la seguente:

“ Quando siano istituiti per legge i vice-pretori di carriera, e qualora il numero degli affari lo richieda, il Governo del Re è autorizzato a collocare nella sezione subalterna del mandamento un vice-pretore residente, cessando in tal caso l'obbligo del pretore di recarsi in essa nei giorni prestabiliti.

“ Sarà pure in facoltà del Governo, di applicare le disposizioni del presente articolo, semprechè il numero degli affari loro richieda, a tutti i mandamenti ne' quali trovisi un Comune che fu già sede di pretura o che abbia una popolazione non inferiore a 4000 abitanti il qual Comune in tal caso diverrà il capoluogo di sezione del mandamento. ”

L'onorevole Piacentini ha facoltà di parlare.

Piacentini. Onorevoli colleghi, l'onorevole Nocito vi ha svolto una proposta che su per giù è identica a quella contenuta nella prima parte del mio emendamento. Quindi, all'ora in cui siamo, credo di meritare la riconoscenza della Camera se non aggiungo altro alle parole egregiamente dette dal mio amico professor Nocito.

Mi resta a dire pochissime parole sulla seconda parte dell'emendamento, nella quale in sostanza chiedo quello che è stato già chiesto da altri onorevoli colleghi.

Questa seconda parte dell'emendamento s'informa a sentimenti di doverosi riguardi e di grande equità.

Nessuno negherà che la soppressione d'una pretura, per quanto consigliata dalla necessità di migliorare l'amministrazione della giustizia, senza aggravare il bilancio, costituisca per il Comune che la subisce un danno reale, e gli rechi una perdita di vantaggi morali e materiali indiscutibile. Ora, io credo che nessuno della Camera vorrà essere verso questo povero Comune, vedovo della sua pretura, così severo, così inclemente da negargli perfino il magro conforto di

un pretore di scavalco. Nessuno vorrà permettere che gli abitanti di questo Comune, già sì orgogliosi d'averne un pretore, ora debbano soffrire l'umiliazione di andare fuori di casa a mendicare giustizia.

Chi vive nelle grandi città forse non si rende troppo esatta ragione di certi sentimenti, ma non è men vero che essi esistono, ed altrettanto sono legittimi, quanto hanno profonde radici nell'animo degli abitanti dei piccoli centri.

Io ritengo quindi che sia opera di savio legislatore tenerne conto fin dove l'interesse generale lo permetta; come a me sembra che lo permetta in questo caso. Al Comune che è rimasto privo della sede della sua pretura, io ritengo che possa essere equiparato il centro più popoloso del mandamento, quando sia constatato che esso concorre alle spese di giustizia con un contributo rilevante di affari.

Per queste considerazioni io prego la Camera, il Governo e la Commissione di far buon viso al mio emendamento.

Presidente. Rimane ultima la proposta dell'onorevole Tittoni, che è la seguente:

“ Art. 3. *Aggiungere:*

“ Le preture soppresse dovranno costituire sezioni distinte nelle quali il pretore del nuovo mandamento cui saranno aggregate dovrà trasferirsi periodicamente in giorni prestabiliti. ”

L'onorevole Tittoni ha facoltà di parlare.

Tittoni. Essendo chiaro il significato del mio emendamento, rinunzio a svolgerlo.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Cuccia, relatore. La Commissione prega la Camera di voler accettare l'articolo quale essa lo ha proposto. Bisogna avere una chiara idea di questa nuova istituzione che il ministro ha proposto di introdurre nel nostro ordinamento giudiziario, per comodo di quelle popolazioni, le quali si trovino a una certa distanza dal capoluogo del mandamento. Nel nostro articolo si stabilisce che il pretore debba recarsi in un altro luogo per tenervi udienza in alcuni giorni della settimana.

Non si tratta dunque di creare due uffici. Non si tratta di far sopravvivere tutte le preture, sotto il nome di sezioni. Si tratta di provvedere alla comodità dei contadini, delle popolazioni che si trovano distanti dai capoluoghi. Io però non debbo dissimulare innanzi alla Camera che, quando la Commissione ha esaminato questa proposta, non ha trovato strano che della stessa possa

il Governo servirsi in certi casi, quando lo giudicherà necessario, appunto per non far sentire immediatamente il disagio a qualche importante Comune (parlo di importanza relativa), che viene a perdere la pretura. Quindi nella mente della Commissione quest'articolo è destinato a uno scopo normale principale, quello cioè di rendere sempre più accessibile il giudice al giudicabile, obbligando non il giudicabile a fare molta strada per trovare il giudice, ma il giudice ad andare a trovare il giudicabile.

In secondo luogo la Commissione ha creduto che questa facoltà possa servire, in certi casi limitati, per temperare il piccolo spostamento di interessi che può derivare dalla soppressione di una pretura.

La Commissione ha pensato, e non poteva non pensare, alle difficoltà, agl'inconvenienti ai quali può dar luogo l'istituzione delle sezioni; difficoltà ed'inconvenienti ai quali ha accennato anche l'onorevole Indelli. Ma coteste difficoltà non sono tali nella mente della Commissione da fare ostacolo alla proposta del Governo; semplicemente occorre che siano tenute in considerazione al momento in cui il Governo farà il regolamento per l'esecuzione di questa legge.

Quindi io mi permetterò di raccomandare all'onorevole guardasigilli di porre molta cura nel compilare il regolamento per evitare per quanto è possibile gl'inconvenienti cui ha accennato l'onorevole Indelli. Ma è tutta materia di regolamento, e non ha tanta importanza da consigliare a vietare l'istituzione di sezioni di pretura.

La Camera credo che terrà conto dei motivi per cui la Commissione non ha voluto ammettere che le sezioni di preture fossero più di due; perchè essa ha pensato che in caso diverso il pretore avrebbe dovuto stancarsi troppo.

Alcuni colleghi propongono che si stabilisca per legge che in ogni luogo dove sarà soppressa la pretura, debba sorgere una sezione di pretura. Ma onorevoli colleghi, pensate che se ciò si facesse, quasi quasi noi raccomanderemmo al ministro di procedere a cuor leggero alla soppressione delle preture, perchè in sostanza potendo, per ogni pretura che si vuol sopprimere, lasciare la sezione ed il vice-pretore, naturalmente il Governo sarebbe meno restio nell'abolire un gran numero di mandamenti.

Avranno una sezione non tutti, perchè allora la riforma porterebbe danno anzichè vantaggio, ma quei pochi Comuni nei quali si verificherà o la necessità evidente che il giudice si muova per andar a trovar le popolazioni, o la necessità

evidente di temperare, magari transitoriamente, il danno cagionato dalla soppressione della pretura.

Per queste considerazioni la Commissione prega coloro i quali propongono che debbasi creare la sezione dove scompare la pretura, di non insistere nella loro proposta considerando quanto danno ne potrebbe venire nell'applicazione di questa legge, e come sarebbe resa più difficile una buona circoscrizione.

Accogliendo le loro proposte si diminuirebbe, come ho detto, la responsabilità del Governo.

L'onorevole Nocito domanda che a queste sezioni sia assegnato stabilmente un vice-pretore, e che così si stabilisca per legge.

Io non voglio ingolfarmi (perchè andrei troppo per le lunghe) nella questione dei vice-pretori; ma farò osservare all'onorevole Nocito che egli potrà facilmente mettersi d'accordo con me, considerando che la sezione di pretura non è che il luogo di udienza del pretore.

Ora nella sede principale, senza che lo diciamo in questa legge, può tenersi udienza per mezzo di un vice-pretore: così potrà farsi anche nella sezione. Il voler stabilire con questa legge la necessità di creare dei vice-pretori di guardia, permanenti nelle sezioni, sarebbe un accrescere una certa piaga che già esiste nell'attuale ordinamento giudiziario per i signori vice-pretori. Sarebbe proprio un aggravare il male; mentre invece si deve pensare ad attenuarlo. Ecco le ragioni per le quali la Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Nocito.

Vi sarebbe anche la proposta dell'onorevole Panattoni, appoggiata in certo modo anche da quella dell'onorevole Tittoni, e cioè: elevare a sezione le preture sopresse dove ora si pronunziano ogni anno 50 o 60 sentenze o magari 70. Ma, onorevole Panattoni, supponiamo in una città due preture che pronunzino 200 sentenze, e che il Governo pensi a riunire. Secondo il suo emendamento ciò non potrebbe farsi, ma dovrebbero lasciarsi due sezioni; perchè si parla di preture che pronunziano oltre 50 sentenze. Se poi usciamo dalle città ed andiamo nelle preture staccate l'una dall'altra, nelle campagne, ebbene ci potranno essere preture di 50 sentenze che non hanno ragione di essere perchè esiste prossimità e facilità di comunicazione con un vicino mandamento. E perchè dobbiamo noi obbligare il Governo a creare delle sezioni ed obbligare il pretore a delle passeggiate settimanali per recarsi alla sezione mentre nessuno scomodo vi sarà per gli abitanti per giungere alla sede principale ed unica della pretura? Dunque il criterio

è sempre quello, ed io mi auguro che il Governo modificherà le circoscrizioni in modo che esse debbano riuscire, per quanto è possibile, comode alle popolazioni, e sia temperato almeno per qualche tempo il danno della soppressione della pretura; ma credo che debba esser lasciata al Governo libertà di giudicare se sia il caso o per l'uno o per l'altro motivo di istituire la sezione. In quanto poi a coloro che assolutamente hanno combattuto l'istituzione della sezione come fino ad un certo punto l'onorevole Finocchiaro...

Finocchiaro Aprile. Non la sezione, ma il pretore ambulante.

Cuccia, relatore. Avete voluto parlare di pretore ambulante a proposito della sezione; ma questo non è pretore ambulante, come non lo è il magistrato che abita a due o tre chilometri dalla città fuori delle porte, ed è obbligato a recarsi in città per tenere udienza nel luogo destinato.

Dunque il magistrato deve recarsi in un determinato luogo per invitare i giudicabili a sottoporre alla sua cognizione le liti civili e penali; tutto questo, ripeto, è indiscutibilmente a vantaggio delle popolazioni.

Ora io credo che anche l'aver combattuto la legge non dà ragione di opporsi ad una proposta la quale non serve senonchè a favorire il comodo e gli interessi dei singoli luoghi.

La sezione perchè è creata? Non certo è creata per accrescere prestigio al pretore, non è creata per dargli maggior importanza, è creata a questo solo scopo di favorire meglio gli interessi locali, quindi io credo che l'istituto della sezione debba incontrare il favore universale; restando al Governo di evitare gli inconvenienti possibili, e provvedere che la fissazione delle udienze di sezione, sia solamente settimanale e quindicinale tenendo presenti le giuste osservazioni che ha fatto su questo riguardo l'onorevole Indelli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. L'onorevole relatore che difende la legge mi pare che abbia un concetto inesatto dell'articolo stesso che difende, mentre oltre questa parte dell'articolo, l'articolo dice che il mandamento sarà diviso in sezioni.

Cuccia, relatore. Per tenere udienza.

Nocito. Le sezioni non sono luoghi per tenere udienza; il mandamento territorialmente sarà diviso anche in sezioni, sicchè saranno due territori in uno. Io non posso comprendere in altro modo la parola del disegno di legge, che del resto è chiara, giacchè altrimenti l'utilità del pretore

ambulante non ci sarebbe più. Si vuole che un pretore possa andare a decidere le cause fuori della sede della sua pretura, in altra sede del suo territorio, appunto perchè in quella sede vi sono cause civili e penali che si riferiscono per ragione di territorio o di persona a quella data sezione, e nella quale si troveranno i testimoni, e le parti, o la cosa controversa, o dove avvenne il reato, e dove più facilmente si può provvedere alla istruzione della causa.

Sarebbe curioso che il pretore potesse indistintamente andare a trattare in altra sede una parte delle sue cause, cioè anche quelle che si riferiscono alla sezione del mandamento, nella quale è il capoluogo, pigliandosi lo svago di trascinare dietro di sé le parti ed i testimoni, dando solo ai diseredati il gusto di rivedere il pretore...

Cuccia, relatore. Ma questo abbiamo detto.

Nocito. Dunque non si tratta solamente di dare al pretore un altro luogo per tenere udienza, ma si tratta di stabilire una divisione territoriale in relazione a questo luogo. E perchè allora, io domando, non si stabilisce in questa parte del territorio del pretore distinta dalle altre, un vice-pretore permanente, senza bisogno di ridurre il pretore ad un commesso viaggiatore?

Il relatore ha creduto di combattere la mia proposta, mettendo innanzi i difetti che ora travagliano l'istituzione dei vice-pretori. Ma, di grazia, se questi difetti non impediscono di tenere i vice-pretori nel capoluogo del mandamento, non so perchè mai debbano impedire di tenerli nelle nuove sedi di sezioni di mandamento.

I vice-pretori non li ho fatti io; i vice-pretori li fa la legge, ed io li prendo come la legge me li dà, e solamente li trasporto dal capoluogo nelle sezioni, lasciandoli sempre sotto la direzione dei loro capi d'ufficio.

Del resto io ho proposto un articolo aggiuntivo col quale propongo un rimedio ai mali che travagliano la istituzione dei vice-pretori, almeno per ciò che riguarda la nuova istituzione dei vice-pretori, che dovrebbero avere sede nelle nuove sezioni di pretura.

Io vorrei che fossero o uditori od aggiunti giudiziari. Già il disegno di legge che noi dobbiamo tra breve discutere sugli avanzamenti e le promozioni della magistratura stabilisce che gli aggiunti giudiziari potranno anche essere applicati alle preture, perchè l'aggiunto giudiziario diventa uno stadio per fare il pretore.

Per quanto poi riguarda gli uditori anche nell'attuale nostro ordinamento l'uditore può essere applicato ad una pretura. Così avreste un vice-

pretore di carriera, che non può esercitare la professione d'avvocato o procuratore, e che avrebbe uno stipendio come l'aggiunto giudiziario, od al quale, se uditore, si potrebbe concedere una indennità, come si fa anche oggi con questi uditori che vanno a reggere una pretura.

Così in queste sezioni nelle quali voi costringete un pretore ad andare lasciando il proprio capoluogo, avreste un vice-pretore, il quale vi darebbe tutte le garanzie che non avete adesso.

L'egregio relatore diceva: noi non vogliamo far altro, tranne che invece di obbligare il giudicabile ad andare a trovare il giudice, il giudice vada a trovare il giudicabile. Io vorrei risparmiare questo viaggio di andata e ritorno, e vorrei invece che si trovassero nello stesso posto giudice e giudicabile; perchè l'uno non avesse l'incomodo di andare a trovare gli altri, nè questi quello, ma si potessero trovare insieme per il buon andamento della giustizia.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. No! no! Avanti!

Presidente. Onorevole Piacentini?...

Piacentini. Farò una semplice osservazione. Io ho aspettato invano dall'onorevole relatore l'onore di una risposta al mio emendamento. Tutte le sue osservazioni sono state dirette a combattere il concetto di rendere obbligatoria per il Governo l'istituzione delle sezioni, delle vice-preture e simili; il mio emendamento invece non dà nessun obbligo al Governo, ma soltanto facoltà nel caso in cui lo richiegga il numero degli affari.

Io credo quindi che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno tener conto della differenza che passa tra la mia proposta e quella di altri onorevoli colleghi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Dirò poche parole perchè l'ora è tarda e d'altra parte il relatore ha già ampiamente risposto a quanti vorrebbero modificare l'articolo.

Siamo di fronte a due pareri opposti. Gli uni vorrebbero estendere a tutte le preture questa disposizione per la quale, con un temperamento che può essere molto utile alle popolazioni di alcuni luoghi ove venisse soppressa la sede mandamentale, si istituiscono sezioni cui il pretore si trasferirebbe in giorni prestabiliti a tenere udienza. Altri invece, come l'onorevole Indelli, vorrebbero cancellare del tutto la disposizione medesima. Io credo che l'utilità di quest'ultima sia evidente; imperocchè a certi Comuni i quali si trovano in luoghi appartati e che hanno comu-

nicazioni difficili gioverà assai l'averne la giustizia amministrata in luogo; e ciò farà poco rincrescere la soppressione della pretura, essendo naturale, come già dissi nella discussione generale, che alle popolazioni di Comuni i quali ora hanno il pretore importi poco ch'egli vi abiti la notte, ma importa che egli vi tenga udienza. Dunque quando egli vi tiene queste udienze ed amministra la giustizia in luogo, lo scopo da que' Comuni vagheggiato, è raggiunto. Del resto mi stupisco che sorga in proposito opposizione dal momento che l'onorevole Massabò vi ha recato esempi i quali dimostrano che ciò anche ora avviene regolarmente nella sua Liguria, e l'onorevole Rizzo altri esempi vi ha recato di giustizia per tal modo amministrata nelle provincie venete.

D'altronde anche adesso il pretore viciniore va a rendere giustizia quando in un mandamento manca il titolare. L'onorevole Indelli ha detto che le spese saranno gravissime. Certo se partissimo dal concetto, che egli si è formato, di ritenere che il pretore debba tenere udienza nell'altra sezione mandamentale quattro volte per settimana, avrebbe pienamente ragione; ma siccome le preture che si aboliscono sono quelle nelle quali le sentenze sono di numero affatto esiguo, così ne viene che sarà già molto se vi si rechi una volta per settimana. Ciò posto, quanto alle spese stesse di trasferta vi sarà piuttosto un'economia, poichè porterebbero una spesa maggiore le trasferte da pagarsi a testimoni, che dovrebbero recarsi nella sede principale.

Perciò io non potrei neppure ammettere la proposta dell'onorevole Nocito, il quale vorrebbe tenere continuamente sul luogo un funzionario giudiziario di grado inferiore.

In questo caso, da un lato quasi scomparirebbe l'economia, dall'altro lato non si avrebbero in questo funzionario minore le garanzie per l'amministrazione della giustizia che si hanno quando essa è resa dal pretore.

Per queste ragioni prego la Camera di voler accogliere l'articolo concordato tra Commissione e Ministero.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*).

Presidente. Verremo ai voti.

L'onorevole Panattoni mantiene la sua proposta?

Panattoni. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministero e della Commissione e la ritiro.

Presidente. Onorevole Nocito, mantiene la sua proposta?

Nocito. La ritiro.

Presidente. L'onorevole Frola proponeva un emendamento.

Frola. Poiché Commissione e Ministero non accettano la mia proposta è inutile che io vi insista.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Dirò tanto all'onorevole Frola quanto all'onorevole Rizzo, il quale ha proposto un emendamento nello stesso senso, che in fatto credo avverrà così, perchè l'articolo è introdotto con speciale riguardo alle sedi soppresse, ma sarebbe imprudente creare un generale ed assoluto vincolo nella legge. (*Rumori*).

Frola. Si potrà fare nel regolamento. (*Rumori*).

Presidente. L'onorevole Frola dunque non insiste.

Frola. Non insisto.

Rizzo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Rizzo. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro, che ha aderito al concetto sostanziale del mio emendamento, e non insisto.

Presidente. Onorevole Massabò, insiste?

Massabò. Anche io non insisto.

Presidente. L'onorevole Piacentini mantiene o ritira la sua proposta?

Piacentini. La ritiro.

Presidente. L'onorevole Tittoni mi ha autorizzato a dichiarare che ritira la sua proposta di aggiunta all'articolo 3.

Non rimane quindi che l'articolo concordato fra ministro e Commissione:

“ Art. 3. Nel decreto di riordinamento della circoscrizione si potrà stabilire, ove sia richiesto da speciali condizioni dei luoghi, che il pretore si trasferisca periodicamente ed in giorni prestabiliti a tenere udienza in altro Comune diverso dal capoluogo, suddividendo all'uopo il mandamento in due sezioni. ”

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Comunicasi una domanda di interpellanza del deputato Sanguinetti Adolfo.

Presidente. Comunico alla Camera una domanda d'interpellanza dell'onorevole Sanguinetti:

“ Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno ad alcune disposizioni dei nuovi statuti delle Casse pensioni ferroviarie. ”

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler comunicare questa domanda d'interpellanza al suo collega dei lavori pubblici.

La seduta termina alle 6,55.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1. Verificazione di poteri: Elezione del Collegio di Milano 3° (eletto Facheris).

2. Seguito della discussione sui disegni di legge: Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura. (4)

Disposizioni circa l'ammissione e le promozioni della magistratura. (5)

3. Prima lettura del disegno di legge: Riparto del numero dei deputati fra i Collegi elettorali. (120)

Discussione dei disegni di legge:

4. Concorso dello Stato alla Esposizione nazionale che avrà luogo in Palermo nel 1891. (93)

5. *Prima lettura dei due disegni di legge:*

Computo del tempo passato in servizio dai funzionari coloniali ed altri dipendenti dal Ministero degli affari esteri nei possedimenti italiani d'Africa all'effetto della pensione. (121)

Pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea e facoltà al Governo del Re di provvedere all'amministrazione della colonia. (124)

6. Approvazione della maggiore spesa di lire 1,010,000 per la sistemazione delle contabilità relative al capitolo n. 37 bis. Spesa per i distaccamenti d'Africa, dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88. (17)

7. Iscrizione di lire 3,000,000 sul capitolo 38 “ Spese d'Africa, ” del bilancio della guerra 1889-90 per il pagamento dei premi di arruolamento ai militari del Corpo speciale. (82)

8. Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 17,500,000 da iscriversi nel bilancio della guerra nell'esercizio finanziario 1889-90 per provvista di nuova polvere da fucile e per la costruzione di un nuovo polverificio. (80)

9. Autorizzazione ai comuni di Croce Mosso, Jenne e Petrella Salto a vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 a favore della Cassa depositi e prestiti per

ammortamento di mutui ed ai comuni di Diano Borello e Piovera ad eccedere la detta media pel solo esercizio 1889. (88)

10. Conversione in legge dei tre regi decreti del 29 agosto, 28 settembre e 24 novembre 1889 riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86. (94)

11. Convalidazione del regio decreto 8 novembre 1889 per la determinazione della ricchezza alcoolica naturale dei vini italiani. (7)

12. Approvazioni di contratti di vendite e permutate di beni demaniali. (97)

13. Continuazione alla famiglia del Principe Amedeo di Savoia, dell'appannaggio ad Esso assegnato. (104)

14. Modificazioni alle leggi postali. (113)

15. Approvazione della maggiore spesa di lire 13,651,54 a saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata coll'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88. (13).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma 1890. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

